

«Un'offesa permanente e ripetuta alla Costituzione della Repubblica ed alla personalità dell'uomo che la Costituzione pone al centro delle sue disposizioni come oggetto di tutela: tale è il caporalato. Il fenomeno descritto in questo volume – attraverso la sua analisi storica, i risvolti giuridici, le voci delle "vittime", le proposte avanzate per debellarlo – svela, in maniera emblematica, la realtà del rapporto fra sottosviluppo e crimine organizzato. Il primo non è causa del secondo, ma dove quest'ultimo alligna non vi potrà essere vero sviluppo economico-sociale: non misurabile, questo, solo in termini economici, ma in qualità complessiva della vita, in radicamento ed affermazione dei diritti di cittadinanza, nella coscienza che una comunità ha di sé.

A tutto ciò si oppone il meccanismo del caporalato – esempio tipico di quanto ancora è da fare per rendere vivi ed operanti i principi della Carta Costituzionale, essendo trascorsi cinquant'anni dalla sua nascita – che rivela anche un desolante intreccio fra gli sfruttatori e chi dovrebbe controllarne l'attività» (dalla prefazione di Piero Luigi Vigna)

ISBN 88-7670-292-X



9 788876 702921

L. 22.000

L. Limoccia - A. Leo - N. Piacente

Vite bruciate di terra

Leandro Limoccia - Angelo Leo - Nicola Piacente

# Vite bruciate di terra

*Donne  
e immigrati.  
Storie,  
testimonianze,  
proposte  
contro  
il caporalato  
e l'illegalità*

prefazione di  
**Piero Luigi Vigna**

EGA

  
EDIZIONI GRUPPO ABELE

Leandro Limoccia  
Angelo Leo  
Nicola Piacente

## Vite bruciate di terra

Donne e immigrati.

Storie, testimonianze, proposte  
contro il caporalato e l'illegalità

prefazione di Piero Luigi Vigna

*Leandro Limoccia* è vicepresidente di LIBERA e direttore dell'Osservatorio pugliese contro la criminalità, per la legalità e la nonviolenza. È tra gli autori di *Provocazioni fatte pietre. Per non dimenticare don Tonino Bello e don Giuseppe Diana* (Molfetta 1995) e di *Usura: caratteri del fenomeno e strategie di intervento* («Quaderni dell'Osservatorio», 1995).

*Angelo Leo* è sindacalista della CGIL di Brindisi.

*Nicola Piacente* è sostituto procuratore al tribunale di Brindisi, membro della DDA, protagonista di processi contro la criminalità organizzata e il caporalato. Fa parte dell'Osservatorio pugliese contro la criminalità, per la legalità e la nonviolenza.



EDIZIONI GRUPPO ABELE

*Progetto grafico di Valter Ogliino*

*Foto in copertina di Pierpaolo Cito*

Si ringraziano per la collaborazione  
Monica Gargano, del Gruppo Abele,  
e Mariella Gisonda, dell'Osservatorio pugliese  
contro la criminalità, per la legalità e la nonviolenza.

I edizione: novembre 1997

Stampa: Tipolito Subalpina, Rivoli (TO)

*È vietata la riproduzione anche parziale o ad uso interno o didattico e con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia non autorizzata.*

© 1997  
Edizioni Gruppo Abele  
via Carlo Alberto, 18 - 10123 Torino  
tel. 011/8142715-545489 - fax 011/545241  
<http://www.netbook.it/ega>  
e-mail: [egamedia@mbox.vol.it](mailto:egamedia@mbox.vol.it)

ISBN 88-7670-292-X

Dedicato alle vittime colpite dal caporalato, alle ragazze e donne braccianti, ai fratelli immigrati investiti dall'intensità del pregiudizio, perché il loro sguardo onesto e speranzoso vive nella *memoria* e nell'*impegno* di tutti noi, per accendere le fiaccole del cambiamento vero e illuminare il buio dell'indifferenza.

## Prefazione

di Piero Luigi Vigna\*

Un'offesa permanente e ripetuta alla Costituzione della Repubblica ed alla personalità dell'uomo che la Costituzione pone al centro delle sue disposizioni come oggetto di tutela: tale è il caporalato.

Non è certo questo, infatti, il lavoro che il primo articolo della Carta pone a fondamento di una Repubblica democratica, né è questo il lavoro che la Repubblica, nell'articolo 4, riconosce come diritto di tutti i cittadini e neppure è, il caporalato, il lavoro tutelato «in tutte le sue forme ed applicazioni» e che cura «l'elevazione professionale dei lavoratori», come vuole l'articolo 35.

Il caporalato non è neppure il lavoro che assicura una «retribuzione proporzionata» alla sua quantità e qualità «e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa» (così l'articolo 36).

Ed ancora: il sistema del caporalato – basta scorrere le «testimonianze» raccolte – offende il «dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli» che l'articolo 30 della Carta, inserito fra quelli che regolano i «rapporti etico-sociali», vuol garantire.

Il caporalato è, dunque, una «indegnità costituzionale» e i caporali ed i proprietari che se ne avvalgono non dovrebbero poter essere considerati «cittadini» di questa Repubblica.

Il fenomeno descritto in questo volume – attraverso la sua analisi storica, i risvolti giuridici, le voci delle «vittime», le proposte avanzate per debellarlo – svela, in maniera emblematica, anche un'altra realtà: il rapporto fra sottosviluppo e crimine organizzato. Il primo non è causa del secondo, ma dove quest'ultimo alligna non vi potrà essere vero sviluppo economico-sociale.

\* Procuratore nazionale antimafia.

La criminalità organizzata si inserisce ove si manifesta una «effervescenza economica» (rappresentata, nel nostro caso, dalle attività di produzione e raccolta dei prodotti agricoli), ma, impadronendosi di certi snodi dell'economia (qui: il mercato del lavoro) li torce ai propri fini, impedendo che la crescita economica si trasformi in vero sviluppo economico-sociale: non misurabile, questo, solo in termini economici, ma in qualità complessiva della vita, in radicamento ed affermazione dei diritti di cittadinanza, nella coscienza che una comunità ha di sé.

A tutto ciò si oppone il meccanismo del caporalato – esempio tipico di quanto ancora è da fare per rendere vivi ed operanti i principi della Carta Costituzionale, essendo trascorsi cinquant'anni dalla sua nascita – che rivela anche un desolante intreccio fra gli sfruttatori e chi dovrebbe controllarne l'attività.

È dunque, più che giusta, doverosa l'iniziativa di LIBERA per diffondere la conoscenza di un fenomeno in gran misura dimenticato – l'oblio ci serve spesso come «alibi» per le nostre coscienze – e proporre opportune iniziative per aggredirlo.

## Introduzione

di Leandro Limoccia

Il *caporalato* è un sistema di reclutamento di manodopera fondato sullo sfruttamento del lavoro delle donne e, negli ultimi anni, degli immigrati nelle campagne. Il *caporale* è il protagonista dell'intermediazione illecita della manodopera bracciantile nei confronti delle aziende agricole: sceglie chi avviare al lavoro, contratta il salario, determina la paga e mette a disposizione i mezzi di trasporto.

Residuo dello sfruttamento del lavoro femminile nelle campagne, esso non è tuttavia solo espressione di un mondo arretrato. Il suo sviluppo infatti si lega ai processi di trasformazione del capitalismo.

Secondo dati ufficiali, il fenomeno del caporalato riguarda oggi 150-200 mila persone, soprattutto ragazze, e produce un business di circa 50 mila miliardi all'anno. Nel Brindisino, secondo le stime, dei 40 mila addetti all'agricoltura, il caporalato ne arruolerebbe 20 mila. Ma il fenomeno del caporalato non investe solo il Sud ma anche il Nord Italia, da Reggio Emilia alla Lombardia. Diverse cooperative fittizie del Nord, hanno il compito di trattare la forza lavoro «in affitto».

È indubbia la connivenza tra aziende agricole e caporali. Queste ultime si servono dei caporali per evadere la contribuzione previdenziale e dimezzare il salario. Se le braccianti lavorano 200-250 giornate all'anno, le aziende ne dichiarano 60, al massimo 100, determinando un risparmio notevole sui contributi previdenziali.

### Caporalato e criminalità organizzata

Dai dati in possesso della magistratura si può dire che una parte consistente del fenomeno è legata alla criminalità organizzata e svolge una

funzione di riciclaggio e accumulazione di capitali, controlla il territorio attraverso i lavoratori e le imprese agricole.

Secondo la commissione d'inchiesta parlamentare, il caporale utilizza il suo ruolo in campo politico per orientare le preferenze degli elettori nei confronti di quei candidati e di quelle forze politiche che nei fatti non assumono impegni coerenti nella lotta al caporalato. Il voto di scambio si collega così all'assenza di provvedimenti seri per combattere il fenomeno e, in alcune realtà territoriali, all'omertà, ai silenzi e alle connivenze di determinate autorità preposte al contrasto.

Il caporalato non è più quindi semplice intermediazione, ma punto di riferimento criminale; insieme alle truffe all'AIMA, a quelle previdenziali all'INPS, a usura, prostituzione, voto di scambio, traffico di droga, contrabbando, esso è serbatoio di consenso, una sorta di ammortizzatore sociale che crea appartenenza.

### Caporalato e altre forme di sfruttamento

Negli ultimi tempi il fenomeno sta coinvolgendo direttamente anche gli immigrati: su venti caporali denunciati nella provincia di Foggia, due sono immigrati. Molti cittadini stranieri che non sono in possesso del permesso di soggiorno vengono spesso sottoposti ad ulteriori forme di ricatto e intimidazione. Per debellare il fenomeno è necessario colpire la criminalità che gestisce il traffico dei clandestini e utilizza gli immigrati nel contrabbando, nel traffico di droga e nella manodopera di attività illecite e sfrutta le donne a fini sessuali.

### Fino a quando si morirà di caporalato?

I caporali accompagnano le braccianti agricole nei luoghi di lavoro, distanti 100-150 chilometri. Ogni mattina all'alba le donne vengono stipate come bestie in furgoni di otto posti che trasportano fino a quaranta braccianti: si tolgono i sedili, si mettono delle panche poggiate su cassette utilizzate a loro volta per il raccolto e le donne vengono fatte sedere in tre una sull'altra. Questo tipo di trasporto ha cagionato diversi incidenti mortali: tre ragazze morirono nel maggio 1980 a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi; un altro incidente mortale avvenne nel 1986 tra Taranto e

Brindisi, un altro nel 1990 tra Brindisi e Bari. All'alba di una mattina d'agosto del 1993, su un Ford Transit che percorreva la strada tra Oria e Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi morirono altre tre braccianti di 41, 39 e 24 anni. Il marito di una delle donne per il dolore si suicidò.

In quel periodo le donne ricevevano dal caporale appena 23 mila lire al giorno, mentre il compenso fissato per legge era di 74 mila lire.

L'elenco delle vittime non si arresta. Ancora una tragedia: Anna Maria Torno di 18 anni, bracciante di Ginosa Marina in provincia di Taranto, è morta il 1° marzo 1996 in un incidente sulla provinciale Ginosa-Ginosa Marina.

Oggi qualche caporale utilizza il pullman, ma la situazione generale non è sostanzialmente cambiata. Nel febbraio 1996 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, l'agenzia turistica Euroviaggi invece di organizzare gite fungeva in realtà da trasporto clandestino di braccianti agricole: 15 mila lire a persona per ogni passaggio. I caporali in questo modo costringevano le braccianti a versare loro un terzo della paga giornaliera altrimenti venivano licenziate. Cosimo Urgese, amministratore unico dell'agenzia, provvedeva così ad incassare direttamente le paghe dai datori di lavoro, consegnandone solo i due terzi alle braccianti. Insomma, più donne si trasportano, più aumenta il guadagno dei caporali. Con 40 braccianti, ad esempio, il profitto è mediamente di 600 mila lire giornaliere.

### La doppia violenza sulle donne

La giornata di fatica di una bracciante va dalle sette alle dodici ore; si alza alle 3 del mattino, parte tra le 3.30 e le 4.00 e generalmente rientra alle 19.00. Lavora in queste condizioni da giugno a dicembre. Spesso questa è l'unica opportunità di occupazione.

Nel passato le lavoratrici potevano fare affidamento sul sostegno della «fattora», che trovava la manodopera, organizzava e controllava il lavoro e aveva anche una funzione di mediazione tra le braccianti e il caporale tesa a far rispettare certe regole di comportamento. Oggi le donne sono maggiormente esposte alle violenze, anche sessuali, e alle prepotenze del caporale soprattutto se minorenni. Esse sembrano «schiave dei caporali»: in cambio del salario sono costrette a subire angherie sessuali. Esclusi pochi esempi di denuncia molte storie restano segrete: il ricatto per mantenere il lavoro è quello di tacere, di non fare domande. La bracciante riceve così una doppia violenza, come lavoratrice e come donna; nella vita e nel lavoro.

## Il caporalato generalizzato è la nuova dimensione del lavoro?

Anche negli accordi sindacali registriamo segnali contraddittori e preoccupanti: la chiamata nominativa in agricoltura – in base all'accordo del 23 luglio '93 e successivamente l'accettazione da parte dei sindacati di categoria del lavoro interinale (lavoro in affitto) – non solo può rendere inutile il collocamento pubblico, ma affievolisce la possibilità per il sindacato stesso di poter condizionare il mercato del lavoro. Ciò porta a legalizzare di fatto il caporalato. Non solo. Nel '95 FISBA CISL, UILA hanno firmato un accordo senza la FLAI CGIL che accetta la contrattazione al solo livello territoriale, eliminando quello nazionale. In questo modo nelle zone più povere del paese e nel Mezzogiorno soprattutto, dove più alto è il tasso di disoccupazione, si possono firmare accordi di basso profilo. Ugualmente la proposta delle gabbie salariali non solo rischia di accrescere il divario tra Nord e Sud del paese ma colpisce la qualità dello sviluppo e sfianca la stessa lotta per il ripristino della legalità.

La stessa proposta dei «salari differenziati» renderebbe maggiormente precaria la condizione del lavoratore. Ancora più pericoloso per il lavoratore sarebbe il superamento della contrattazione collettiva delle condizioni di lavoro, proposta che appare da recenti dichiarazioni della direzione della Confindustria. Chi propone la riduzione del costo del lavoro al Sud dovrebbe sapere che questo è già uno dei più bassi. Infatti in molte aziende i salari contrattuali sono diversi da un posto all'altro, violando palesemente le stesse norme contrattuali. Senza contare che nel Sud le famiglie monoreddito sono assai superiori rispetto alle altre regioni del paese.

Sembra invece che precarietà e flessibilità del lavoro diventino imperativi imprescindibili del mercato e della logica d'impresa, mentre il «lavoro interinale» si prospetta come unica possibilità per i giovani. Con la globalizzazione si apre il secolo delle vecchie e nuove schiavitù dei tempi, affiorano vecchie e nuove forme di caporalato, aumentano i problemi di salute e di sicurezza sul lavoro, precarizzazione e mancata autonomia del lavoro sono i tratti salienti del nuovo lavoro. Dai dati della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di lavoro, si segnala che sei milioni di lavoratrici e lavoratori europei denunciano di subire violenze fisiche, tre milioni violenze sessuali, dodici milioni intimidazioni e violenze psicologiche.

I lavori interinali, inoltre, sono quelli più esposti a certi ritmi stressanti:

dai compiti ripetitivi (28%) e dai movimenti ripetitivi (51%) alle posture scomode (24%).

L'Italia è già uno dei paesi dove il grado di flessibilità della forza lavoro è tra i maggiori: il 23% contro il 16,5% della Germania e il 14% del Giappone. In altri paesi, come la Spagna, dove forti sono i processi deregolati, il tasso di disoccupazione è del 23%. Un dato emblematico per capire quali sono i risultati occupazionali della flessibilità.

Risulta quindi chiaro che il fenomeno del caporalato dimostra l'illusorietà della flessibilità, non garantendo affatto la tutela del lavoratore e non assicurando maggiore occupazione. Perciò il dramma non è solo la disoccupazione, ma diventa anche la precarietà. La flessibilità, specie in alcuni settori, colpisce maggiormente le donne, ma non è una libera scelta, è una necessità che precarizza ulteriormente i progetti di vita e aumenta il furto di futuro delle donne stesse. Non si affermano l'autonomia e l'indipendenza delle persone, ma sono queste che devono adeguarsi alle esigenze produttive e ai tempi delle imprese. La diseguaglianza, a quanto pare, diviene un dato di fatto, le leggi dell'economia rispetto ai diritti non si discutono e il diritto stesso non è garantito per tutti, ma si deve comprare, è qualcosa da acquisire.

Ma se l'alternativa è tra posto ufficiale nella pubblica amministrazione e lavoro irregolare, io credo che il mercato non esista, se non viene fondato sui diritti, sulle garanzie, sulle opportunità. In questo senso il tema del rapporto tra rappresentazione sociale dei soggetti e rappresentanza politica diviene essenziale per ricomporre legami sociali e tenere insieme analisi e bisogni sociali e progetto politico di cambiamento. Si tratta di mettere al centro la questione lavoro e ripartire dall'universalità dei diritti fondamentali.

La cosiddetta «flessibilità» diviene quindi il campo in cui le mafie organizzano le agenzie del caporalato, del lavoro sfruttato e illegale su un terreno di affari legalizzati.

Una cosa è certa: in questo mercato precario e flessibile scompare la persona, e con essa la sua dignità: diviene merce, esubero, braccia da sfruttare, corpo da affittare, da usare e gettare.

Con il caporalato, infatti, la donna, la ragazza lavoratrice è impossibilitata a vivere liberamente il proprio tempo per se stessa, per i propri affetti e interessi culturali, sociali. Perfino nel rapporto lavorativo, composto prima da due soggetti, oggi si vuol fare scomparire un soggetto: il lavoratore. Cos'è il caporalato, se non questo?

Per fare solo alcuni esempi a Mesagne, in provincia di Brindisi, i fratelli

Rosato costringevano le braccianti a restituire il 40% del salario; a Francavilla Fontana, si lavora ancora oggi per 1.000 lire l'ora, neanche 10.000 lire per l'intera giornata; sempre a Francavilla «l'imprenditore» Gennaro Di Clemente licenzia i suoi operai perché non l'hanno votato alle elezioni. Insomma la Puglia, e con essa tutto il Mezzogiorno, già oggi rappresenta l'esempio del futuro del mercato in Italia che produce ineguaglianze e profonde ingiustizie sociali ed economiche. Questo «mercato giungla», fa trovare alle varie mafie uno spazio enorme per le inquietanti collusioni fra poteri finanziari e politici.

In un tale contesto il movimento del lavoro e del sindacato deve essere al fianco delle associazioni non solo in difesa del lavoro per chi già ce l'ha, ma anche per lottare, creare nuova occupazione e indicare uno sviluppo alternativo. La politica e lo Stato non possono abdicare, devono governare i rapporti tra sfera della produzione e sfera della riproduzione sociale, dove se abbiamo povertà diffuse, l'accento radicale deve essere posto sulla riproduzione sociale; si tratta di costruire un mercato fondato sulla solidarietà sociale, sulla riforma dello sviluppo, sul mutamento della ricerca, della innovazione, della produttività; sul rapporto equilibrato tra pubblico e privato; un mercato dove al centro non c'è solo il profitto ma l'uomo in quanto persona e non merce, perché il mercato non può essere un fine.

### Le mafie come ostacolo al vero sviluppo

Con molta chiarezza, soprattutto nel Mezzogiorno, abbiamo capito che la diffusione della criminalità organizzata non può essere letta come un fenomeno di sottosviluppo, arretratezza, ma deve essere interpretata come il risultato di uno sviluppo distorto, parassitario e fortemente illegale: le mafie in Puglia come nel paese si sono alimentate in questi lunghi anni di modernizzazione, che è stata capitalistica.

La Puglia ha sperimentato su di sé tutto il peggio dell'arretratezza e tutto il peggio della modernità; abbiamo avuto una classe politica mediocre tesa non a promuovere la qualificazione dello sviluppo ma concentrata sulla ricerca del consenso a qualunque costo, anche a quello della aperta illegalità.

Forte è stato l'intreccio tra affari e politica, talvolta una fisica identificazione.

Cambiare registro, significa innanzitutto costruire un forte intreccio

culturale, politico e sociale tra lavoro, legalità e sviluppo: questo è un fatto nuovo e rilevante.

L'occupazione può crescere solo sul rispetto di regole universali, accettate da tutti e attraverso una riconversione ecologica dell'economia e uno sviluppo endogeno partecipativo. Specie in alcune realtà territoriali del nostro paese, l'economia illegale è al punto di sostituirsi a quella legale, si ricicla, condiziona scelte, impoverisce il territorio. Talvolta l'economia sana è strozzata ed è costretta a stringere patti con la mafia locale; ciò rende assai più difficile forme di sviluppo legali.

Ma il caporalato si può vincere se lo leghiamo ad una nuova idea di sviluppo *qualificato* del Mezzogiorno e del paese intrecciato al governo delle risorse del territorio, contro il degrado e gli sprechi.

Uno sviluppo che si misura contro la marginalizzazione del lavoratore e la mutazione del modo di produzione: il *come*, il *che cosa* e il *senso* del produrre e la *dignità* del lavoro; lavoro che va visto come una funzione sociale, che contribuisce a dare identità; un diritto di cittadinanza inalienabile, non vendibile o precarizzato.

Difendere e creare lavoro, significa allora liberare la legalità.

Tutto ciò, a mio avviso, deve associarsi alla valorizzazione dello Stato sociale. Occorre mettere l'accento sulla dimensione sociale per ridefinire lo Stato sociale su forme nuove capaci di garantire i bisogni, il diritto di cittadinanza e integrarsi con le risorse della comunità. Occorre pensare allo Stato sociale all'interno di un modello di società e di un futuro verso il quale tendere.

Per una riflessione sullo Stato sociale bisogna anche cominciare ad intendersi sui termini: passare dal «*welfare* della solidarietà» al «*welfare* delle opportunità» richiede non solo assoluta eguaglianza nei punti di partenza, ma anche nei punti di arrivo: istruzione, salute e lavoro.

Altrettanto importanti le politiche di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, però collegate alla *formazione*, allo *sviluppo* e ad una *ridefinizione dei tempi di vita* (Nomisma ha valutato, in uno studio, che una riduzione dell'orario di lavoro a 30 ore entro il 2005 potrebbe creare due milioni di nuovi posti di lavoro).

L'affermarsi di nuove domande, di nuovi bisogni sociali e dunque nuovo lavoro, impone anche una rivisitazione degli usi privati e pubblici del *tempo* come risorsa e leva per la riorganizzazione sociale, in una finalità «pubblica» che riconosca la legittimità a strategie individuali e in più le garantisca. Il pieno utilizzo del tempo non è solo lavoro salariato, ma



anche «lavori fai da te», dove le persone provvedono ai propri bisogni riducendo così il fabbisogno di politiche di sostegno. La rinegoziazione e la ridefinizione del tempo e degli orari non può non modificare molti equilibri nell'organizzazione sociale per affrontare adeguatamente la complessità della società attuale. Insomma spesso il tempo sembra non appartenerci, non riusciamo a deciderlo. L'orario delle nostre giornate sembra essere predisposto da altri. Si tratta di scomporre le gerarchie dei tempi e delle sfere di vita che l'organizzazione della società ci impone. Queste sono pensate solo in funzione del tempo di lavoro «astratto ed eterodiretto» dal mercato, e non rispetto a noi, ai nostri bisogni, ai nostri spazi. Il tempo di lavoro e di vita, il tempo di libertà diventano più importanti, più utili a tutti, più umani se controllati dal basso.

### **Educazione alla legalità e impegno**

Questa battaglia per il lavoro e lo sviluppo si afferma insieme all'educazione alla legalità.

Certo, far conoscere e rispettare la legge che deve essere, per davvero, uguale per tutti: ma quale educazione alla legalità? Quale visione critica avere?

Intanto l'educazione alla legalità non riguarda solo i cittadini ma anche i governanti; troppe volte ho visto che in nome della legge ci si è macchiati di nefandezze; molti calpestano la legalità, pensiamo alla mafia dei colletti bianchi, quella «in doppio petto», alle stragi di Stato: Portella della Ginestra, strage di Bologna, Ustica, ecc.

Anche lo Stato deve rispettare le regole: questo è necessario per poter instaurare un altro percorso tra cittadini e legalità, un rapporto conveniente tra regole e cittadini. Lo Stato deve attuare l'art. 3 secondo comma della Costituzione italiana («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo delle persone»), per contribuire a un effettivo processo di partecipazione e di protagonismo sociale dei cittadini dal basso. La comunità territoriale deve sentire forte il senso di utilità della legalità: ciò è possibile grazie ad uno Stato amico, trasparente, coerente, che risponde ai bisogni della collettività. Su queste basi si può rinnovare un rapporto di fiducia con il cittadino.

La legalità quindi come uno strumento collettivo sia per far valere i propri

diritti, organizzando la legalità, sia per cambiare le regole del gioco democratico, cambiare le leggi se queste sono inique, non rispondenti ai bisogni delle persone. Legalità, quindi, come educazione alla sovranità, controllo dal basso: ancora oggi nel nostro paese i poteri forti sono nelle mani di pochi che sfuggono a qualsiasi controllo; legalità collegata all'*onniscienza*: potere di tutti; per trasformare la società è necessario cambiare il metodo, cominciando dal basso invece che dall'alto; legalità ma anche criticità nei confronti della legge stessa: se è il caso, organizzarsi per cambiare il contenuto.

Perciò l'educazione alla legalità deve voler dire anche l'educazione alle responsabilità: chiamare in causa tutti, compiere il proprio dovere, costruire città educative dove tutti si fanno parte di un progetto educativo.

Agire dal basso dicevo, ma non basta, l'azione dal basso può essere anche ingiusta, dobbiamo dire per quale fine: quello della legalità, della giustizia sociale, dell'eguaglianza che riconosce e valorizza la differenza, della solidarietà.

In definitiva ripristino della legalità e nel contempo rigenerare la politica, rifondare e dare dignità alla politica. Dobbiamo liberarci dalla pessima politica, la politica attuale, senza generalizzare e fare di tutta *l'erba un fascio*, appare talvolta come la politica del nulla, che non parla o parla troppo poco, in maniera confusa, dei contenuti e quando lo fa non si capiscono le differenze.

La mafia non muore se non cambia la politica: combattere la mafia, lottare contro il caporalato, vuol dire anche ossigenare la politica, dobbiamo entrare a viva voce nella politica, farla nostra e determinare le scelte e i contenuti. I progetti sono una cosa, ma la *progettualità* è un'altra: manca uno sforzo politico, etico, una impennata culturale, perciò i cittadini, le associazioni, il volontariato laico e religioso con autonomia, senza vecchi, nuovi e mortali collateralismi, in questo senso devono contribuire al cambiamento sociale e culturale.

### **Lotta al caporalato: spezzare il consenso mafioso e cesellare una comunità alternativa alle mafie**

Bisogna concentrarsi sul consenso mafioso, sulla sottrazione di questo consenso per costruire un'altra appartenenza rispetto al dominio mafioso. La mafia gestisce parecchie esigenze primarie dell'individuo come la casa

e il lavoro, fornendo anche un livello di sicurezza. A Brindisi, ad esempio, secondo i dati della Commissione parlamentare antimafia, il contrabbando di TLE fornisce sostentamento ad oltre 5.000 famiglie, quasi 20.000 soggetti, con un giro di affari annuo di circa 1.000 miliardi di lire.

La mafia di Cerignola, in provincia di Foggia, esercitava un controllo poliziesco sul territorio, non solo militare, assicurando «risposte immediate» rispetto alla giustizia come il recupero di crediti, di auto rubate, interventi in materia di usucapione; insomma una vera legittimazione del consenso mafioso.

Spezzare questo cerchio è impossibile se sui bisogni, sui diritti fondamentali non si è in grado di rispondere con un'alternativa concreta. Perciò la mafia non si batte senza fornire risposte alla questione sociale, in totale assenza di un progetto e di una mobilitazione sociale che si ponga l'obiettivo di spezzare il sistema politico-mafioso.

Quale comunità alternativa alla mafia è quindi il cuore dell'azione: lavorare per una società diversa. Significa anzitutto impegnarci individualmente, partire da noi e ricongiungerci collettivamente per un'altra idea di vita. Essere i cesellatori di una società dal volto nuovo, affermare un umanesimo nonviolento che faccia della dignità e della solidarietà un linguaggio comune. Questo è possibile se contribuiamo a formare nuove coscienze. Cambiare se stessi per cambiare il mondo.

Non basta quindi opporsi e liberarsi dalle mafie, se non c'è un progetto politico, culturale, sociale, cioè un processo che individui non solo quali contenuti, scelte, priorità essenziali da perseguire, ma anche forze sociali da aggregare, quali interessi tutelare e combattere.

Certo dobbiamo costruire un movimento largo ma non indistinto: non possono che esserci discriminanti nette, impegni precisi, comportamenti coerenti a cui devono seguire fatti concreti. Ma si tratta, io credo, anche di decolonizzare la cultura, ridare al Sud come al Nord la vocazione di «soggetto del pensiero», che significa cambiare un pezzo rilevante del modo in cui la modernità ha pensato il paese, condizionato persino il rapporto con le persone.

Costruire autonomie individuali e collettive, una nuova cultura, un'analisi antiutilitarista, attrezzare la critica, ma anche una progettazione alternativa, perché parte della tradizione meridionale, ma non solo quella meridionale, si è coniugata con una certa «modernità» che ha prodotto per il nostro paese, dipendenza, subordinazione e non liberazione.

## PARTE PRIMA PARTIRE DALLA SOGGETTIVITÀ

L'Europa che si sta facendo, che tenta di esistere, è quella del capitale e dell'individualità bianca, quella del valore di mercato e della disuguaglianza. Avrebbe bisogno per la coerenza e per il consolidamento del suo progetto di fare pulizia e di sbarazzarsi di tutti questi corpi stanchi, spezzati, diventati inservibili e senza avvenire. Se potesse, l'Europa, approfittando dell'occasione, si sbarazzerebbe anche dei suoi poveri. Immigrati e poveri! Sarebbe il massimo. La stessa condizione, la stessa lotta!

*Tahar Ben Jelloun*

## IL CAPORALATO DALLE ORIGINI A OGGI di Angelo Leo

Il caporalato come collocatore e autotrasportatore di «merce umana» appare sulla scena del mercato del lavoro agricolo meridionale agli inizi degli anni Sessanta. In quel periodo vaste aree pianeggianti dello Ionico-metapontino e del Sud-Est barese furono modernamente trasformate ed irrigate artesianamente. Nelle ex lande incolte furono impiantati migliaia di ettari di vigneto da tavola, fragole, kiwi, arance ed ogni sorta di prodotto ortofrutticolo. Le nuove zone di produzione avevano una bassa densità residenziale bracciantile. Nel metapontino in particolare gli ex braccianti agricoli, grazie alle lotte per la terra e la seguente riforma fondiaria, si trasformarono in piccoli e medi coltivatori diretti. La collina carsica della Murgia meridionale in Puglia abbondava invece di migliaia di braccianti disoccupati. Negli anni Cinquanta, il mercato del lavoro agricolo sul versante meridionale della Murgia ruotava essenzialmente attorno alla coltura olivicola. Le piante olivetate erano in gran parte di proprietà dei notabili locali, il resto era costituito da ficheti e mandorleti frazionatissimi, rocciosi ed insufficienti al fabbisogno di piccoli coltivatori e/o braccianti agricoli possessori. Pertanto i braccianti maschi erano costretti per vivere a svolgere la mansione di potatori sulle piante dei ricchi notabili, e le donne quella di raccogliatrici di olive. L'attività dipendente durava mediamente tre mesi all'anno, per il resto si curava il proprio fondo familiare, un «tomolo» – meno di un ettaro – per nuclei mediamente di sei componenti. I luoghi di lavoro da raggiungere eccezionalmente erano situati fuori dall'ambito territoriale di residenza e i braccianti potevano recarvisi autonomamente a piedi, in bicicletta, o i più fortunati con le prime lambrette o le moto carrozzette Ape, acquistate con l'importo delle indennità di disoccupazione. Allora i caporali non avevano fatto ancora la loro comparsa. A organizzare, controllare e imporre ritmi di lavoro per conto dei padroni già da

secoli esistevano le figure del maestro potatore e delle «fattore». La loro paga era simile a quella dei braccianti ma le loro mansioni erano di comando e, a fine lavoro, ricevevano piccole regalie dai proprietari.

### **Il ruolo delle camere del lavoro meridionali nel dopoguerra**

Le condizioni di lavoro semischiviste nelle campagne e nelle masserie pugliesi permanevano anche dopo la caduta del fascismo. Il sindacato dei braccianti agricoli, sorto subito dopo la fine della guerra, fu diretto da centinaia di lavoratori autodidatti e da intelligenti capilega che seppero trasmettere passione politica e culturale a migliaia di braccianti analfabeti ridotti in miseria e costretti dalla povertà a vivere in bassi umidi, privi di servizi igienici e senza assistenza medica. Le lotte per il pane e il lavoro coinvolsero masse enormi di braccianti in manifestazioni di piazza molto dure; gli scontri con le forze dell'ordine e gli arresti, non riuscirono tuttavia a fermare il movimento di lotta. Il sindacato riuscì a controllare il mercato del lavoro tramite le commissioni comunali di collocamento. L'avviamento al lavoro dei braccianti avveniva per graduatoria. Costituiva punteggio di precedenza il numero di persone a carico e la quantità di terra di proprietà. Si affermava il principio democratico della distribuzione del lavoro in base al bisogno. Questi provvedimenti legislativi liberarono i braccianti dalla sudditanza degli agrari. L'assunzione pubblica per chiamata numerica cancellava l'umiliazione della richiesta del lavoro individuale e del mercato di piazza che i braccianti erano costretti ad elemosinare con la «coppola in mano». Di fronte alle ritorsioni padronali di rifiuto di assunzione, una speciale commissione di controllo esaminava le piante che avevano bisogno di potatura e avviava, anche contro la volontà dei proprietari, i potatori ad eseguire i lavori e costringeva le aziende a versare i contributi assicurativi e i salari agli uffici esattoriali che provvedevano all'eventuale sequestro dei beni, nel caso non venissero versate le relative quote. Leggi previdenziali ed assistenziali furono approvate, indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità, assegni familiari, minimi pensionistici, furono il risultato di quelle lotte. Si ottennero gli elenchi a «validità prorogata» che garantivano ai braccianti la permanenza di diritti previdenziali, anche in caso di mancata collocazione. La conquista dei diritti relativi all'assistenza medica e all'istruzione gratuita che consentiva ai figli dei braccianti l'accesso all'università diedero

al sindacato una grande credibilità. Solo rispetto al salario i livelli del Nord non furono mai raggiunti e la lobby agraria non fu mai sconfitta.

### **L'emigrazione, la motorizzazione e la meccanizzazione di massa**

A partire dagli anni Cinquanta la disoccupazione e i bassi salari costrinsero centinaia di migliaia di braccianti del Sud ad emigrare in Germania e nel Nord Italia per trovare lavoro in fabbrica. Gli ex braccianti, in particolare coloro che erano emigrati in Germania, costituirono la fortuna per amministratori corrotti e imprenditori edili senza scrupoli. La morfologia ambientale di antiche cittadine fu deturpata e massacrata, ma le battaglie degli emigranti permisero loro di lasciare i bassi per vivere in appartamenti forniti di servizi igienici e acqua corrente. Gli alti salari della Germania Ovest consentirono anche lo sviluppo della motorizzazione di massa. I comuni meridionali, durante i mesi estivi, si intasavano di auto e furgoni con targa tedesca. L'emigrazione dei capifamiglia non fu però sufficiente a debellare la disoccupazione; le giovani generazioni e le ragazze in particolare, terminata la scuola dell'obbligo, non trovavano occupazione. La crescita della disoccupazione era conseguente allo sviluppo meccanico in agricoltura: trattori, motozappatrici, falciatrici, riducevano il lavoro delle nude mani. Il relativo basso costo del grano, del vino, dell'ortofrutta, portò alla riduzione degli addetti familiari alla coltivazione dei piccoli fondi di proprietà bracciantili e in molti casi all'abbandono stesso dei fondi che in passato avevano significato l'autosufficienza alimentare. Il possesso di un mezzo di trasporto autonomo, con cui gli emigrati rientravano nel periodo di ferie nei paesi di origine, consentì alle giovani disoccupate di trovare lavoro durante il taglio dell'uva da tavola fuori dai comuni e dalle province di residenza con una paga sia pur di poco superiore a quella della raccolta delle olive. In quegli anni, i consumi di massa crescevano in modo impressionante e così pure la disponibilità al lavoro pendolare.

### **Arricchimento e illegalità dei caporali negli anni Settanta e Ottanta**

Un furgone Ford Transit adibito al trasporto di nove passeggeri con un «po' di flessibilità» poteva trasportare, asportando i sedili, fino a 40 persone. I padroni consegnavano ai caporali i salari delle donne e questi decide-

vano la quota da trattarsi su ognuna. Era ovvio che fare il caporale era più remunerativo che fare l'operaio in Germania. I furgoni vennero in seguito sostituiti da pullman – rottami usati pagati quattro soldi – capaci di contenere anche 80 lavoratrici. I nuovi ricchi acquistavano proprietà agricole, appartamenti, auto lussuose e ostentavano i primi telefonini cellulari. Il basso costo del lavoro e la illimitata flessibilità (nell'area del Sud-est barese e di Mesagne, in provincia di Brindisi, è consuetudine nei magazzini dell'agroindustria lavorare 10-12 ore al giorno) richiamarono imprenditori e commercianti in Puglia e Basilicata non solo dalle regioni meridionali ma anche dal Nord. Nonostante l'aumento degli investimenti, crebbe la disoccupazione per gli uomini e le donne meno giovani, poiché ritmi di lavoro così faticosi e lunghi potevano essere sopportati solo dai più giovani e resistenti. Le giovani madri non potevano abbandonare i figli alle tre del mattino e le donne più anziane non reggevano la fatica e di conseguenza venivano espulse dal mercato del lavoro agricolo. Cento donne procuravano al caporale un incasso medio di un milione e mezzo al giorno. Fu a questo punto che la criminalità organizzata, fiutando gli alti incassi, decise di penetrare nel settore. I caporali venivano taglieggiati, sottoposti a pestaggi e si verificarono i primi conflitti a fuoco, incendi di furgoni e pullman. Le piccole aziende subirono attentati e distruzioni di impianti se non pagavano la tangente o se rifiutavano i servizi di caporali ex detenuti che andavano sostituendosi agli ex emigrati. Violenze sessuali alle lavoratrici, minacce ai sindacalisti, truffe all'INPS riempirono le aule di tribunali. Ma tutto ciò non era che la punta di un iceberg.

### **Lo scontro negli anni Settanta tra sindacato e caporali**

Nell'estate del 1971, in occasione del rinnovo contrattuale dei braccianti agricoli, il sindacato proclamò lo sciopero generale della categoria. L'agitazione durò due settimane, gli studenti medi nel Brindisino solidarizzarono con i lavoratori, partecipando alle assemblee sindacali. Le forme di lotta furono aspre, in particolare i picchettaggi stradali organizzati dagli attivisti sindacali in più occasioni sfociarono in uno scontro fisico con i caporali. Provocatorio e ostile fu l'atteggiamento delle forze dell'ordine nei confronti degli attivisti sindacali. Le aziende agricole non subirono un grande danno a causa dello sciopero; i picchetti sulle arterie stradali non

impedirono ai caporali di recare al lavoro il grosso delle donne. Le stesse lavoratrici furono ostili ai blocchi. Il contratto che venne in seguito siglato, ma rimase inapplicato, segnò la prima grave sconfitta della capacità di rappresentanza e di tutela del sindacato agricolo meridionale. I padroni dell'agroindustria meridionale avevano creato lo strumento del caporalato anticipando di un quarto di secolo le politiche liberiste mondiali; ottennero l'esautoramento del collocamento pubblico, la flessibilizzazione del salario e dell'orario di lavoro. I capilega sindacali comunali già alla fine degli anni Sessanta non avevano più alcun rapporto diretto con le lavoratrici sulle aziende poiché queste non erano più collocate nel territorio comunale. Le lavoratrici conseguivano 100-150 giornate annue cambiando fino a trenta diverse aziende agricole. Spesso le donne non conoscevano i padroni e a volte neppure il sito comunale dell'azienda.

L'azione democratica di controllo ed avviamento al lavoro, secondo i principi della graduatoria, del nucleo e del reddito familiare, veniva sostituita dalla scelta insindacabile e discrezionale del caporale-trasportatore al servizio esclusivo dell'azienda agricola. Salario, orario, assunzioni, licenziamenti, ritmi di lavoro, nocività ambientale, ritornarono saldamente nelle mani della lobby agroindustriale. La collocazione, il trasporto, il controllo dei lavoratori da parte dei caporali, annullò ogni possibile forma di organizzazione sindacale sulle aziende agricole.

### **La lobby agraria pugliese**

Gli agrari pugliesi nel primo dopoguerra furono finanziatori organizzatori delle squadre fasciste; l'agrario Caradonna fu il capomazziere in persona. Le terre produttive erano possedute da poche famiglie nobili come nel Medioevo. Ai braccianti si concedevano fazzoletti di boschi e macchia mediterranea da estirpare e seminare in mezzadria. I salari giornalieri erano così bassi da non essere sufficienti neppure per l'acquisto alimentare delle famiglie. La magra dieta alimentare era costituita da pane, pomodori, fichi secchi, verdure selvatiche, fave e cipolle. Quasi tutti i braccianti poveri avevano conosciuto il carcere durante il fascismo per essersi appropriati di legna del demanio o per furti di polli nelle masserie. Le condanne per i furti impedirono a migliaia di braccianti di esercitare il diritto di voto al referendum repubblica-monarchia. In Puglia gran parte

del notabilato politico, prima monarchico e fascista, poi democristiano e socialista ed oggi neofascista e liberista, era ed è costituito da avvocati e liberi professionisti con forti interessi in campo agro-industriale. Qualsiasi provvedimento legislativo regionale, nazionale e comunitario che contrasti gli interessi della lobby agropolitica viene ostacolato e rimane inattuato. Tutti i provvedimenti e le proposte in direzione di flessibilità, privatizzazione del collocamento, introduzione delle gabbie salariali, aumento dell'orario di lavoro, sono fortemente sostenute dalla lobby agropolitica pugliese. L'ottenimento della chiamata nominativa generalizzata in agricoltura fa ben sperare nel riconoscimento legale del caporalato e nell'applicazione legale di tutte le sottocondizioni normative e contrattuali del settore.

### **Le istituzioni e la questione caporalato negli anni Ottanta**

Solo in occasione degli incidenti stradali che provocarono molte morti, le istituzioni si accorsero dell'esistenza dei caporali. Gli incidenti, causati dal sovraccarico e dalle inefficienti condizioni dei mezzi di trasporto, avevano già provocato centinaia di gravi infortuni. Infortuni mai dichiarati dalle lavoratrici, che evitavano persino di farsi ricoverare per non subire le ritorsioni dei caporali. Ma i morti non potevano essere nascosti e le istituzioni erano costrette ad attuare il fermo dei mezzi di trasporto. Le forze dell'ordine denunciavano i caporali per intermediazione abusiva e infrazione al codice stradale e le aziende agricole per mancata assunzione di gran parte delle lavoratrici trasportate abusivamente. Nel 1980 un terribile incidente sulla strada per Taranto costò la vita a tre giovanissime braccianti di Ceglie Messapica. Il sindacato dichiarò lo stato di mobilitazione e le istituzioni scesero solennemente in campo ma l'allora sindaco democristiano di Ceglie dichiarò che l'incidente non era causato dalle condizioni di lavoro ma dalla fatalità. Nel 1986 un nuovo incidente procurò altre morti; il sindacato e la sinistra chiesero ed ottennero l'istituzione di una commissione di inchiesta presieduta dal senatore Gino Giugni. La commissione raccolse dati, testimonianze, si incontrò con le lavoratrici di Ceglie Messapica e di Castellaneta. Il sindaco di Ceglie Messapica ancora una volta dichiarò di ignorare l'esistenza dei caporali. Il comune contava 23 mila abitanti e di questi duemila erano donne che ogni mattina alle 3 si alzavano e venivano trasportate a lavorare verso le aziende di molti paesi

della Calabria, della Basilicata e della Puglia da un centinaio di caporali in gran parte concittadini del sindaco. La commissione Giugni svolse il suo mandato e acquisì una completa informazione sulla questione e sulle cause che l'avevano prodotta. Paradossalmente, a partire dal 1987, i governi che si succedettero produssero provvedimenti legislativi in materia di collocamento che anziché combattere il caporalato, lo rafforzarono.

### **L'esperienza dell'autogestione**

Nell'estate del 1986, la Lega Federbraccianti CGIL di Ceglie Messapica avviò, con un nucleo di 50 donne, l'esperienza di «autogestione». In seguito all'ennesimo incidente stradale mortale, che aveva coinvolto un caporale cegliese, le forze dell'ordine operarono un momentaneo sequestro dei mezzi dei caporali che servivano all'esercizio di trasporto abusivo. Il fermo dei caporali provocò una violenta reazione della lobby agroindustriale nei confronti del sindacato e della CGIL in particolare. Le donne venivano scagliate contro i dirigenti sindacali, additati quali responsabili della perdita del lavoro. Fu l'occasione per promuovere un'esperienza stabile e duratura di trasporto autorizzato ed autogestito e in seguito una linea pubblica a totale carico dell'azienda agricola. La pratica di autogestione che interessò, seppur con discontinuità, alcune centinaia di lavoratrici sulle 20 mila del Brindisino e del Tarantino, fu sostenuta per alcuni anni dalle Federbraccianti regionali di Puglia e Basilicata. FISBA-CISL e UISBA-UIL avversarono pubblicamente, anche sulla stampa locale, l'esperienza. La contrarietà di FISBA e UISBA era probabilmente conseguente alla loro deriva tutta assistenzialista che riguardava anche parte della CGIL ed era tesa forse anche ad evitare un conflitto prima con le aziende e poi con i caporali che, da una verifica svolta dalla Federbraccianti cegliese, risultarono addirittura regolarmente iscritti ai sindacati in qualità di braccianti agricoli. L'esperienza cegliese durò dal 1986 al 1993, gli ultimi anni fu sostenuta essenzialmente dalla Lega comunale FLAI-CGIL e dalla straordinaria resistenza delle donne, determinate a non tornare indietro sotto il dominio dei caporali. Il 1993 segnò anche il licenziamento di una delle due dirigenti della Lega e l'anno successivo il trasferimento ad altro incarico. L'autogestione dimostrò che si poteva fare a meno dei caporali in agricoltura. Non solo essa fu in grado di aumentare il sottosalario del 30% venendo a

mancare la tangente operata dai caporali, ma assicurò anche un trasporto pubblico sicuro, efficiente e dignitoso; impedì i licenziamenti e l'evasione contributiva e avviò la risindacalizzazione della categoria, liberando le donne dal ricatto del licenziamento che le costringeva ad accettare qualsiasi condizione di lavoro. Ottenne inoltre, caso unico in tutta la Puglia, l'applicazione del contratto nazionale di lavoro sull'azienda degli eredi Saponaro di Noicattaro.

L'autogestione non rappresentò solo il miglioramento delle condizioni salariali e normative ma per le donne fu una formidabile esperienza di liberazione. Assemblee, incontri, manifestazioni, trasformarono il modo di pensare ed agire dei braccianti sottoposti a inumane condizioni di lavoro, all'indifferenza delle istituzioni e della società civile e all'assuefazione oppiacea del bombardamento delle telenove. Le donne agirono, comunicarono e scrissero nella loro memoria un pezzo di storia piccolo ma straordinario di lotta di classe del Mezzogiorno. Le stesse donne gestite dai caporali, quando minacciavano di aderire al movimento di autogestione, ottenevano alcuni miglioramenti. La lobby agroindustriale, che era fortemente preoccupata di una possibile generalizzazione dell'autogestione e, di conseguenza, di una risindacalizzazione che strappava dalle mani dei caporali il mercato del lavoro, avrebbe in seguito avuto la forza di imporre il rispetto dei contratti, primo fra tutti quello salariale. Non è improbabile che il fuoco incrociato a cui fu sottoposta l'azienda agricola degli eredi Saponaro di Noicattaro, con l'obiettivo di un suo fallimento, fosse dettato anche dal cancellare questo pericoloso precedente di integrale accordo contrattuale. Ogni sorta di provocazione fu attuata contro le lavoratrici, i sindacalisti e le aziende di trasporto pubblico. Si impedì il blocco permanente dei caporali, si insabbiò il disegno di legge regionale di trasporto pubblico. Per queste ragioni l'autogestione rimase isolata e destinata ad esaurirsi, tanto che le esperienze dopo il 1993 quale quella del comune di Oria, incontrarono muri invalicabili di indisponibilità dei soggetti interessati.

### **Smantellamento dello stato sociale, mutazione del ruolo del sindacato bracciantile negli anni Ottanta e Novanta**

Gli elenchi a validità prorogata furono parzialmente sbloccati nel 1981, ma la loro validità cessò definitivamente nel 1983. Braccianti agricoli non

più giovani videro cessare di colpo ogni tipo di tutela assistenziale. Lavoratrici alle soglie della pensione, per le quali era assai difficile trovare impiego nel mercato gestito dai caporali, perdevano il diritto all'indennità di disoccupazione e di malattia che costituiva sovente l'unica fonte di reddito. Lo sblocco fu accettato anche dai sindacati di categoria che con gran fatica cercarono di convincere i braccianti che la lotta all'assistenzialismo avrebbe favorito gli investimenti e l'occupazione al Sud. Gli effetti del provvedimento di sblocco attuato dal governo risultarono invece devastanti per alcune centinaia di migliaia di lavoratori agricoli. Il sindacato perdette ulteriormente di credibilità. Le aziende e i caporali aumentarono ancor più il loro potere ricattatorio essendo rimasti gli unici soggetti capaci a garantire la collocazione e l'accredito delle giornate di lavoro utili al conseguimento delle indennità assistenziali e al computo dei contributi pensionistici.

Gli anni Ottanta sono gli anni delle truffe all'INPS per appropriazione indebita delle prestazioni previdenziali. La compravendita di giornate di lavoro agricolo fittizie da aziende, caporali e dalla criminalità organizzata coinvolge migliaia di braccianti e molti soggetti che non avevano mai svolto attività agricola disperati per la perdita di diritti acquisiti e disposti, pur di non perderli, a cedere la metà delle prestazioni a falsi collocatori (aziende, funzionari, caporali, e qualche sindacalista corrotto). Il progressivo smantellamento dello stato sociale, l'allungamento dell'età pensionabile, la collocazione fuori dai territori provinciali e regionali annullano quasi del tutto la residua funzione contrattuale del sindacato bracciantile. Nelle leghe comunali si riduce la stessa funzione assistenzialistica previdenziale in favore di un assistenzialismo di tipo fiscale per i già pensionati. Le leghe si trasformano in uffici di disbrigo non solo della modulistica INPS, ma dei 740, 730, ticket, ENEL, ICI e partite IVA. Negli anni Ottanta gli ex braccianti capilega già pensionati furono sostituiti per cooptazione nella direzione delle leghe comunali da giovani disoccupati: ragazze e ragazzi che avevano conseguito titoli di studio. Salvo rare eccezioni nessuno dei giovani neo-capilega aveva svolto lavoro subordinato in agricoltura, né avevano svolto attività di militanza politica. La loro collocazione era determinata dalla capacità di svolgere un'attività cartacea assistenziale e da un ipotetico investimento politico. Questi giovani, definiti impropriamente capilega bracciantili, erano in realtà corrispondenti degli istituti di patronato sindacali. Non sempre venivano assunti e

spesso ricevevano un compenso pari alla metà di un regolare stipendio. Questo trattamento era dovuto alle difficoltà economiche del sindacato che, se era in grado di garantire il rispetto dei regolamenti per le strutture provinciali, non altrettanto riusciva a fare con le strutture comunali. Negli anni Ottanta e Novanta dunque l'elusione contributiva e il sottosalario accomunarono le condizioni dei giovani capilega alle braccianti agricole. Questa inaccettabile ed ingiusta situazione ha mutato la natura e le ragioni del sindacato creando una ingiusta differenza di trattamenti normativi tra un segretario provinciale, ipergarantito, e un segretario di lega precarizzato. Questa paradossale situazione ha contribuito non poco a rendere il sottosalario una pratica diffusa da tollerare e il sindacato dei braccianti un soggetto simile alle controparti in materia di retribuzione.

### **L'utilizzo dei lavoratori clandestini albanesi nel comparto agricolo negli anni Novanta**

I clandestini albanesi sbarcavano e continuano a sbarcare sulla costa brindisina nonostante l'Adriatico sia diventato un luogo tragico per donne, uomini, e bambini che si imbarcano su scafi e gommoni della criminalità organizzata, stretti e pigiati, come le donne nei furgoni dei caporali negli anni Settanta. Il costo della traversata oscilla tra il milione e mezzo e i due milioni di lire. Cifra enorme per disperati senza lavoro, o comunque lavoratori che in Albania non guadagnano più di cinquemila lire al giorno. Il denaro per la traversata è frutto di prestiti di parenti e amici già immigrati in Italia o nel resto d'Europa. In molti altri casi hanno dovuto impegnare la propria casa, il televisore, gli animali, e ogni cosa vendibile. Gli albanesi a partire dal grande sbarco del 1991 utilizzarono il territorio brindisino come ponte per poter proseguire il loro viaggio di speranza verso il Nord e l'Europa, con le stesse ragioni e aspettative dei braccianti meridionali che emigravano verso il Nord negli anni Sessanta. Né le nuove leggi sull'immigrazione né l'intervento delle forze dell'ordine e dell'esercito riusciranno a fermare il flusso della disperazione. La prosecuzione del viaggio per terra non avviene più con il treno ma nei cassoni dei TIR, anche questi gestiti dalla criminalità. Dal momento che l'organizzazione dei contrabbandieri garantisce al clandestino il diritto a ripetere lo sbarco gratuitamente nel caso in cui venga fermato dalla polizia e reimpatriato, per evitare

viaggi gratis, ha dovuto immediatamente organizzare una rete di protezione dei clandestini nel territorio di sbarco. Le campagne brindisine diventano così nascondiglio a tempo determinato per i clandestini. A partire dal 1991 la collocazione dei lavoratori albanesi nella raccolta dei pomodori venne garantita dalla collocazione illegale presso aziende agricole senza scrupoli, pronte ad approfittare degli enormi vantaggi di questa offerta. La manodopera è disponibile al lavoro a cottimo con orari giornalieri che raggiungono le dodici ore in cambio di salari che, quando vengono pagati, non superano le 30.000 lire ed eludono la contribuzione previdenziale. Trattandosi di clandestini, non vi è neppure il timore della vertenza sindacale. Per le aziende queste condizioni risultano ancora più vantaggiose rispetto a quelle ottenute con le lavoratrici locali tramite il caporalato. In cambio le aziende devono mettere a disposizione degli albanesi i ruderi rurali per il periodo di lavoro e di permanenza loro e del resto della famiglia. I proventi di uno o due mesi di duro e faticosissimo lavoro dei clandestini nella raccolta del pomodoro serviranno a sfamarsi e a proseguire il viaggio via terra verso il Nord.

L'utilizzo dei lavoratori albanesi in agricoltura non è dunque determinato dal rifiuto del lavoro da parte delle braccianti brindisine, ma dall'intreccio di interessi che unisce il ceto agropolitico mafioso meridionale, bramoso di ottenere un mercato del lavoro agricolo sempre più libero e flessibile. Nell'epoca della mondializzazione dell'economia, tendenza e obiettivo del padronato è la massima mobilità della forza lavoro alle più basse condizioni normative, alla illimitata flessibilità fino all'abolizione di ogni regola pubblica in materia di collocamento.

### **Caporalato, magistratura, carabinieri, sindacato e forze politiche negli anni Novanta**

Nel convegno nazionale, promosso dalla CGIL nel 1990 a Ceglie Messapica concluso dall'allora segretario nazionale Fausto Bertinotti, la magistratura fu criticata per lo scarso impegno sul fronte anticaporalato. Il convegno, oltre ai sindacalisti e ai lavoratori, vide la partecipazione di magistrati, forze dell'ordine, istituzioni, partiti politici, collocatori e ispettorato del lavoro. A partire dagli anni Novanta la magistratura, in particolare la procura di Brindisi, avviò una serie di indagini sul fenomeno. Fermi,



sequestri dei mezzi, denunce di truffe all'INPS, all'AIMA, allo SCAU, al collocamento, con il coinvolgimento di funzionari, di collocatori, di sindacalisti assistenzialisti, di falsi braccianti e di caporali legati alla «Sacra Corona Unita» divennero cronaca quotidiana. Le aule dei tribunali e delle preture affrontavano processi nei confronti dei caporali con accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso, di molestie e violenze sessuali a braccianti minorenni, di minacce di morte a sindacalisti e a testimoni di processi. Nel 1993 alla Camera dei deputati, su proposta dell'onorevole Pietro Mita, fu presentata la richiesta di una nuova inchiesta sul fenomeno del caporalato; l'anticipata fine della legislatura ne impedì il varo ma la proposta venne ripresentata l'anno successivo in Senato dal senatore Pietro Alò. La commissione non ha avuto e non ha vita facile. La lobby agroindustriale ha delegato i suoi senatori a frapporre ogni tipo di ostacoli alle inchieste, al lavoro svolto dai consulenti. L'azione di repressione compiuta dai carabinieri brindisini venne violentemente attaccata sulla stampa locale dalla destra. Gli anni Novanta hanno anche prodotto una serie di inchieste televisive e servizi sulla stampa nazionale, ad esclusione di alcuni che ignorarono totalmente la questione.

Forte è stata anche la posizione della Chiesa e in particolare del vescovo di Oria, Monsignor Armando Franco, che ha incitato le donne a ribellarsi e ha esortato i sindacati a svegliarsi.

Il 14 novembre 1994, l'onorevole Bertinotti tornò nuovamente a Ceglie Messapica per concludere i lavori del Convegno nazionale sul caporalato promosso questa volta da Rifondazione Comunista con l'intento di promuovere un confronto tra lavoratrici, parlamentari, sindacalisti, religiosi, magistrati, forze dell'ordine e giornalisti per stabilire un possibile «che fare». La lobby agroindustriale per contrastare questo movimento delegò la destra ad annullare il lavoro della commissione, impedire la repressione attuata dalle forze dell'ordine, evitare l'eccessivo clamore giornalistico sul fenomeno e legittimare contrattualmente il sottosalarario (attraverso le gabbie salariali) e il caporalato.

Paradossalmente le segreterie provinciali di FLAI, FISBA e UILA di Brindisi sottoscrissero nel giugno 1995 un documento di critica all'azione di magistrati e carabinieri e si espressero contro le inchieste giornalistiche. Siglarono inoltre, dopo la grande manifestazione del 1° maggio 1995 a Brindisi, accordi di riallineamento sottosalariale nella misura iniziale del 42% dei salari nazionali. Casualmente o no le posizioni della destra neofasci-

sta e liberista e delle confederazioni di categoria a Brindisi collimano. L'accordo venne sottoscritto nonostante nel comizio unitario del 1° maggio a Brindisi, Cofferati D'Antoni e Larizza avessero affermato con determinazione che le «gabbie salariali camuffate» non sarebbero state accettate e reintrodotti al Sud. In ogni caso l'estirpazione del caporalato dal mercato del lavoro agricolo non può essere affidata alla sola azione della magistratura e delle forze dell'ordine, prive tra l'altro di una adeguata legislazione in merito. Va sconfitta la nefasta influenza del liberismo che negli ultimi tempi ha contagiato anche la sinistra moderata. Un'agricoltura senza indirizzi programmatici e sostegni pubblici alla ricerca, alla commercializzazione e alla tutela sociale diventa inevitabilmente portatrice di politiche reazionarie. La necessità di una rifondazione del sindacato in generale, e di quello agroindustriale in particolare, è vitale per una democratizzazione del mercato del lavoro e per la riappropriazione di uno strumento di organizzazione da parte dei lavoratori. La rivendicazione di un programma minimo deve affrontare il problema del trasporto pubblico e porre l'accento sui seguenti punti:

- 1) rafforzamento del collocamento pubblico e divieto di ogni forma di lavoro interinale nel comparto agroindustriale;
- 2) divieto dell'introduzione di «gabbie salariali», di salari d'ingresso e di ogni forma di riduzione di fatto dei minimi contrattuali nazionali nel Mezzogiorno;
- 3) riorganizzazione dei sindacati bracciantili, con elezione dei gruppi dirigenti e di funzionari a voto segreto a tutti i livelli, con la quota pari al 70% di lavoratrici e lavoratori alla produzione;
- 4) effettivo controllo sull'applicazione dei contratti di lavoro nazionali in relazione ai sostegni finanziari comunitari, nazionali e regionali nel comparto agroindustriale da parte della guardia di finanza.

# CAPORALATO TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E INEFFICIENZA PUBBLICA

## Uno sguardo dal punto di vista legislativo

di Nicola Piacente

Il fenomeno del caporalato è particolarmente diffuso nell'area geografica del Salento e in generale in Puglia, Campania, Calabria e Basilicata.

Vi è da segnalare l'aggregazione di consensi che in alcune aree si è creata a favore di tale illecita attività. In Italia il divieto di qualsiasi forma di mediazione nel mercato del lavoro diversa da quella degli uffici di collocamento è uno dei capisaldi della legislazione in materia di impiego. Tale divieto è sancito dall'art.1 delle legge del 23.10.1960 n.1369 e, per quanto riguarda il settore agricolo, dall'art. 23 della legge 83/1970.

Violando tali divieti, i caporali hanno agito come veri e propri collocatori occulti, che si sono surrogati agli uffici di collocamento, usurpandone sostanzialmente le funzioni. Tanto hanno potuto fare in quanto le procedure di avviamento al lavoro instaurate presso gli uffici di collocamento si sono rivelate lente e macchinose e comunque inadeguate alle esigenze delle aziende agricole, soprattutto allorché queste sono impegnate nell'espletamento di lavori stagionali o caratterizzate da una particolare urgenza.

Il caporalato è nato e si è sviluppato anche grazie all'inefficienza e inadeguatezza delle strutture pubbliche deputate a disciplinare e a regolamentare l'avviamento al lavoro. Da sempre ritenuto un ammortizzatore sociale delle tensioni che inevitabilmente la carenza di posti di lavoro provoca, esso è divenuto di fatto una fonte di accumulazione di capitali anche per la criminalità organizzata. Tale fonte illecita di guadagno è sicuramente molto redditizia e comunque conveniente, se usiamo come parametri non solo il dato reale «monetario» dell'arricchimento, ma anche il raffronto tra capitali investiti, rischi affrontati e ricavi netti guadagnati. Le pene edittali previste per l'intermediazione illecita nell'avviamento al lavoro della manodopera sono tra l'altro molto blande, decisamente infe-

riori a quelle comminabili in caso di violazione alla legge sugli stupefacenti o di perpetrazione di rapine ed estorsioni.

Va altresì rilevato che in caso di intermediazione illecita nell'avviamento al lavoro, risponde penalmente solo il caporale, non anche il datore di lavoro che si avvale della intermediazione del caporale. Conseguentemente, le blande sanzioni previste dalla legge in caso di incriminazione consentono a molti di ritenere comunque conveniente inserirsi e operare nel circuito illecito del reclutamento della manodopera. Quest'ultimo è un dato che evidentemente anche le organizzazioni criminali hanno preso in considerazione. L'inserimento nella illecita intermediazione nell'avviamento al lavoro da parte della criminalità organizzata ha invero coinciso con un mutamento di strategie. Almeno in Puglia, le organizzazioni criminali hanno capito che il controllo sul territorio e su consistenti fasce della popolazione, può ottenersi anche attraverso il controllo e la gestione di attività illegali solo sulla carta, ma tollerate dalla coscienza sociale e che comunque non creano allarme sociale e quindi attenzione istituzionale.

Corollario di tale dato è che la capacità militare e la disponibilità di armi ed esplosivi, nonché l'uso più o meno frequente degli stessi non sono gli indici più fedeli e sintomatici della capacità criminale e della mafiosità di una organizzazione.

Un sodalizio non è da ritenersi più pericoloso solo in base alla frequenza o sistematicità con le quali fa ricorso alle armi; è da ritenersi invece maggiormente inserito nel tessuto sociale quanto più riesce ad aggregare consensi, a creare forme di ricchezza illecite con modalità «discrete» che non destano allarme sociale, a sfruttare, al fine di accumulare ricchezze, ammortizzatori sociali e forme di sostentamento riconducibili ad una economia illegale ma che in passato sono state ritenute manifestazioni endemiche e pertanto quasi giustificate di un tessuto sociale caratterizzato da povertà e disoccupazione.

Tanto è avvenuto con il caporalato.

Non è un caso, infatti, che in alcune indagini svolte in tale settore sono risultate coinvolte persone sospettate o denunciate di appartenere ad organizzazioni criminali quali la «Sacra Corona unita».

Questo non significa che l'emergenza mafia in Puglia stia venendo meno. La criminalità organizzata sta invece acquisendo un controllo sempre più vasto di tali attività adottando metodi violenti ed intimidatori e creando un clima di omertà.

Bisogna esaminare attentamente i metodi con i quali la criminalità organizzata si inserisce in tali attività e ne assume il controllo. In tale contesto vanno interpretati gli attentati ai sindacalisti; i furti e i danneggiamenti di automezzi messi a disposizione dai comuni e dagli enti pubblici per eliminare o contrastare il fenomeno del caporalato.

Come in altre parti del Meridione, il fenomeno del caporalato si è sviluppato in Puglia nelle aree caratterizzate dal latifondo o comunque dalla presenza di aziende agricole ed è nato dall'esigenza di uno sfruttamento di vaste aree.

Gli uffici di collocamento operanti nelle zone di provenienza e di destinazione dei braccianti non hanno mai istituito forme di collaborazione o di scambio di informazione sull'entità di lavoratori che dal Salento si spostavano nelle aree caratterizzate da forte richiesta di manodopera. L'unica eccezione è data dal tentativo effettuato nel maggio 1991 dalle commissioni circoscrizionali di Francavilla Fontana e Castellaneta (centri rispettivamente di provenienza e di destinazione di molti braccianti) di instaurare un raccordo tra domanda ed offerta di lavoro anche grazie a uno scambio di informazioni e di dati sui lavoratori avviati al lavoro, sulle aziende di destinazione degli stessi e sulle modalità dell'ingaggio.

I braccianti agricoli sono tenuti a corrispondere ai caporali una percentuale sulla paga giornaliera (che si aggira sulle 10 mila lire giornaliere); questa cifra viene spesso dissimulata con la corresponsione del prezzo per il trasporto sul posto di lavoro, o quale compenso per l'avviamento al lavoro. I caporali vengono pertanto retribuiti e ricompensati per l'attività d'ingaggio sia dai datori di lavoro sia dai braccianti.

Tale illecita attività ha coinvolto in particolare soggetti scarsamente sindacalizzati, quali le donne e i cittadini immigrati. Si sono tra l'altro registrati sporadici, anche se gravi, coinvolgimenti di alcuni sindacalisti, che hanno agito di concerto con alcuni caporali nell'attività di illecita intermediazione nell'avviamento al lavoro della manodopera e in quella di assunzioni fittizie di braccianti presso aziende agricole fantasma.

Per tutte queste ragioni il caporale è divenuto col tempo un elemento molto importante in un determinato (e purtroppo vasto) contesto sociale; sia pure in dispregio di tutte le norme in materia di collocamento e di trattamento retributivo, il caporale riesce a creare posti di lavoro e contestualmente soddisfa anche le esigenze dei datori di lavoro. Assicura infatti a questi ultimi la immediata disponibilità di manodopera senza dover atten-

dere le lunghezze burocratiche degli uffici di collocamento e consente altresì di sottopagare i lavoratori e licenziarli quando i datori lo ritengono più comodo ed opportuno. Il ricorso al mercato clandestino nell'assunzione della manodopera ha altresì consentito ai datori di lavoro di non pagare i contributi SCAU e di realizzare conseguentemente ulteriori guadagni.

Tale illecita intermediazione nell'avviamento al lavoro ha trovato terreno fertile e ha attecchito grazie alla disponibilità dei braccianti ad accettare salari più bassi rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi.

Per la verità, sono state anche alcune disposizioni contenute nella legge n. 83/1970 a facilitare per i datori di lavoro il ricorso al caporalato. In particolare, l'art. 13 della citata legge consente al datore di lavoro, nei casi di urgenza (legati a particolari tipi di coltivazione, contingenze climatiche) di assumere manodopera senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Spesso, conseguentemente, i datori di lavoro hanno approfittato e abusato di tale disposizione anche in assenza di specifiche necessità per demandare ai caporali il reclutamento dei braccianti. L'aggregazione di consensi creatasi intorno all'attività e alla figura dei caporali ha fatto sì che questi riuscissero, in taluni casi e in occasione di elezioni amministrative nei centri dove svolgono la loro attività, a orientare le preferenze elettorali dei braccianti e a divenire pertanto anche referenti politici di alcuni candidati.

L'impellente bisogno di trovare e conservare il posto di lavoro ha generato veri e propri rapporti di assoggettamento tra braccianti e caporali. Si tratta non solo di sfruttamento ma anche di veri e propri abusi e molestie sessuali che le lavoratrici debbono giornalmente sopportare.

C'è stato un processo celebrato a carico di due caporali, imputati di violenza carnale perpetrata ai danni di due lavoratrici nel gennaio 1993 e scaturito a seguito della denuncia-querela sporta dalle due ragazze. In quella circostanza, i due caporali avevano costretto le due lavoratrici ad avere rapporti sessuali minacciando di licenziarle se si fossero opposte. Purtroppo non tutte le donne che subiscono tali violenze e molestie hanno il coraggio e la determinazione di sporgere denuncia. Una tale iniziativa può comportare la perdita del lavoro e la triste prospettiva di non trovare altri ingaggi.

Al timore del licenziamento va ricollegata l'assenza di vertenze sindacali all'interno di aziende in cui vi sono operai assunti clandestinamente. Il caporale si rende quindi anche garante di una forzata pace sociale sul posto di lavoro. La presenza dei sindacati nelle aziende in cui le assunzioni

avvengono per il tramite dei caporali è inesistente. Ogni tentativo da parte dei braccianti di ottenere tutela dai sindacati comporta la perdita del posto di lavoro e pregiudica la possibilità di ingaggi futuri. La situazione delineata è sicuramente facilitata dalla lentezza con cui gli uffici di collocamento soddisfano le richieste di assunzione da parte delle ditte. L'attività dei caporali si è pertanto innestata in tali sacche di inefficienza e vi ha prosperato. Nell'ambito delle attività di contrasto al caporalato si è tentato di sottrarre alla gestione dei caporali il trasporto dei lavoratori. A seguito della sollecitazione delle organizzazioni sindacali, la Regione Puglia organizzò a partire dal 1986, a seguito di alcuni gravi incidenti stradali in cui rimasero vittime alcune lavoratrici, il trasporto dei braccianti dai paesi di residenza ai posti di lavoro, tramite linee di trasporto. In quella occasione le organizzazioni sindacali redassero una mappa dei tragitti tra i centri di provenienza dei lavoratori agricoli e le aziende di destinazione. A tale servizio potevano accedere i braccianti regolarmente avviati al lavoro.

Altro decreto venne emanato dal prefetto di Brindisi nel 1992. Molteplici furono i vantaggi acquisiti con tale iniziativa: i braccianti venivano condotti sul posto di lavoro e riaccompagnati a casa con mezzi sicuri; la gestione del trasporto dei lavoratori veniva sottratta ai caporali, così come soprattutto l'intermediazione nell'avviamento al lavoro; le ditte avrebbero dovuto conseguentemente assumere dipendenti tramite l'ufficio di collocamento. Una volta eliminata l'intermediazione da parte dei caporali e l'obbligo per braccianti e ditte di retribuire anche questi, i datori di lavoro che sottopagavano i braccianti iniziarono ad aumentare i salari e a corrispondere ai lavoratori la percentuale sulla paga che originariamente destinavano in favore dei caporali.

Ma tale esperienza è durata fino al 1993. Pressioni degli stessi caporali alle ditte e ai braccianti, attentati ad alcuni mezzi adibiti al trasporto dei lavoratori, ad esempio a Villa Castelli, nonché minacce ai sindacalisti maggiormente impegnati contro il caporalato inducono a ritenere che l'illecita intermediazione nell'avviamento al lavoro venga esercitata non da singoli caporali, bensì venga gestita e controllata da organizzazioni criminali, in possesso degli uomini e dei mezzi per controllare un mercato del lavoro molto vasto e per contrastare e intimidire quanti tentano di opporvisi.

Per quanto riguarda le forze dell'ordine e gli ispettorati del lavoro, nel corso degli ultimi anni si sono registrate iniziative congiunte nel contrasto

al caporalato, attraverso la creazione dei cosiddetti «gruppi misti di vigilanza». Tale iniziativa ha consentito di accertare in tutta la Puglia e in Basilicata una numerosa serie di illeciti nell'avviamento al lavoro della manodopera e una serie preoccupante di assunzioni fittizie.

Analogamente preoccupante e rilevante appare il fenomeno, connesso al caporalato, dell'evasione contributiva ai danni dello SCAU. Le aziende agricole che assumono manodopera tramite i caporali non versano contributi previdenziali. Lo SCAU, in base ai dati forniti dall'ispettorato del lavoro di Brindisi, vanta tutt'oggi un credito presso le aziende pari a ben 200 miliardi. L'evasione contributiva è altresì agevolata dalla possibilità, per le aziende soggette ai tributi, di ottenere sospensioni o rateizzazioni nei pagamenti.

Lo SCAU non ha un ufficio legale. È innegabile comunque che l'evasione contributiva SCAU sia stata ampiamente agevolata dalle rateazioni e dilazioni nei pagamenti che nel corso degli anni sono state legislativamente introdotte.

Diverse le cause e le finalità del fenomeno: l'assunzione fittizia (spesso ottenuta grazie alla complicità di dipendenti degli uffici di collocamento e di dipendenti delle sezioni circoscrizionali che dolosamente omettono di segnalare l'esubero della manodopera di cui si è chiesta l'assunzione rispetto alle esigenze delle aziende) costituisce un espediente per i lavoratori avviati dai caporali per farsi erogare, simulando una assunzione presso una ditta fantasma o comunque diversa da quella presso la quale effettivamente lavorano, le prestazioni previdenziali di cui altrimenti usufruirebbero.

Le assunzioni fittizie di cui beneficiano comunque non solo i braccianti assunti clandestinamente, ma anche pregiudicati e malavitosi, si inseriscono in un generale contesto delinquenziale volto a frodare l'INPS. Quest'ultimo è tra l'altro tenuto a erogare le sue provvidenze indipendentemente dal pagamento dei contributi allo SCAU. Lo SCAU non riesce quasi mai a recuperare i suoi crediti nei confronti delle ditte fittizie. Notevoli sono risultate le somme indebitamente erogate dall'INPS nei confronti di lavoratori fittiziamente assunti. Per anni le erogazioni dell'INPS hanno costituito un mezzo di sussistenza per molte famiglie e per lungo tempo.

Nel 1992, nella provincia di Brindisi vi erano 40 mila iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le conseguenti erogazioni previdenziali da parte dell'INPS ammontavano, per la sola provincia di Brindisi, a ben 60 miliardi. Nel 1993, anche a seguito di alcune inchieste

giudiziarie inerenti assunzioni fittizie di braccianti, il numero degli iscritti agli elenchi anagrafici è sceso a 35 mila. Tale circostanza ha corroborato l'ipotesi che il caporalato non sia più un'attività svolta isolatamente, ma si inserisca in un contesto delinquenziale organizzato e impegnato non solo nella illecita intermediazione nell'avviamento al lavoro della manodopera, ma anche nella perpetrazione di consistenti truffe.

Diverse sono state le inchieste giudiziarie instaurate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. Questi gli indici rivelatori delle assunzioni fittizie: la sproporzione tra il numero dei lavoratori assunti (solitamente tramite l'ufficio di collocamento) e le dimensioni — spesso ridotte — e le esigenze delle aziende presso le quali gli stessi risultano avviati al lavoro; la stipula da parte dei titolari di tali aziende di falsi contratti di affitto di terreni o di acquisto di frutti sulla pianta (al fine di giustificare le ragioni delle richieste di assunzioni). I fittizi avviamenti al lavoro vengono utilizzati, unitamente alle false fatturazioni, anche quali artifici per simulare la produzione e/o commercializzazione di quantitativi di olio inesistente o di altri prodotti che godono di provvidenze comunitarie al fine di ottenere indebitamente contributi e conguagli da parte dell'Unione Europea. Il caporale è pertanto divenuto un soggetto inserito a pieno titolo in consorterie criminali, facenti capo anche alle organizzazioni di stampo mafioso dedite alla perpetrazione di frodi comunitarie. A seguito di tali indagini, le Commissioni circoscrizionali hanno provveduto a cancellare migliaia di braccianti dagli elenchi dei lavoratori. Tali cancellazioni sono state effettuate allorché si è accertato che determinati braccianti risultano essere stati assunti presso aziende coinvolte nelle indagini o accertamenti riguardanti le assunzioni fittizie. Numerosissime in proposito risultano le cancellazioni effettuate dalla Commissione circoscrizionale per il collocamento di Mesagne. Tali cancellazioni hanno provocato malcontenti e reazioni da parte delle organizzazioni sindacali. In sostanza può ritenersi che in Puglia e nelle province maggiormente colpite dal fenomeno del caporalato, il livello di consapevolezza da parte di istituzioni, forze politiche e sindacali riguardo l'esistenza e gravità del fenomeno sia elevato. Tale consapevolezza è stata raggiunta solo recentemente, così come recente è l'inizio di una efficace attività di contrasto. Anche in tale settore, l'intervento preventivo e repressivo dello Stato è giunto in ritardo. Vi è stata, si ritiene, una grave sottovalutazione del fenomeno da parte di tutte le istituzioni. Le

stesse hanno talvolta demandato ai caporali la risoluzione dei problemi di disoccupazione e di eccessiva domanda di lavoro.

Il fenomeno ha avuto riverberi giudiziari, spesso scaturiti da denunce, esposti da parte di lavoratori, sindacalisti, patronati e questo è positivo. Tali riverberi hanno vissuto storie ed andamenti paralleli a quelli che hanno caratterizzato le inchieste sulla criminalità organizzata.

Ad un momento di grande entusiasmo (contrassegnato da un moltiplicarsi di iniziative) è seguito un periodo di stasi, caratterizzato in particolare da una notevole contrazione delle denunce e degli esposti. I dati sulla disoccupazione non consentono di dare valutazioni positive a quanto è successo. La flessione del numero delle denunce non è emblematico della sparizione o comunque del ridimensionamento del fenomeno del caporalato. È solo il segnale preoccupante di una più scarsa propensione, soprattutto da parte dei lavoratori, a denunciare sfruttamenti, vessazioni, indebite interferenze nel mercato del lavoro. Tanto è successo in quanto la via giudiziaria non è l'unico rimedio al problema dello sfruttamento dei lavoratori. La repressione del fenomeno può sicuramente appagare un senso di giustizia, può contribuire a ripristinare situazioni di legalità e dignità in un settore del lavoro storicamente caratterizzato da soprusi, sfruttamenti, vessazioni, ma non crea occupazione. L'intervento giudiziario non può e non deve caricarsi di deleghe ed aspettative diverse da quelle della riaffermazione della legge. Non può essere avulso da altri (e ormai più pressanti) interventi istituzionali.

Anche nel mondo del lavoro, la strada per il pieno recupero della legalità e della fiducia verso lo Stato non può prescindere da interazioni e sinergie tra più forze istituzionali, tra le componenti sane della società civile e del mondo del lavoro.

## LA VOCE DELLE PROTAGONISTE

a cura di Leandro Limoccia

*Le interviste che seguono sono state realizzate con persone che quotidianamente vivono e subiscono l'esperienza del caporalato. L'intento è di cogliere dalla voce dei protagonisti spunti per un'analisi più concreta del fenomeno. Concentrando la nostra attenzione sui gesti e le parole di singole donne è possibile comprendere l'humus che alimenta e sostiene il mercato del lavoro gestito dai caporali e al contempo scorgere percorsi alternativi mediante i quali tentare di ricostruire il tessuto sociale del nostro Mezzogiorno\*.*

### SEMBRAVA FOSSE SCOPPIATA UNA BOMBA

*Carmela racconta*

D. Carmela ci puoi dire che cos'è il caporalato? Chi è il caporale?

R. Il caporale è quello che trova il lavoro alle donne. Le donne, costrette dalla mancanza di lavoro, si rivolgono a lui per essere accompagnate con il suo pullman in zone molto lontane dal proprio paese.

Le donne si sentono vittime, ma hanno bisogno di lavorare e allora fingono e stanno zitte. Io penso che sia così... Domandatelo ai carabinieri!

D. Perché?

R. Quando ci fermavano la mattina, o al ritorno, nel pomeriggio, preparavano la cassetta per loro, direttamente. Loro ci fermavano, facevano la messinscena, e i caporali gli davano qualcosa.

Sì, invece di pagare una multa o addirittura subire il sequestro del pulmino, gli davano qualcosa ...

\* Dove non altrimenti indicato, le interviste sono a cura di Leandro Limoccia.

Nel pulmino potevano stare nove donne, invece ci ammassavano in ventidue, ventitre. Alcune mattine si arrivava anche a quaranta, cinquanta...

Noi qualche volta ci siamo ribellate, abbiamo detto che eravamo stanche e non volevamo le nostre amiche sulle gambe, ma loro ci hanno risposto che se volevamo lavorare dovevamo adeguarci.

D. Ci puoi raccontare dell'incidente?

R. Eravamo diciannove donne, però è inutile parlarne... eravamo diciannove donne, ci siamo avviate al lavoro e ad un certo punto è successo... che si può dire? Sembrava che fosse scoppiata una bomba.

Io ho sentito un forte scoppio però ho detto alle mie compagne di stare zitte perché era scoppiata una gomma e suggerivo loro di fare silenzio per non innervosire l'autista del pulmino perché sarebbe stato peggio. Quando il pulmino si è fermato io ho avuto tanta paura anche perché ho visto tanta polvere, tanto fumo, e allora ho pensato che dovevamo scendere dal pulmino perché stava prendendo fuoco e solo quando siamo scese ci siamo accorte che mancavano le nostre amiche...

D. Tu sei rimasta ferita?

R. No, fisicamente no, ma moralmente sì. E poi per tanto tempo il corpo era tutto indolenzito: per parecchi mesi ho avuto male alle spalle, mal di pancia. Durante la notte avevo gli incubi, brutti sogni che riguardavano sempre l'incidente. Per questo motivo ho dovuto prendere molte pillole.

D. Quando è accaduto il fatto?

R. Nel 1993.

D. Da allora che cosa è cambiato?

R. Poco o niente.

D. Quanti anni hanno le donne che lavorano?

R. Adesso so che se una donna non finisce la scuola dell'obbligo non può andare a lavorare e poi continua finché se la sente. Vero è che con la riforma delle pensioni si dovrebbe lavorare fino a 65 anni, ma vorrei vedere chi ci arriva a quell'età con questo tipo di lavoro! Se vogliono provare loro a piantare cavoli per quarant'anni, che facciano pure! Chi ha proposto questa legge deve evidentemente provare ad andare a lavorare in campagna a 40/45 anni, così si rende conto se una donna può continuare a lavorare fino all'età prevista.

D. Quando aspettavi i tuoi bambini, tu non lavoravi?

R. Io, durante la mia prima gravidanza, ho lavorato al magazzino di

Buvala, da Fichera; anzi, ho lavorato, non solo mentre ero in attesa della prima bambina, ma anche quando ero incinta del secondo figlio.

D. *Ma fino a che mese hai lavorato?*

R. Il primo mese non ho lavorato perché nel mio stato era davvero problematico; poi ho ripreso a lavorare fino al quinto mese; ed è stato molto duro; invece durante la terza gravidanza non ho lavorato e, infatti, non ho avuto problemi. Ma non mi hanno messo i contributi.

D. *Tuo marito lavora?*

R. Sì, quando trova, perché qui non è che c'è un gran che! Lui è un meccanico, però le spese sono tante, le tasse aumentano e due braccia sole non bastano.

D. *Faresti fare questo lavoro a tuo figlio?*

R. Con il caporale? Penso proprio di no. Potrei accettarlo solo se lavorassimo insieme, ma da sola, non me la sentirei proprio di mandare una bambina mia di 14/15 anni con un caporale, soprattutto perché tendono ad abusare delle donne e poi dicono che la colpa è sempre nostra... no, non mi fiderei proprio.

## LA PAGA NON CAMBIA SECONDO LE INTEMPERIE

*Annamaria racconta*

Io a fare questo lavoro ho iniziato a 14 anni e ora ne ho 31. Prima c'era quella che qui chiamiamo l'*antera*, cioè la fattora che, poniamo, si rivolge a me e mi chiede se sono disposta a lavorare e quindi ti dice quanto guadagnerai e come è organizzata la giornata. Poi ci sono le amiche che magari stanno a casa e ti chiedono di venire a lavorare anche loro e allora noi amiche ci *intromettiamo* e così andiamo a lavorare insieme.

Adesso invece c'è il caporale che guida il pullman e la mattina ti preleva, ti accompagna sul posto di lavoro e poi a mezzogiorno passa a riprenderti per riaccompagnarti a casa. Lui non sa se stai bene, se stai male, se non puoi lavorare. Se la mattina non ti presenti si arrabbia e il giorno dopo ti lascia a casa.

Soprattutto chi si assenta di domenica rimane a casa. Di domenica c'è sempre da lavorare perché partono i camion e bisogna caricarli. Noi che abbiamo bambini piccoli - io ne ho uno di dodici anni e l'altro di otto - la domenica vorremmo stare insieme a casa per riposarci, per prenderci cura

della casa e dei figli, che durante la settimana quasi quasi non li vediamo. Io li lascio la mattina soli poiché alle quattro me ne vado e prima di uscire preparo il latte nel termos in modo che non accendano il gas perché potrebbero bruciarsi. Poi c'è una vicina di casa che la mattina li va a guardare, li veste, li manda a scuola. Quando nel pomeriggio si torna a casa bisogna cucinare, lavare, stirare, fare un'altra giornata di lavoro e allora non ci rimane nemmeno il tempo di fare una carezza ai nostri figli e di giocare con loro.

Siamo così stanche che li sgridiamo e poi magari ci assalgono i sensi di colpa, ma la nostra giornata è così pesante che quando arrivano le 8, le 9 di sera non ce la facciamo più e ce ne andiamo a dormire. Anche adesso che è estate, la mattina alle tre ci dobbiamo alzare e andare a lavorare.

D. *Pensi che questo fenomeno si possa cancellare?*

R. No, non credo, perché qui nel Brindisino non c'è lavoro sufficiente e devo dire che anche dopo l'incidente, dopo la faccenda dei contributi non pagati non è cambiato niente. Il costo dei contributi è aumentato e di conseguenza il datore di lavoro si rifiuta di pagarti 40 mila lire per la giornata e in più 15 mila lire per i contributi, così ti paga solo 25 mila lire e poi alla fine dell'anno può darsi che non risultino nemmeno: però si va a lavorare anche se oggi non puoi farci nulla con quella cifra.

D. *Ma il caporale ha contatti, ci sono complicità con le forze dell'ordine?*

R. Sì, negli anni passati parecchie mattine siamo stati fermati dalle forze dell'ordine che chiedevano la patente, il libretto. Il caporale ci metteva dentro 50 mila lire e poi si andavano a prendere il caffè.

Non solo le forze dell'ordine, ma anche quelli dell'ispettorato del lavoro si comportano in modo strano. Io ero presente parecchie volte e quando arrivano chiedono le generalità, le scrivono su un foglio o fanno finta di scrivere e poi prima di andare via si mettono in macchina i prodotti che raccogliamo. Se poi vai all'ufficio di un ispettorato del lavoro a Brindisi scopri che il tuo nome non esiste. Forse quei fogli vengono strappati o li compilano davanti a noi e poi finiscono chissà dove perché poi non si trovano da nessuna parte. Così io sono stata cancellata, poi sono stata cancellata dagli elenchi.

D. *Che cosa sono gli elenchi?*

R. Sono gli elenchi anagrafici che si trovano all'ufficio di collocamento dove vengono registrati i contributi versati durante l'anno.

D. *Quanti contributi mettono all'anno?*

R. Nel '91 ho messo 102 giornate ma sto ancora aspettando. Io non ho avuto neanche un centesimo e ho lavorato allora per 23 mila lire; per farmi riconoscere i contributi, ricorsi su ricorsi, documenti su documenti, carte, abbiamo fatto un macello di documenti. Chi ha lavorato e chi non ha lavorato, tutti dobbiamo restituire i soldi, ma noi abbiamo lavorato, semmai sono altri quelli che devono restituirli.

L'INPS è arrivato a sospettare che le donne si sono messe d'accordo con le aziende agricole per sfruttare l'ente. Le donne invece hanno lavorato e si sono trovate senza contributi.

Adesso danno la colpa a noi che non sapevamo niente mentre secondo me si dovrebbe indagare sugli uffici di collocamento di Brindisi, di Francavilla Fontana, perché quando a gennaio andavamo a consegnare il tesserino ci dicevano sempre di non preoccuparci, che l'ingaggio era stato fatto e che quindi potevamo andare a lavorare ma alla fine dell'anno non c'era nessuna giornata: questo significa che anche quelli dell'ufficio di collocamento hanno speculato sulle nostre spalle.

Gli uffici di collocamento dovrebbero controllare se colui che versa i contributi alle donne possiede dei terreni, invece questo non viene fatto e chiunque può andare in ufficio per chiedere di versare contributi che poi a fine anno non vengono pagati nonostante le donne abbiano lavorato quasi per 365 giorni.

D. *Ma questo controllo, secondo te, avviene?*

R. Non è stato fatto; molte aziende sono riuscite a vendere le nostre 51 giornate ad altre persone, amici, parenti, mentre noi ci siamo ritrovate senza niente, pur avendo lavorato per tutto l'anno.

D. *Avete denunciato questi fatti?*

R. Abbiamo denunciato e ci sono stati degli arresti agli uffici di collocamento di Francavilla, di Mesagne, di Brindisi, ma alla fine non è successo nulla: sono stati in prigione per un po' e poi sono stati rilasciati, mentre noi ci ritroviamo nelle stesse condizioni.

Si sono arricchiti tutti sulle nostre spalle e si sono comprati ville, palazzi, mentre noi che lavoriamo non arriviamo a niente e probabilmente non arriveremo neppure a maturare la pensione: io ho 31 anni e credo che molto presto arriverà il giorno in cui dirò basta, in cui rinuncerò a lavorare. Io penso che una donna per arrivare a 65 anni alla pensione, come dicono loro, deve lavorare stando seduta su una poltrona dietro una

scrivania, ma non può assolutamente fare un lavoro faticoso come il nostro! D'inverno lavoriamo sotto l'acqua, sotto la grandine, sotto il freddo, d'estate sotto il sole il cervello «parte». Quando arriviamo a casa non ragioniamo, finisce che ci dimentichiamo le cose. Figuriamoci se arriviamo a 60 anni!

Le mie mani e le mie gambe durante la notte non riesco a muoverle e se lo faccio, mi fanno un male tremendo, così anche le mie spalle... Noi a 65 anni non ci arriviamo perché i dolori sono tanti. Già adesso l'artrosi ci impedisce di prendere in mano gli oggetti. Durante la notte mi capita di svegliarmi e di sentire le mani addormentate, perciò devo muoverle per riattivarle.

Io l'anno scorso ho lavorato il giorno di San Giuseppe dalle 6 alle 15, nonostante una pioggia intensissima, perché il camion con i prodotti doveva subito partire. Quando sono arrivata a casa non c'era un punto del mio corpo dove non era penetrata l'acqua.

D. *E quanto ti hanno pagato?*

R. Sempre 25.000 lire. La paga non cambia secondo le intemperie.

Bisognerebbe fare qualcosa e nel modo giusto. Dopo l'incidente si sono interessati a noi, ma poi più niente. Bisogna fare qualcosa per non lasciare che si dimentichino di noi, ma qui non succede mai niente, qui «come stavamo, rimaniamo».

## **PROPRIO PER QUESTO HO DECISO DI NON AVERE ALTRI FIGLI**

*Lidia racconta*

Ho cominciato a 13 anni a lavorare e adesso ne ho 53. Troppi sacrifici. Una donna che lavora nei campi arriva alla mia età e non ce la fa più.

Ne sono successe tante di cose... non so nemmeno descriverle. In passato ci sfruttavano, si facevano 12/13 ore di lavoro.

La mia vita è stata lunga e faticosa: ogni mattina dovevo alzarmi alle 3. Dovevo uscire prestissimo con il bambino in braccio e percorrere 1 km di strada per accompagnarlo dalla nonna, poi dovevo andare a prendere il pullman. Questo mio figlio non so nemmeno io come l'ho fatto, pensate un po' che quando mi capitava di rimanere a casa lui mi riempiva di coccole e mi faceva piangere perché non poteva avere il mio affetto e io proprio per questo ho deciso di non avere altri figli.



D. *Le donne come considerano il caporale?*

R. Malissimo, ma nessuno ha il coraggio di parlare apertamente perché se ti ribelli il giorno dopo resti a casa. Proprio quest'inverno abbiamo fatto un po' di rivoluzione, ma dopo aver denunciato tutti, siamo rimaste a casa.

## TEMPI NEGATI E VIOLENZA SESSUALE

*Maria racconta*

Ho lavorato con i caporali per 25 anni, anni di duro sfruttamento... si ricorre al caporalato perché non c'è altra prospettiva di lavoro... il caporalato esiste perché forte è la disoccupazione.

D: *Come si può sconfiggere il caporalato?*

R: Non credo che si possa sconfiggere, se ognuno non fa la propria parte... Ricordo che per protestare 18 anni fa, perché morirono tre ragazze per un incidente con il pulmino, per 5/6 mesi nessuno ci ha offerto lavoro... alla fine siamo state costrette a rivolgerci al caporalato.

D: *Il caporalato è legato alla criminalità organizzata?*

R: Credo proprio di sì: è la capacità della criminalità di inserirsi in ogni forma dove c'è consenso sociale.

D: *Il caporalato incide negativamente anche sui tempi della propria famiglia?*

R: Certo, il rapporto con i figli e la famiglia è molto sacrificato: io spesso non vedevo quasi mai i miei bambini; difficile diventava anche il rapporto con mio marito... I miei figli, ma non solo i miei sono stati lasciati senza genitori per troppo tempo, ne sentivo la mancanza e sono stata costretta a portarli all'asilo privato... che disastro... sì le nostre famiglie hanno subito violenza su violenza... poi quando torni a casa la rabbia che ti porti dentro non ti aiuta a recuperare il rapporto con la tua famiglia... questo lavoro ci «uccide».

D: *Sono frequenti i casi di abusi e di violenza sessuale?*

R: Si sono verificati parecchi casi, purtroppo, molti vissuti in silenzio, per paura dei giudizi, del «marchio» di non lavorare più, per la nostra mentalità un po' provinciale... ma anche delle minacce.

## LA TRUFFA DELL'INGAGGIO

*Maria racconta*

L'ingaggio è il normale contributo obbligatorio previdenziale che il datore di lavoro deve versare alle braccianti per ogni giornata di lavoro. Spesso però accade che i datori di lavoro nell'assumere i lavoratori, appunto senza ingaggio, o non versano alcun contributo previdenziale o dichiarano la metà o un terzo delle giornate effettive di lavoro delle braccianti, operando così una totale o parziale evasione contributiva.

D: *Puoi descrivere come inizia una giornata di lavoro?*

R: Quando lavoravo io con il caporale, e parlo di almeno dieci anni fa, subito dopo avere concluso la scuola dell'obbligo, e comunque non è cambiato nulla anche rispetto ad un passato più remoto, mi alzavo alle 2,30/3,00 in estate; passavano a prendermi da casa alle 3,15 e impiegavamo almeno un'ora per arrivare ai campi dal momento che facevamo il giro degli altri paesi...

D: *Quale era l'ingaggio?*

R: Allora era 17.000 lire e 102 giornate di ingaggio anche se lavoravi per 360 giorni all'anno, e quando incominciavo io, era il mese di giugno, per i primi sei mesi di lavoro non ebbi nemmeno una giornata di ingaggio.

D: *Perché?*

R: Perché erano sicuri che io continuavo sempre a lavorare... in sei mesi ho lavorato anche di domenica, quindi solo a Natale e a Pasqua si rimaneva a casa e il giorno dopo si riprendeva il lavoro, e così il 1° maggio, festa dei lavoratori si lavorava...

D: *Ma come facevi a lavorare sempre?*

R: Sempre più magra, non lo vedi? (*voce di un'altra ragazza*)

## SE QUALCUNO DEI CAPORALI NON RISPETTA QUESTE CONDIZIONI, SI CERCA DI ELIMINARLO DAL MERCATO

*Vita racconta*

Il fenomeno del caporalato riguarda prevalentemente noi donne perché probabilmente la maggior parte delle braccianti sono donne che hanno davvero bisogno di portare a casa quelle, 30, 20 o anche 10 mila lire che i caporali decidono di darci al giorno, per non meno di 10 ore di lavoro...

Infatti, la maggior parte di noi, per l'esperienza che ho fatto, sono mogli separate con figli a carico, ragazze madri abbandonate dai loro uomini, donne vedove con figli ancora da mantenere, oppure donne con famiglie numerose per cui lo stipendio del marito non basta assolutamente... Insomma, in queste situazioni di povertà che sono frequentissime nel Meridione, la donna è costretta a trovare un lavoro e i caporali questo lo sanno bene e sfruttando la nostra condizione di necessità, ci trattano come vogliono loro... E noi non possiamo fare altro che subire le loro violenze... Gli uomini, invece, essendo più «battaglieri» e meno dimessi di noi donne è più difficile che vengono assunti dai caporali; al massimo svolgono attività meno pesanti come la potatura o la raccolta delle olive.

Le donne si sentono vittime anche perché accadono spesso casi di abuso e violenza sessuale. Avvengono soprattutto nei confronti delle ragazze più giovani e inesperte, in genere figlie di famiglie molto povere, che sono costrette a subire in silenzio i soprusi da parte del caporale per paura di non essere pagate. Le donne che decidono di «non starci» vengono cacciate e sono costrette a rimanere a casa.

*D. La donna riceve quindi una «doppia violenza»...*

R. Certamente, come lavoratrice, in quanto sono dieci ore di lavoro pesante e ininterrotto al giorno, con un'unica pausa di circa mezz'ora durante la quale consumiamo un pasto, ma lo facciamo velocemente per paura del caporale... E in questo modo aggiungiamo tensione e stress... Ma siamo sfruttate soprattutto come donne, in quanto manchiamo da casa per circa 15 ore: dalle 3 di mattina fino alle 7 di sera... i figli non riusciamo proprio a vederli perché quando noi rientriamo a casa, loro escono e quando noi torniamo dal lavoro siamo talmente stanche, sfinite, che ci limitiamo a mangiare, ci laviamo e andiamo subito a letto poiché l'indomani mattina dobbiamo alzarci di nuovo alle 3. Così ci sentiamo colpite, svuotate come mamme e mogli.

Per cui la negatività della condizione della donna del caporalato si riversa inevitabilmente sull'intera famiglia. Sia per l'orario assurdo che per la stanchezza noi donne e i nostri figli finiamo per diventare estranei, non abbiamo più occasioni e tempi di dialogo, tranne la domenica... e se ci sono bambini piccoli da crescere ed accudire, purtroppo li si deve affidare fin dal primo mattino ai nonni per tutta la settimana...

*D. E il 1° maggio si lavora?*

R. Il 1° maggio sì, perché i caporali non riconoscono quella data come festiva.

*D. Rispetto alla complessità del fenomeno del caporalato quali sono, secondo te, le responsabilità delle aziende?*

R. Le aziende, che noi chiamiamo «i padroni», hanno una grossa responsabilità perché sono proprio loro che assumono i caporali per proprio tornaconto infischiosene dei soprusi che noi donne siamo costrette a subire... Il caporale fa comodo all'azienda poiché se decide, ad esempio, che per un giorno dobbiamo lavorare il doppio delle ore a parità di salario, noi donne siamo costrette ad accettare, altrimenti il caporale ci caccia e noi perdiamo il salario... inoltre le aziende non si interessano degli orari di lavoro massacranti e delle violenze che ci vengono imposte dal caporale... le aziende pensano solo all'enorme profitto che gli proviene dall'impiego del caporale.

*D. Tu lavori ancora adesso?*

R. Sì, io lavoro però saltuariamente e comunque cambio dai 10 ai 30 caporali all'anno perché non riesco più a inserirmi in modo fisso con nessun caporale...

*D. L'ultima volta, quanto hai guadagnato e per quante ore hai lavorato?*

R. Io ho lavorato per 10 ore e ho guadagnato 54.000 lire, ma da queste l'azienda trattiene 3.200 lire (perché non ho altri figli a carico), per cui alla giornata guadagno al netto 51.000 lire.

*D. Vita, ma tu lo sai che la giornata lavorativa contrattuale, per 6 ore per una operaia comune è di L. 84.000?*

R. Sì, lo so. Penso che noi donne lo sappiamo tutte... ma io sono sempre la sola a ribellarsi e, proprio perché sono da sola, non cavo niente...

*D. Perché, secondo te, le donne stanno zitte?*

R. Ma perché hanno molta paura di perdere il lavoro, oppure di non essere pagate dal caporale per tutte le giornate lavorative che hanno svolto, perciò devono subire in silenzio questa situazione.

*D. Al di là del lavoro dei campi hai cercato altri lavori?*

R. Per donne come me e della mia età, l'unica alternativa al lavoro nei campi sono le attività di sartoria presso qualche azienda o negozio di confezioni... ma, anche lì si tratta di lavoro nero, e in un'altra forma di caporalato, poiché comunque capita che a volte non ti pagano la giornata lavorativa oppure ti danno meno di quanto ti avevano promesso e ti fanno lavorare secondo orari anche maggiori rispetto a quelli prestabiliti, in base al lavoro che c'è da sbrigare, tra l'altro versando contributi inferiori rispet-

to a quelli che per contratto ci spettano. Ci vengono imposte queste condizioni, altrimenti la aziende si rifiutano di assumerci... perciò, in tutta questa situazione, a una donna della mia età non conviene cambiare lavoro perché perderei quel poco di contributi che mi spettano e poi, molto spesso, la paga di una donna che lavora in una ditta di confezioni è inferiore rispetto a quella per il lavoro nei campi...

D. *Secondo te qual è il ruolo del sindacato e voi cosa vi aspettate?*

R. Noi ci aspettiamo che il sindacato faccia la propria parte in concerto con le autorità istituzionali e con la legge, ci aiuti e ci sostenga nel portare avanti la nostra battaglia per il miglioramento delle nostre condizioni lavorative e dei nostri salari. In un primo momento ci siamo sentite abbastanza forti grazie alla presenza del sindacato, poi però, e mi riferisco anche alla situazione attuale, ci siamo sentite abbandonate...

Il sindacato dovrebbe innanzi tutto incentivare i controlli sulle aziende affinché queste rispettino le condizioni di salario e di versamento dei contributi, poi, dovrebbe ribadire il rispetto verso la gente che lavora nelle campagne perché si tratta di una attività talmente dura da meritare grande dignità. Nella campagna piove e devi stare sotto l'acqua, nevicata e devi stare sotto la neve, c'è un sole battente e devi sopportare quel caldo torrido... insomma, se a tutto questo si aggiunge che prevalentemente la donna deve sopportare questa fatica per portare 1 chilo di pane ai propri figli, ci deve essere maggior rispetto nei suoi confronti... Inoltre il sindacato dovrebbe insistere per cambiare le condizioni di trasporto di noi braccianti, costrette a viaggiare tutte ammassate. Quando arriviamo sul posto di lavoro oppure torniamo a casa ci sentiamo non solo l'enorme fatica procurata dall'attività nei campi, ma anche le ossa rotte per aver viaggiato in quelle condizioni disumane. Non ne possiamo più di questa vita, siamo stanche. Io personalmente non voglio più andare sotto i caporali. Da un mese e mezzo sto a casa, ma come faccio a portare avanti la famiglia? Io sono separata e ho cresciuto da sola tre figli che ora sono grandi e devo badare a tutte le spese che ogni famiglia ha.

D. *Secondo te, l'ufficio di collocamento, che funzione dovrebbe avere?*

R. Dovrebbe semplicemente «funzionare»... Perché se davvero funzionasse, il caporalato non esisterebbe neanche.

D. *Il fenomeno del caporalato è collegato alla criminalità organizzata oppure sono due cose distinte?*

R. Io penso che esista un intreccio «a catena» molto forte fra i due fenomeni.

D. *Quali sono le differenze del caporalato rispetto a 30/40 anni fa?*

R. 30/40 anni fa i caporali cominciavano l'attività molto più facilmente poiché bastava che avessero un furgoncino e la disponibilità di qualche donna come la moglie, le figlie, le suocere, le amiche... Oggi invece, se un uomo decide di fare il caporale, deve prima chiedere il permesso agli altri caporali che già ci sono nella zona che, se glielo concedono, gli impongono le condizioni, ad esempio decidono loro l'ammontare del salario giornaliero da dare alle braccianti... se qualcuno dei caporali non rispetta queste condizioni, si cerca di eliminarlo dal mercato, gli bruciano il pulmino... in questo modo i caporali fissano insieme la quota di salario che le braccianti devono percepire in maniera tale che non si crei concorrenza tra di loro... esiste poi, per ogni paese, un caporale più potente rispetto a tutti gli altri ed è lui solitamente a decidere le condizioni di salario a cui si dovranno necessariamente adeguare tutti gli altri caporali della zona.

D. *Si parla tanto di flessibilità come precarizzazione, di legalizzare così anche il caporalato, sei d'accordo?*

R. No, così si legalizza lo sfruttamento e si fa solo un regalo alla criminalità.

## L'ESPERIENZA DELL'AUTOGESTIONE

*Teresa racconta*

Lavoro da sempre come bracciante agricola visto che i miei genitori erano contadini. Ho cominciato seguendo i miei e ho continuato poi con i caporali.

Di solito ci si alza alle ore 3, primo perché il pullman dei caporali deve fare il giro del paese per prelevare tutte le donne, poi perché si devono percorrere almeno 120 km solo per giungere sul posto di lavoro.

Si manca da casa più di 12 ore. Si inizia il lavoro con le prime luci e si finisce al tramonto con una sola breve pausa di 30 minuti a mezzogiorno, giusto il tempo di mangiare un boccone. Le ore lavorative sono minimo 7, come adesso con la stagione delle fragole, poi arriva quella delle pesche e dell'uva e allora aumenta l'orario e si fanno normalmente otto o nove ore senza interruzione. La maggior parte di questi lavori si fa stando curve l'intera giornata e nessuno può immaginare quanto sia dura, soprattutto dopo alcuni anni di questo lavoro. Quando si è fortunati, in una giornata si

portano a casa 40.000 lire, ma accade più frequentemente che si portino 28-30.000 lire.

D. *È mai accaduto che, stando sui campi, gli aerei abbiano irrorato con insetticidi?*

R. Questo succede regolarmente anche perché i campi vengono irrorati solo di giorno. Fra di noi ci sono anche donne incinte. Ci sentiamo male, ma dopo aver protestato ci hanno risposto che il veleno è dappertutto e quindi, veleno più, veleno meno...

D. *Diretti contatti con le aziende non li avete mai avuti?*

R. I contatti ci sono stati solo nel periodo dell'autogestione, ma ti assicuro che non è stato facile e nonostante tutto è durata 8 anni, dal 1986 al '93. Questi anni sono trascorsi tra mille ricatti e umiliazioni. Tra le altre cose ci pagavano molto tardi ed eravamo costrette a fare straordinari anche se non era necessario e non potevamo protestare altrimenti il giorno dopo ci dicevano di restare a casa. Mentre noi eravamo a lavorare in una azienda venivano i caporali a offrire braccia a minor costo. Tutto questo è durato fino a quando il padrone stesso ci ha tagliate fuori con la scusa di difficoltà economiche.

D. *Altre donne hanno cercato di seguire il vostro esempio?*

R. Non erano le altre a doverci seguire perché, ti assicuro, in molte erano disposte a farlo. Erano le istituzioni a dover agire e invece hanno lasciato volutamente che tutto restasse come prima, anzi peggio di prima visto che anche le ultime leggi hanno peggiorato la nostra posizione. Solo alcuni capilega, molto coraggiosi, si sono battuti per debellare la piaga del caporalato, ma sono stati puniti a sufficienza per avere osato questo.

D. *Avverto nelle tue parole molta amarezza e tanta sfiducia verso il futuro. Non riesci proprio ad intravedere in prospettiva una seppur lontana possibilità di cambiamento?*

R. Ti confesso di aver perso ogni speranza. Prego solo Dio di darmi la forza per andare avanti perché questa è l'unica cosa su cui posso nutrire speranze, se persino nel programma di un partito di sinistra di Ceglie non si è spesa neppure una parola sul caporalato, come se fosse un fenomeno a noi sconosciuto. Ceglie ha circa 20.000 abitanti e di questi almeno 3.000 sono braccianti agricoli, per cui mi chiedo come è possibile fare finta di nulla.

*Intervista a cura di Pina Mongi*

## PARLA UN CONDUTTORE D'AZIENDA

L'azienda, che è di mio padre, è di circa 150 ha. È ubicata sul territorio di Castellaneta. L'altra è di 5 ha e si trova nel Metapontino. I 2/3 dell'azienda sono pascoli, mentre il resto seminativi, colture cerealicole e ortofrutticoli.

D. *Lei ha mai ingaggiato la manodopera tramite i caporali?*

R. Sì qualche volta, perché la mia azienda non necessita di un enorme fabbisogno di manodopera.

L'ingaggio di manodopera è necessario per le colture intensive, mentre per quelle estensive basta meccanizzarsi e si risolve il problema.

D. *Perché si fa ricorso ai caporali?*

R. C'è il vantaggio economico di praticare il sottosalarario e non versare interamente i contributi allo SCAU, poi non si hanno fastidi burocratici. Infatti, in linea di massima, è il caporale che gestisce il versamento dei contributi decurtando il salario.

D. *Le braccianti credono il contrario. In tal caso chi fa la richiesta?*

R. A questo punto entra in ballo la connivenza fra il caporale, il collocatore, il sindacalista e un'altra figura, il prestanome che, come coltivatore, effettua la richiesta.

D. *Perché si ricorre alla figura del prestanome?*

R. Quando le aziende si rivolgono al caporale sono in difetto e scaricano tutte le responsabilità sui caporali.

D. *Secondo lei, quali sono i maltrattamenti peggiori che subiscono i braccianti?*

R. C'è un maltrattamento fisico e un maltrattamento morale. Quello fisico si verifica durante il trasporto, quando, cioè, le braccianti vengono ammassate nei pulmini, oltre agli abusi che a volte le donne subiscono da parte dei caporali. Quello morale, invece, è la continua minaccia di licenziamento che fiacca lo spirito degli operai e che essi accettano con rassegnazione. Anche quando i braccianti lavorano con zelo, il caporale trova qualsiasi pretesto per ricordare loro che, se lavorano, devono ringraziare soltanto lui.

*Intervista a cura di Renato Alfonso*

## PROPOSTE PER COMBATTERE IL CAPORALATO

di Leandro Limoccia

Si tratta di liberare l'agricoltura e il lavoro dall'illegalità e dalla criminalità. Ancora oggi non esistono leggi adeguate per punire i caporali e le aziende che si avvalgono della loro mediazione. Ancora oggi non abbiamo un sistema fiscale dell'impresa agricola. Il problema non è solo togliere il monopolio dei caporali, ma lo Stato deve fare in modo che le aziende stiano correttamente sul mercato senza il caporale.

La lotta contro il caporalato, a favore del lavoro a bianchi e neri, la qualificazione dello sviluppo, il ripristino della legalità è oggi uno degli impegni di LIBERA.

### Le proposte di LIBERA

a) Il trasporto degli operai agricoli fuori provincia e regione sia effettuato esclusivamente da mezzi pubblici; entro il territorio provinciale con mezzi propri dei lavoratori o di proprietà delle aziende agricole; si tratta insomma, di dare vita a piani regionali e interregionali per il trasporto delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli.

b) Il collocamento in agricoltura rimanga pubblico ma venga avviata una sua ristrutturazione normativa ed operativa.

c) I lavoratori accedano al lavoro inoltrando entro la fine dell'anno, tramite gli uffici circoscrizionali, le prenotazioni alle aziende agricole relative all'anno successivo.

d) I lavoratori assunti l'anno prima dall'azienda abbiano diritto di precedenza.

e) Assunzione numerica dalle liste circoscrizionali con diritto di precedenza per anzianità di disoccupazione.

f) Rispetto del contratto nazionale collettivo di lavoro senza gabbie salariali.

g) Aumento degli organi di controllo e di vigilanza.

h) Creazione di un fondo di solidarietà per i dipendenti delle aziende operanti nelle aree in crisi che integri i salari ovvero che aiuti le aziende.

i) Libretto personale giornaliero dei lavoratori, con obbligo ai datori di lavoro di vidimazione giornaliera; lo stesso libretto deve essere consegnato trimestralmente all'INPS per la verifica delle giornate di lavoro effettuate.

l) Riduzione dell'orario di lavoro giornaliero in agricoltura da 6 ore e 20 minuti a 6 ore, a parità di salario.

m) Riordino del trattamento di disoccupazione con la liquidazione delle giornate di effettiva disoccupazione.

Inoltre LIBERA ritiene che si debbano approntare misure a favore delle aziende agricole nel Mezzogiorno attraverso:

1) riqualificazione dell'intervento pubblico in agricoltura da parte dello Stato italiano e dell'Unione Europea.

2) riduzione dell'IVA, dei costi energetici e dei trasporti, con contributi regionali sul trasporto dei dipendenti delle aziende; e dei contributi SCAU ai parametri europei;

3) potenziamento della ricerca universitaria nazionale per sottrarsi alla quasi totale dipendenza dalla tecnologia estera;

4) ridefinizione e diverso uso del credito agrario in funzione degli investimenti e dell'occupazione;

5) utilizzo dei fondi pubblici comunitari, italiani e regionali d'intervento nella misura del 30% su contributi e salari contrattuali, previo accertamento del rispetto del salario contrattuale.

Oggi il problema non è solo affermare la libertà e tutelare una uguaglianza che sappia offrire a tutte e tutti stesse opportunità, poteri, diritti. Si impone una soluzione politica che elimini alla radice le origini economiche del ricorso alla intermediazione illecita nell'avviamento al lavoro e consenta alle aziende di retribuire i braccianti secondo le tariffe sindacali. Bisogna eliminare la possibilità che i caporali gestiscano il trasporto dei braccianti sul posto di lavoro. La via d'uscita dal caporalato impone una linea di sostegno per i lavoratori e per le aziende che operano in aree afflitte da crisi economica. La creazione di un fondo di solidarietà che integri i salari per i lavoratori

occupati in imprese effettivamente in crisi, l'intervento delle regioni nella gestione dei trasporti possono costituire una prima risposta immediata e contribuire a eliminare un circuito perverso che vede caporalato e crisi economica tristemente e inevitabilmente accomunati. Si impone pertanto una politica (non assistenziale, ma di vero e proprio investimento) a favore delle imprese in crisi. Alla eliminazione delle ragioni economiche del caporalato conseguirà la eliminazione di ogni «alibi» per le imprese che hanno utilizzato il ricorso al caporalato per giustificare l'esosità dei salari e la scarsa concorrenzialità delle produzioni agricole del Sud. Su queste direttrici economiche e sociali si gioca il futuro delle aree agricole di buona parte del Sud e il riscatto sociale ed economico di intere generazioni di braccianti.

Questa è una battaglia da fare insieme, innanzitutto con il sindacato e i lavoratori, l'associazionismo laico, cattolico e religioso, i movimenti e le culture del pacifismo, della nonviolenza e dell'ambientalismo e le istituzioni tutte, per il lavoro, la legalità, lo sviluppo.

### **Le proposte da attuarsi sul piano legislativo**

di Pietro Alò

1) Elevare il reato di intermediazione illegale di manodopera a reato grave con conseguente confisca dei mezzi di trasporto e previsione di adeguata pena detentiva (il fenomeno del caporalato è spesso intrecciato con la criminalità organizzata nelle truffe agli enti previdenziali e alla CEE).

2) Ridefinire il reato di uso illegale di intermediatori di manodopera a carico delle aziende, prevedendo le sanzioni amministrative e penali corrispondenti (perdita del diritto ai contributi pubblici, sanzioni pecuniarie consistenti, pene detentive).

3) Costituzione di specifici nuclei ispettivi misti per i controlli preventivi e repressivi; rafforzamento degli organici dell'ispettorato del lavoro; istituzioni di banche dati di bacino presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e collegamento informatizzato con gli sportelli di accesso (per imprese e per lavoratori) presso i comuni interessati; alle banche dati dovranno giungere, oltre i dati riguardanti gli assetti poderali e i piani culturali, anche le richieste di forza lavoro.

4) Rideterminazione dei bacini in base ai flussi storici nel mercato di lavoro agricolo comprendendo in essi i poli dell'offerta e della domanda.

5) Provvedimenti legislativi atti al recupero della piena visibilità degli immigrati clandestini (permessi di soggiorno, lavori stagionali, tutela sanitaria e previdenziale, interventi nel settore abitativo e dell'istruzione).

6) Allocazione di adeguate risorse finanziarie e specifica normativa previdenziale al fine di alleggerire il settore agricolo dalle legittime esigenze assistenziali e previdenziali di popolazioni afflitte da tassi insopportabili di disoccupazione.

7) Sviluppare una politica agricola nel Mezzogiorno volta alla ricerca, all'innovazione, alla salute e alla tutela ambientale, all'integrazione del ciclo alimentare-industriale.

8) Le regioni dovranno prevedere, all'interno dei relativi piani regionali dei trasporti, una specifica normativa e apposite risorse per lo sviluppo del trasporto pubblico e di quello privato all'interno dei bacini.

9) I comuni saranno dotati di personale e strutture per l'attivazione degli sportelli per l'incontro di domanda e offerta di lavoro; agli sportelli comunali di provenienza di forza lavoro faranno riferimento le richieste delle aziende e le liste di disponibilità di autisti privati, braccianti, linee pubbliche.

10) Alle organizzazioni sindacali è demandato il compito di rappresentare, concordare, controllare la stipula di accordi con aziende e con le rappresentanze datoriali territoriali, al fine di tutelare al meglio le condizioni di lavoro stabilite contrattualmente.

### **Le proposte in tema di regolamentazione delle assunzioni**

di Nicola Piacente

Vi è da dire che il decreto legge n. 31/1995 ha consentito ai datori di lavoro di assumere, tramite chiamata nominativa, tutta la manodopera di cui hanno bisogno, imponendo loro solo una successiva comunicazione all'ufficio di collocamento, entro 10 giorni dalla assunzione.

Tale innovazione ha sollevato consensi sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operatori del settore (uffici di collocamento). Vi è quindi da prendere atto che da più parti la liberalizzazione delle assunzioni è stata accolta con favore.

Si potrebbe proseguire su tale strada apportando dei correttivi al citato decreto legge e così consentire ai datori di lavoro che ne abbiano la

possibilità di assumere, senza un preventivo nulla osta (e senza alcuna intermediazione) per una certa aliquota del fabbisogno dell'azienda, i lavoratori di loro fiducia e per la restante aliquota i braccianti iscritti negli elenchi anagrafici (chiaramente senza l'intermediazione dei caporali), sulla base di elenchi e graduatorie predisposti ed aggiornati periodicamente dagli uffici di collocamento (in base a determinati parametri, quali l'anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici, le specializzazioni, e ciò al fine di evitare situazioni di discriminazione, attuate dalle aziende, nei confronti dei braccianti da assumere).

Tale chiamata diretta dovrebbe però comportare i seguenti oneri:

a) la tempestiva, successiva comunicazione all'ufficio di collocamento della avvenuta assunzione entro un termine brevissimo, affinché possano essere predisposti eventuali controlli (gli uffici di collocamento dovrebbero cioè assumere una funzione di ratifica della avvenuta assunzione, sulla base di un controllo successivo e non preventivo);

b) il pagamento immediato, al momento della comunicazione sopra citata – e senza rateizzazioni o sospensioni – dei contributi previdenziali, da parametrarsi sull'ammontare dei salari corrisposti; un ridimensionamento dell'ammontare dell'aliquota contributiva (da pagarsi tempestivamente) appare più conveniente per lo Stato rispetto alla previsione di una rateizzazione dei pagamenti della dilazione degli stessi per ammontari troppo esosi rispetto alle possibilità economiche delle aziende;

c) il rispetto delle norme contrattuali in materia di trattamento economico ed orario di lavoro (eventualmente da ridefinire attraverso una contrattazione decentrata, che tenga conto della effettiva capacità retributiva ed economica delle aziende operanti nelle regioni economicamente più arretrate);

d) la mancata osservanza di tali prescrizioni, nonché la mancata comunicazione dell'avvenuto licenziamento, l'assunzione effettuata per il tramite di «caporali», il mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di salario ed orario di lavoro dovrebbero essere sanzionati: con la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed al conseguimento di contributi e benefici regionali, statali e comunitari con pene pecuniarie, con la decadenza da tale tipo di chiamata lavorativa (con il ripristino cioè dell'obbligo della richiesta di assunzione presso gli uffici di collocamento, secondo il regime previsto dalla legge 83/1970).

Altrettanto opportuna appare la soppressione degli uffici SCAU e lo

spostamento delle competenze e prerogative di tali uffici direttamente in capo all'INPS (riforma questa tra l'altro già prevista).

Il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida e delle licenze al trasporto delle persone dovrebbe essere interdetto nei confronti di quanti svolgono attività di intermediazione illecita nell'avviamento al lavoro della manodopera.

Invece sul piano repressivo:

1) andrebbero inasprite le pene previste dall'articolo 20 della legge 83/1970 in materia di intermediazione illecita nel collocamento della manodopera. Tale reato dovrebbe essere sanzionato con la reclusione superiore ad anni 4 e la multa, tanto da rendere ad es. facoltativo l'arresto in flagranza. La norma incriminatrice dovrebbe essere tra l'altro estesa nuovamente al datore di lavoro e non solo al caporale.

2) Andrebbe prevista una aggravante ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. nel caso di infortuni o decessi sul lavoro in cui vengano coinvolti lavoratori assunti in violazione della legge 83/1970.

3) Opportuno sarebbe un ampliamento delle ipotesi punite dall'articolo 12 quinquies I comma della legge 356/1992, affinché venga punita l'attribuzione fittizia di beni, quali gli autoveicoli, posta in essere al fine di agevolare la commissione di reati in violazione della legge 83/1970. La condanna per taluno di tali reati dovrebbe prevedere, quale sanzione accessoria, la revoca definitiva della patente di guida e della autorizzazione al trasporto delle persone, nonché la confisca degli automezzi impiegati per il trasporto clandestino della manodopera.

PARTE SECONDA  
L'ALTRA FACCIA DELLO SFRUTTAMENTO

Io non ho patria... e reclamo il diritto di dividere  
il mondo in diseredati e oppressi da un lato e  
privilegiati e oppressori dall'altro, gli uni sono la  
mia patria, gli altri i miei stranieri.

*don Lorenzo Milani*



## L'IMMIGRAZIONE NON COME EMERGENZA, MA COME RISORSA PER COSTRUIRE UNA SOCIETÀ NUOVA

di Leandro Limoccia

C'è un passo nel libro di Edmond Jabes che recita: «Ho lasciato terra che non era la mia per un'altra che neppure lo è. Mi sono rifugiato in un vocabolo di inchiostro, avendo come spazio il libro; parola di nessun luogo, essendo quella oscura del deserto. Non mi sono protetto dal sole. Ho camminato nudo. Da dove venissi, non aveva importanza. Dove mi recassi non interessava a nessuno. Vento, vi dico, vento. E un po' di sabbia nel vento».

Il vento ha stroncato Qamil Mersin, un albanese di trentasei anni, morto assiderato la notte dell'undici dicembre 1995 alla periferia di Milano; per Papa Samba, un giovane senegalese di venticinque anni, lunedì sera 11 dicembre 1995, la sabbia si è tradotta in violenza: a Lecce è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di vigili urbani per aver esposto abusivamente la sua mercanzia; la solitudine del vento e della sabbia a Brindisi nel dicembre del 1995 ha prodotto disperazione per due clandestini, un iraniano e un iracheno, che per non essere respinti si sono tagliati i polsi. Ancora ragazze e donne albanesi, le loro speranze sono state soffiate dal vento e hanno trovato solo sabbia umida: clandestinamente arrivate a Bari, con la promessa di lavoro o di matrimonio, costrette a prostituirsi per forza; la maggior parte sono giovanissime, permangono sei mesi a Bari e poi vengono mandate via verso un'altra città d'Italia.

Siamo alla fine del marzo 1996 quando viene scoperto a Bari, città che fungeva da base, il mercato internazionale delle ragazze dell'Est; molte donne vengono sequestrate, minacciate, rivendute. La prostituzione è la nuova forma di schiavitù. Le ragazze nigeriane, ad esempio, sottoposte al rito woo-doo, devono pagare il famigerato IOAN, il debito contratto prima della loro partenza, se vogliono avere la libertà, mentre per altre ragazze, le albanesi, la loro storia di sfruttamento finisce con la sparizione e l'uccisione.

Il rito woo-doo è un «contratto», un giuramento, un mezzo di stregoneria, che abitualmente viene imposto alle ragazze; ci sono vari modi di esercitare il woo-doo; il più diffuso è quello di portare le ragazze a mezzanotte in un cimitero, togliere loro qualche pelo dal pube o dai capelli, oppure qualche unghia, e con degli strumenti, ad esempio delle bambole, far loro giurare di mantenere la promessa per pagare i 50 milioni. Il rito woo-doo prevede per chi non rispetta tale giuramento la maledizione a vita, oppure, alla prima notte di temporale, che il tuono colpisca a morte la fedifraga.

Questo triste elenco, di disperazione e sofferenza, al momento pare purtroppo non aver fine.

Gli immigrati sono presenti soprattutto nelle grandi città: lavorano nei servizi di pulizia e facchinaggio nelle stazioni di servizio, nei bar, nei ristoranti, nei garage; altri esercitano «l'ambulanzato di strada», mentre le donne lavorano come collaboratrici domestiche a domicilio.

Nel Nord Italia è l'industria che offre maggiori opportunità di lavoro, mentre nel Sud sono numerosi i braccianti agricoli e gli operai assunti con rapporti di lavoro precari e illegali. Oggi per molte donne immigrate l'unica possibilità di sopravvivenza è data dalla prostituzione.

Questi e altri immigrati rappresentano l'insolenza di esistere, il fiato della «diversità» che avanza sul collo delle democrazie opulente e grida la fine di tutti i terrori quotidiani che questi popoli sono costretti a subire da parte della subcultura generalizzata, disseminata negli sguardi dell'ordinario e nelle burocrazie «fredde» delle istituzioni.

Qamil Mersin, Papa Samba, i clandestini di Brindisi, le ragazze di strada e tanti altri ancora non devono passare come una grigia ineluttabilità, essi ci insegnano a capire, a riflettere, per agire con concretezza su una parte di umanità, la più indifesa, ma certo la più coraggiosa che sopravvive ad ogni tipo di barriera sociale e a ogni forma di pregiudizio culturale.

Non ci saranno muri che fermeranno la fame dei popoli e la loro sete di giustizia. Occorre dare inizio alla riconquista dell'uomo che soddisfa i propri bisogni in proporzione ai bisogni di tutti, sapendo che un'immensa parte di uomini e donne soffre ancora fame, miseria e coercizione: interi popoli sono affondati nell'ingiustizia, nel sottosviluppo, depredati della loro cultura e del diritto alla vita, per permettere a una minoranza dominante, la nostra, paesi del Nord, di usufruire di un benessere eccessivo che mette in pericolo il futuro dell'intero pianeta.

Dobbiamo denunciare i governi nazionali che hanno determinato queste contraddizioni e che si sono resi responsabili di una mancata e risoluta politica di cooperazione per promuovere lo sviluppo; non è un caso che oggi la cooperazione italiana sia caratterizzata da uno stato generalizzato di degrado e paralisi, di inefficienza funzionale e da una caduta ideale senza precedenti. Bisogna invece mirare a un riequilibrio dei rapporti tra Nord e Sud, per evitare che paesi poveri siano alla mercè dei paesi ricchi. Oggi più che mai. Siamo nel Duemila e il colera semina ancora morte nel Sud America; il 60% di persone a Nairobi vive nelle baracche e trentamila ragazzi sono costretti per sopravvivere a prostituirsi e annusare la «colla» per non avvertire il morso della fame. L'Africa vede riapparire lo spettro della carestia: tutto ciò non avviene per colpa della natura, ma per precise cause politiche e di sviluppo.

Oggi il Fondo monetario ha un potere spaventoso, controlla l'economia del Sud, detta condizioni impossibili ai paesi poveri e questo è quanto di più ingiusto ci possa essere. A ciò si aggiunga l'insensatezza della politica del denaro facile praticata dai governi e dalle banche del Nord e la dissipazione dei finanziamenti ricevuti dai paesi del Sud. Non solo, la situazione del debito è ulteriormente peggiorata grazie alle politiche economiche di sfruttamento praticate dai paesi capitalistici.

L'annullamento e la riduzione del debito, il rientro dei capitali esportati possono essere strade valide da percorrere; si tratta di offrire ai paesi del Sud del mondo le possibilità di uno sviluppo autodeterminato dai bisogni, dalle vocazioni, dalle risorse che riequilibri la redistribuzione del reddito e dello sviluppo. Tutto questo deve essere legato alla nuova idea di cooperazione. Purtroppo, invece, sembra che anche il nostro paese abbia «archiviato» il Sud.

Il punto oggi, allora, è semplice: da che parte vogliamo stare, con i ricchi o con i poveri? La differenza non è solo tra chi ha e chi non ha, poveri sempre più poveri e ricchi sempre più ricchi, ma anche tra chi sa e chi non sa: gli strumenti del sapere e un uso sociale della tecnologia al servizio dell'uomo e della natura debbono essere per tutti opportunità di conoscenze e quindi di liberazione; ma ciò rimane appannaggio dei paesi del Nord per fini di sfruttamento e potere. Il 20% del mondo sfrutta l'80% delle risorse del pianeta.

Padre Alex Zanotelli dice che questo sistema di rapina è «peccato» e individua tre aree di intervento su cui esercitare l'azione politica, culturale,

sociale di cambiamento strutturale al Nord come al Sud. Primo, il polo economico-finanziario (le multinazionali hanno un volume di affari che corrisponde a circa la metà dell'intera produzione mondiale; le cinque nazioni più industrializzate controllano il 41% dei voti all'interno del Fondo monetario internazionale). Secondo, il polo militare: non dimentichiamo che oggi l'Italia spende quotidianamente 70 miliardi in armamenti, mentre tutto il pianeta utilizza la cifra inaudita di due milioni di dollari al minuto mentre ogni giorno 35.000 bambini muoiono di fame e di malattie. L'obiettivo da perseguire deve essere non solo la riduzione drastica delle spese per gli armamenti, ma anche l'istituzione e il riconoscimento ufficiale di una organizzazione per la difesa popolare nonviolenta. Terzo, il polo dei mass-media (quasi tutta l'informazione mondiale è controllata da sole cinque grandi agenzie di stampa). Noi avvertiamo che un legame forte tra questi tre poli sta diventando invece l'internazionalizzazione delle mafie: traffico del nucleare, delle armi e dei clandestini, riciclaggio del denaro sporco nei circuiti legali e nei sistemi creditizi e gestione occulta di alcuni canali di informazione.

Allora bisogna compiere precise scelte dalla parte dei poveri per cambiare consumi e sistemi di vita e nel contempo realizzare forme di partecipazione democratica che rendano protagonisti i soggetti sociali dell'interdipendenza. Anche per questo urge una profonda e radicale riforma dell'ONU che preveda la partecipazione delle ONG, degli enti di volontariato internazionale, dei movimenti di liberazione per realizzare una organizzazione non solo degli Stati, ma anche dei popoli.

Questa è una battaglia per l'affermazione dei diritti: c'è un filo che lega le condizioni, l'assenza di futuro dei neri, dei meticci, ma anche dei bianchi, dei senza voce, degli svantaggiati, dei tossicodipendenti, degli omosessuali. Questi non sono solo il volto in ombra che la civiltà del consumo non può più rimuovere, ma soggetti scatenanti, attivi, contraddittori per ridefinire politiche, scelte, strategie e risposte nuove per il bene comune.

Ciò deve rappresentare un cammino forte di amore e di solidarietà. Una solidarietà non fine a se stessa, non mera assistenza, ma che chiede diritti e uguaglianza; una solidarietà che si fa progetto per cambiare lo stato di cose esistente.

## LE STORIE

a cura di Leandro Limoccia

*Le interviste che seguono vogliono essere una sorta di esplorazione del quotidiano inteso quale luogo in cui gli uomini e le donne, con il proprio agire, appaiono individui coscienti e al contempo propongono processi di innovazione e trasformazione sociale e individuale*

*Ma sono anche storie che parlano di persone ingannate, ricattate, sfruttate, torturate, uccise.*

*Seguono poi le voci di Mirco, volontario della comunità «Papa Giovanni XXIII» fondata da don Oreste Benzi e di monsignor Raffaele Nogaro, vescovo di Caserta.*

*I mondi vitali che qui consideriamo sono costituiti da quel popolo di «senza diritti», di cui parlava Giorgio Ricordy, che rendono visibili le mille difficoltà che la vita quotidiana costringe ad affrontare, ma anche la concreta possibilità di scegliere percorsi alternativi sui quali costruire una solidarietà diversa\*.*

### NEL MIO PAESE C'È LA DITTATURA, NON SI PUÒ VIVERE

Mi chiamo Jean, ho 25 anni e vengo dallo Zaire\*\*. Nel mio paese c'è la dittatura, non si può vivere; hanno cambiato tutto, pure il nome dei cristiani, i nomi dei fiumi, dei soldi. Il mio paese si chiamava Congo belga e dal 1968 è diventato Zaire. Il mio vero nome è Masaki, ma l'ho dovuto cambiare.

\* Dove non altrimenti indicato, le interviste sono a cura di Leandro Limoccia.

\*\* L'intervista si è svolta prima degli avvenimenti che nel 1997 hanno portato alla caduta del regime di Mobutu e al mutamento del nome dello Zaire in Repubblica democratica del Congo. [N.d.R.]

Nel mio paese ero disoccupato. Io sono diplomato in pedagogia; dopo la scuola avevo bisogno di lavoro, volevo sistemarmi, ma nel mio paese c'è la dittatura e crisi di lavoro. Le università sono chiuse, non ci sono libri, professori e non funzionano neppure i trasporti. Non ho avuto la possibilità di fare l'università.

Sono nato in una famiglia cristiana; siamo tre fratelli e tre sorelle; la mia famiglia è povera e poiché nessuno lavora, viviamo alla giornata. Io sono stato fortunato perché ho studiato.

Per venire in Italia ho fatto enormi sacrifici e dopo tanto tempo finalmente ho raccolto la quota del biglietto Zaire-Fiumicino: 700.000 lire. Sono venuto in Italia per studiare o per lavorare.

D. Sei regolarizzato?

R. No.

D. Che lavoro hai fatto in Italia?

R. Sono arrivato a Fiumicino nel '91, ho cercato subito lavoro, ma invano. Ho venduto scarpe, vestiti; compravo merce a Napoli a 2.000 lire e la vendevo a 4.000 lire: calze, giocattoli, cinture. Il guadagno era poco per pagare la casa, perciò, come tutti gli immigrati, ho preferito lavorare nei campi e sono venuto a Caserta nell'aprile del '92: stavo al ghetto Mâdonnella nella zona di Casapesenna. Nei campi sono stato quasi un mese e poi a maggio ho trovato lavoro in una ditta che consegna merce a domicilio.

D. Quanto guadagnavi e per quante ore di lavoro?

R. Lavoravo dalle 7.30 del mattino alle ore 13 o 13.30. Poi dalle ore 15 alle 20.30 e guadagnavo 700.000 lire al mese. Lavoravo al deposito e sul camion; aprivo il deposito, caricavo, scaricavo la merce, la mettevo in ordine e la consegnavo; poi dovevo io caricare il camion per il giorno successivo. Ho fatto questo lavoro da maggio '92 a luglio '94: una grande fatica, dovevo pulire anche il deposito e riparare le pedane.

Devo dire che la merce venduta era illegale e le persone che mi davano lavoro sono legate alla criminalità organizzata. Ho denunciato al padrone che uno dei suoi cognati rubava la merce dal deposito; il cognato mi ha minacciato: «Guarda che tu puoi morire». Ho avuto paura e sono andato via.

Ho lavorato a Caserta nei campi, dalle 8 del mattino alle 16, e guadagnavo 35.000 lire. Poi ho cambiato ghetto e sono venuto al ghetto di Villa Literno (Caserta) e adesso vendo generi alimentari.

D. Mi hai detto che conosci altre storie di sfruttamento?

R. Sì, a San Cipriano di Aversa un mio amico lavora come benzinaio dalle otto alle venti e guadagna 900.000 lire al mese; alle dodici non ritorna a casa, lavora continuamente, anche quando mangia e pure la domenica, dalle ore 8 alle 20 senza ferie.

Poi sempre a San Cipriano, un altro amico mio lavora in un negozio di alimentari, grani, prodotti per animali, dalle 7 alle 20 o 21, dipende dalla giornata e lavora anche il giovedì pomeriggio, quando i negozi sono chiusi al pubblico; mette in ordine la merce e pulisce il locale. Guadagna 800.000 lire al mese, anche lui senza contributi, naturalmente.

D. Riesci ad inviare soldi ai familiari?

R. Sì, con tante difficoltà: una o due volte l'anno, dipende dalle stagioni; mediamente invio 160.000 lire.

D. Il recente decreto sull'immigrazione vi aiuta?

R. C'è molto lavoro nero, questa è l'unica possibilità per noi; le ditte non vogliono pagare i contributi e quando non servi più ti mandano via e spesso senza pagare la liquidazione. Oppure ti dicono: «Io ti pago 800.000 lire al mese e tu provvedi per i contributi». Questi sono i casi più fortunati, ma tantissimi altri sono ancora più sfruttati; i padroni non vogliono i regolari e con questo decreto molti sono stati licenziati.

D. C'è l'ombra della criminalità organizzata che sfrutta la vostra condizione?

R. Eccome! Ci utilizzano, ci sfruttano, ci fanno fare lavori in nero; poi c'è la prostituzione, in particolare nigeriana e adesso slava e albanese, gestita dalla criminalità.

D. Qual è la tua speranza?

R. La mia speranza è lavorare con i contributi INPS, dare una mano alla mia famiglia nello Zaire e fare... una vita normale.

## TUTTI PENSANO DI RITORNARE

Mi chiamo Youkumba, ho 32 anni e il mio paese d'origine è il Burkina Faso. Sono arrivato in Francia con l'aereo circa tre anni fa per una conferenza e ho preso il treno per l'Italia.

D. Adesso che lavoro fai?

R. Faccio lavori saltuari: il falegname, il muratore, qualunque cosa

trovi. Devo dire che adesso non posso più fare lavori pesanti in seguito a un incidente in cui ho perso il tallone del piede destro.

Prima lavoravo per otto ore e guadagnavo 50.000 lire al giorno, ma sono un caso straordinario perché i miei connazionali non guadagnano questa cifra.

D. *Sei regolarizzato?*

R. Io sono quasi regolare, perché ho avuto il permesso di soggiorno dopo l'incidente.

È successo il 19 febbraio 1994; sono stato investito da una macchina che non si è nemmeno fermata a vedere quello che mi ero fatto. Sono stato tutto il giorno in ospedale, dopo di che ho intentato un processo contro ignoti, auspicando un risarcimento attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. Finora non sono stato risarcito dall'assicurazione, perché purtroppo la compagnia mi chiede di dimostrare l'esistenza della stessa legge nel mio paese, legge che naturalmente non esiste.

D. *Perché sei venuto in Italia? Con quali speranze, con quali prospettive?*

R. La mia prospettiva era quella di studiare informatica, solo che quando sono arrivato in Italia mi sono reso conto di non poter studiare senza il permesso di soggiorno, che fra l'altro si può ottenere solo avendo già un lavoro, ma per avere il posto di lavoro ti chiedono il permesso di soggiorno.

D. *Cosa pensi del decreto sull'immigrazione?*

R. È una legge sbagliata, perché hanno pensato che il problema dell'immigrazione possa essere risolto come un problema di ordine pubblico, ma in realtà non è così.

D. *Secondo la tua esperienza, le istituzioni che cosa dovrebbero fare per migliorare le condizioni degli immigrati?*

R. Partendo proprio dalla critica all'ultimo decreto, secondo me, sarebbe opportuna una sanatoria totale che dia il permesso di soggiorno a chiunque resti in Italia alla data dell'entrata in vigore di questo decreto. A partire da questa data chi, dopo un anno o due, non riesce a trovare un lavoro non potrà rinnovare il permesso.

D. *Ricordi qualche situazione di particolare sfruttamento rispetto alla tua esperienza di lavoro?*

R. Quando facevo il muratore guadagnavo circa 30.000 lire al giorno, per più di dieci ore lavorative e si trattava di un lavoro molto faticoso; in

una fabbrica di cassette sita a Mondragone, dove mi davano 2.500 lire all'ora, per cui per guadagnare 25.000 lire dovevo lavorare per dieci ore e non era facile.

D. *Pensi di tornare al tuo paese di origine?*

R. Tutti pensano di ritornare. Io ho lasciato la famiglia, mia mamma, i miei fratelli. Finora non ho legami qui in Italia, ma se trovassi un lavoro fisso o un affetto importante, allora potrei rimanere e magari tornare al mio paese, in Africa, per fare visita alla mia famiglia. Se non trovo nulla in Italia dovrò andare altrove.

D. *Le chiese, il volontariato, le associazioni, vi sono vicine?*

R. Sì, soprattutto le associazioni di volontariato sono molto vicine in questo momento agli immigrati, li aiutano per le pratiche, per vedere cosa si può fare con quei datori di lavoro che non accettano di fare il contratto di lavoro perché non vogliono pagare i contributi e non intendono regolarizzare nessuno.

D. *Conosci immigrati che da sfruttati diventano sfruttatori? O immigrati caporali che organizzano la manodopera?*

R. Conosco alcuni casi di immigrati che, essendo in Italia da tempo e avendo quindi il permesso di soggiorno, affittano o vendono il proprio permesso ai connazionali, scambiando le foto per consentire loro di fare il viaggio in Africa e di ritornare in Italia. Il permesso di soggiorno viene venduto a cifre elevatissime. In particolare ho affrontato direttamente con la mia ambasciata il caso di un permesso di soggiorno pagato circa un milione e mezzo di lire. A volte il permesso si paga persino 4 milioni.

C'è poi anche lo sfruttamento operato da immigrati caporali sugli immigrati stessi.

D. *In questa zona che tipo di lavoro si trova?*

R. A Villa Literno soprattutto il lavoro di campagna e in particolare la raccolta di frutta, ma dopo l'incendio del ghetto è diminuito anche questo tipo di lavoro.

D. *Ci puoi parlare di questo incendio del ghetto, come e quando è avvenuto?*

R. Era la notte tra il 15 e il 16 settembre 1994. Verso mezzanotte quelli che erano presenti hanno visto fuggire una macchina e subito dopo c'è stata l'esplosione. Non si sa chi era in macchina, ma non credo che sia stato un immigrato perché questi non avrebbe avuto alcun interesse. L'incendio è iniziato a mezzanotte meno cinque, i carabinieri che sono

arrivati sul posto hanno parlato di mezzanotte e dieci. Cosa strana nel ghetto c'era una cisterna che avrebbe dovuto portare l'acqua e che invece era vuota. Quando è scoppiato l'incendio nessuno ha chiamato subito i soccorsi e anche questo è molto strano. Franco Michitello, uno stretto collaboratore del sindaco, che era passato dal ghetto con il sindaco intorno all'una, ha dichiarato di non aver visto nulla e che l'incendio era cominciato un'ora e mezza dopo. Mi chiedo che cosa facesse il sindaco lì, a quell'ora; perché i vigili e i carabinieri hanno dato orari diversi sull'origine dell'incendio e perché non è stata chiesta la testimonianza di nessun immigrato\*.

### SONO ARRIVATA A BARI CON UN GOMMONE

Mi chiamo Eva, ho 22 anni e arrivo dall'Albania. Sono venuta in Italia perché, dopo la separazione da mio marito, avevo bisogno di lavoro. È stato un amico di famiglia che mi ha aiutato a lasciare il mio paese.

*D. Come sei arrivata, con quali mezzi e soldi?*

R. Sono arrivata a Bari con un gommone. Ho pagato il proprietario del gommone, un albanese, e a Bari mi aspettava un uomo italiano. I soldi li ho avuti dalla mia famiglia, anche se in Albania c'è una situazione di estrema povertà, ereditata dal comunismo. In alcuni casi esiste persino il problema di reperire il cibo. La mia famiglia è di tipo patriarcale: io vivevo con suocero, marito e figlio e lavoravo con i miei suoceri nel loro caseificio.

*D. Appena sei arrivata che cosa hai fatto?*

R. Sono stata portata a Verona dove abitavo con l'amico di famiglia e alcune ragazze albanesi prostitute. Dopo le prime sere, passate a casa, sono stata costretta a lavorare sulla strada. Questo «amico» albanese mi costringeva alla prostituzione e mi picchiava.

Sono stata costretta da minacce e ricatti: è stato usato il mio bambino in Albania «...se vuoi bene a tuo figlio...».

\* Francesca Coletti di *Nero e non solo* racconta: «La cosa importante da dire è che non si è mai fatta chiarezza sull'incendio al ghetto: la versione ufficiale è che si è trattato di un incidente; però va detto che la stessa notte, circa mezz'ora dopo l'incendio a Casal di Principe sono stati bruciati i portoni di case in cui abitavano immigrati. Ciò lascia supporre che i due episodi siano collegati e che siano stati parte di un unico progetto».

*D. Dovevi pagare qualcuno? Quanto? C'era un'organizzazione criminale dietro?*

R. Sì dovevo pagare il ragazzo albanese: tutto il ricavato finiva nelle sue mani. Riguardo alla criminalità organizzata... penso di sì e che sia di stampo albanese.

*D. Cosa si deve fare, secondo te, per eliminare la prostituzione?*

R. La prostituzione è un lavoro molto antico; andrebbero incentivate opportunità di lavoro per le donne nei paesi di origine. Mio padre ha spinto molto perché venissi in Italia, perché nella mentalità della mia gente una donna separata è considerata prostituta.

*D. Come hai smesso e perché e cosa fai adesso?*

R. In seguito ad un grave incidente con il motorino, ho incontrato dei carabinieri che mi hanno portato nella comunità «Papa Giovanni XXIII» di don Oreste Benzi. Odiavo quel genere di lavoro. Ora vivo in una famiglia e aiuto nei lavori di casa. Ho un impiego saltuario come colf e sono contenta.

Ma è stato molto difficile lasciare il giro. Ho subito violenze sia fisiche che psicologiche di vario genere: sono stata percossa, messa in una vasca di ghiaccio... e infine sono stata ricercata per un lungo periodo.

*D. Qual è la tua speranza per il futuro?*

R. Avere una famiglia e poter stare con mio figlio. Approfondire la conoscenza della comunità per una nuova vita.

### QUALCUNO MI HA DETTO CHE AVREI FATTO LA FOTOMODELLA

Mi chiamo Cristabel, ho 23 anni e vengo dal Benin (Nigeria). Sono venuta in Italia perché qualcuno mi ha detto che avrei fatto la fotomodello. Sono arrivata con l'aereo e mi era stato pagato tutto.

*D. Sei regolarizzata?*

R. Adesso sì.

*D. Qual è la condizione del tuo paese e della tua famiglia?*

R. La condizione del mio paese è abbastanza povera, non come in Italia. A Lagos c'è molta violenza e droga. Gli usi e costumi sono belli ma rigidi. La mia famiglia invece sta abbastanza bene economicamente. Mio padre è preside di una scuola, mia mamma è casalinga. Ho due fratelli di cui uno vive in Giappone e una sorella sposata con figli. Ci vogliamo molto bene!

D. *Di cosa ti occupavi nel tuo paese?*

R. Studiavo lingue alla Secondary School.

D. *Appena sei arrivata che cosa hai fatto?*

R. Ero in casa con altre ragazze e un giorno mi hanno detto: «Questo è il lavoro che devi fare».

D. *Ci parli del tuo lavoro di strada?*

R. È orrendo, pericoloso, non credevo di arrivarci. Tutte le sere sei lì in pericolo. Anche la polizia ce l'ha con te e per tutti sei una puttana! Cercavo cose belle, soldi e ho trovato questo soltanto.

D. *Dovevi pagare qualcuno?*

R. Sì, dovevo pagare 50 milioni e penso che dietro ci sia un'organizzazione cattiva, grossa.

D. *Ci sono responsabilità politiche del tuo governo, ma anche dell'Italia, per il mercato della prostituzione?*

R. Nel governo del mio paese c'è tanta corruzione e per loro questo è guadagno. Il mio paese è colpevole! Se l'Italia non è responsabile del tutto direttamente, lo è indirettamente perché guarda e tace.

D. *Come hai smesso e perché?*

R. Ho conosciuto il mio attuale ragazzo che mi ha aiutata a uscirne facendomi conoscere don Oreste e la comunità. Adesso vivo in una famiglia; lavoro in casa e sto cercando un'occupazione fuori.

D. *È facile uscire dal giro?*

R. Non è facile perché devi trovare qualcuno che ti aiuti a pagare il debito di 50 milioni. Nel mio paese non posso tornare così facilmente e se non pago è nei guai la mia famiglia: minacciano di fare del male a chi hai in Nigeria. Molte di noi subiscono anche il woo-doo.

D. *Qual è la tua speranza per il futuro?*

R. Voglio sposare il mio ragazzo e fare due figli. E voglio rimanere vicina alla comunità.

## SENZA DI ME NON RIUSCIREBBERO A MANGIARE

*Altin ha 16 anni. È arrivato in Italia nel 1994 con un passaporto falso.*

In Italia faccio il bracciante agricolo. Fino all'estate del 1995 guadagnavo 20-25.000 lire al giorno. Ora 35.000 lire. Al lavoro mi porta un autista con un furgone, insieme ai lavoratori italiani.

D. *Come sono i rapporti con i lavoratori italiani?*

R. Non sempre sono buoni, qualcuno, quando il fattore o il padrone ci paga la giornata in piazza, ci accusa di togliere il lavoro agli italiani.

D. *Quanti giorni riesci a lavorare in un mese e quante ore lavori al giorno?*

R. Da dieci a quindici giorni. Ore ne lavoro a volte sei, a volte tutto il giorno, anche dodici o tredici, guadagnando quasi il doppio.

D. *Riesci a mettere soldi da parte con paghe così basse?*

R. Sì. Io non ho l'automobile, non ho il telefono, non compro vestiario, uso vestiti già usati, non ho divertimento e vivo in una casa con altri sette, otto, e a volte più di dieci albanesi, dividendo le spese di fitto e di cibo. I soldi risparmiati li mando ai miei genitori e all'unica sorella non sposata in Albania: senza di me non riuscirebbero a mangiare.

*Intervista a cura di Angelo Leo*

## LA TRAVERSATA SEMBRAVA NON FINIRE MAI...

Mi chiamo Rilot e anch'io sono arrivato clandestino in Italia con uno scafo. Era il 1994, eravamo in più di 40, la traversata sembrava non finire mai. Ho trovato subito lavoro in campagna. Raccoglievo verdure per 20.000 lire al giorno. Ora se non mi danno 35.000 lire al giorno come agli italiani, non ci vado, ma ci sono albanesi che ancora guadagnano 20.000-25.000 lire al giorno.

D. *Non è vero che in Albania gli europei e gli americani hanno costruito e trasferito le industrie?*

R. Sì, hanno messo su la Coca-Cola, una industria di scarpe. Quasi nessuna delle vecchie fabbriche, invece, funziona.

D. *Ma non è stata avviata la riforma agraria con l'affidamento della terra ai contadini?*

R. Sì, sono state sciolte le cooperative statali, ogni famiglia può chiedere circa 2 ettari di terra, ma non ci sono mezzi meccanici, i trattori delle cooperative o sono rotti, o sono stati rubati. Come può una famiglia di 6-8 membri ma anche di 10-12, perché in Albania le famiglie sono quasi tutte numerose, lavorare la terra con il solo possesso della zappa e riuscire a sfamare tutti? Per questo quasi tutti i giovani albanesi rischiano di morire in Adriatico pur di raggiungere l'Italia e il resto d'Europa: quando non si

ha nulla, si è capaci di fare tutto, attraversare il mare senza metter la testa fuori dalla stiva o attraversare l'Europa chiuso in un cassone di un TIR.

D. *I lavoratori italiani sono contrari alla vostra presenza?*

R. Sì, qualcuno è andato anche dal sindaco per farci cacciare.

D. *E voi come reagite?*

R. Niente, appena possiamo ci spostiamo al Nord; gli albanesi in questo territorio sono pochi, e cambiano continuamente zona.

D. *C'è qualcuno che vi aiuta in Italia, oltre ai vostri connazionali regolarizzati?*

R. I clandestini come me sono aiutati solo dai centri di accoglienza, dalla chiesa, dai volontari antirazzisti. Più spesso succede invece che veniamo sfruttati.

D. *Ma il sindacato non vi aiuta? Non ha un centro per la vostra assistenza?*

R. Sì, ma può farlo solo con gli immigrati regolarizzati o che sono nella condizione di essere regolarizzati; con quelli come me, e siamo la maggioranza, non può farlo, altrimenti la nuova legge li punisce. Per questo siamo costretti ad accettare qualsiasi condizione di lavoro.

*Intervista a cura di Angelo Leo*

## LA VOCE DI UN VOLONTARIO

*Mirco ha 24 anni e racconta della comunità «Papa Giovanni XXIII» di Rimini, dove lavora come volontario.*

La comunità è nata per la promozione religiosa degli adolescenti e la sua vocazione consiste nel conformare la propria vita a Gesù, povero e servo, e nel condividere la vita degli ultimi.

I membri della comunità si propongono, oltre alla condivisione diretta, anche di rimuovere le cause che creano il bisogno, impegnandosi nel sociale, con un'azione nonviolenta per un mondo più giusto. Essere voce di chi non ha voce: portatori di handicap fisici e psichici, minori in difficoltà, barboni, nomadi, tossicodipendenti, prostitute, orfani non adottabili e affetti da AIDS. Tutti trovano nella nostra comunità casa, famiglia, figure disponibili a condividere la vita con loro.

Il sogno che la comunità porta avanti e propone alla Chiesa e alla società

è la gratuità. La comunità è presente in quasi tutta Italia e in varie zone di missione (Zambia, Sierra Leone, Brasile, Cile, India, Tanzania, Russia) ed è composta da persone che hanno riconosciuto in sé questa vocazione».

D. *Come è nata l'idea di stare vicino alle ragazze che fanno il lavoro di strada e qual è il ruolo che svolgete?*

R. L'esperienza della strada è nata diversi anni fa, in un primo momento attraverso l'approccio con i bambini. Don Oreste già da alcuni anni ha avvicinato il mondo della prostituzione. La nostra vocazione ci richiama ad essere con i poveri lì dove sono, perché ci è sembrato di capire che in questo momento storico la prostituzione costituisce una vera forma di povertà. Per le ragazze è importante sapere che noi ci siamo, diamo loro la possibilità di potere cambiare vita, di stare insieme. Le ragazze che lavorano sulla strada sono costrette – con maniere molto forti – a prostituirsi. Noi crediamo che siano schiave nelle mani del racket, di organizzazioni mafiose. Le ragazze in prevalenza provengono dall'Africa, Albania, ex Jugoslavia, Grecia, Russia; le nostre italiane, invece, lavorano in appartamento. È difficile poter riassumere il vissuto di ognuna delle ragazze che abbiamo avuto modo di incontrare; in molti casi è segnato dalla violenza del racket, in altre situazioni dalla povertà, in altre da situazioni familiari difficili.

D. *Chi sono le persone che generalmente frequentano le ragazze?*

R. Dalle ragazze nigeriane vanno persone molto giovani, dai 22 ai 35-40 anni e appartengono ad una classe media; mentre dalle ragazze albanesi e slave vanno persone dai 30-35 anni ai 45-50 anni. Tutte queste persone generalmente sono molto sole, insoddisfatte della propria vita e presentano una povertà molto grave: povertà culturale, solitudine, problemi di affetto, depressione in atto e così via.

D. *In genere le ragazze usano precauzioni contro l'AIDS e le altre malattie?*

R. Abbiamo avuto modo di vedere che molte di loro hanno con sé il preservativo. Molti clienti però, alzano il prezzo pur di poter avere rapporti senza preservativo e in alcuni casi le ragazze accettano. Personalmente credo che ci sia una scarsa informazione da un punto di vista sanitario e della prevenzione. La frequente richiesta di aborti lo dimostra.

D. *Come e perché le ragazze arrivano alla prostituzione?*

R. Ci sono le ragazze nigeriane che arrivano alla prostituzione senza saperlo, con l'inganno. Da quanto ci è dato conoscere direttamente, le ragazze vengono contattate in Nigeria da una «madame» che le fa incontrare con un



uomo nigeriano in un hotel a Lagos o Benin City, il quale lancia la proposta di una vita facile in Italia: un lavoro nei ristoranti, bar, fabbrica. L'uomo pensa a tutto, documenti, biglietto aereo. Infine segue il rito woo-doo.

Poi abbiamo le ragazze albanesi e slave. C'è sempre un'organizzazione italo-albanese-slava che gestisce il traffico. Ogni protettore ha più persone alle sue dipendenze.

*D. Il traffico dei clandestini, il mercato della prostituzione, sono gestiti dalle varie mafie? Ci sono connivenze con i vari governi?*

R. La risposta sembra quasi scontata: sì. Le ultime indagini sulle ambasciate ci dimostrano le responsabilità degli apparati statali.

*D. La politica, le istituzioni, cosa devono fare per debellare il fenomeno? Quali sono le vostre proposte concrete?*

R. Le ragazze si aiutano veramente procurando loro un lavoro. La via più semplice è quella di assumerle come colf, ma non basta. Lo Stato deve intervenire con misure efficaci per combattere il racket; fornire alle ragazze che intendono smettere possibilità concrete, documenti; disincentivare i «consumatori». Nello specifico, ad esempio, si tratta di promuovere un'indagine parlamentare sul fenomeno della «tratta delle nuove schiave», verificando anche l'esistenza di eventuali appoggi diplomatici; promuovere accordi bilaterali con i paesi da cui provengono le immigrate al fine di coordinare le indagini e contrastare il racket; potenziare e specializzare le forze dell'ordine, incaricare di scoprire e contrastare le organizzazioni criminali che sfruttano la prostituzione, mettendo in luce anche i collegamenti internazionali. Inoltre pensiamo al sostegno a prostitute, viados e a tutte le vittime del racket che vogliono cambiare vita che attraverso il rilascio del permesso di soggiorno e della residenza; prevedere misure di protezione e incentivazione alle vittime del racket che accettano di denunciare gli sfruttatori.

Ci si deve, in altre parole, muovere su diversi piani adoperando misure per disincentivare il «consumo» colpendo coloro che di fatto approfittano di donne costrette a prostituirsi e nello stesso tempo bisogna avviare campagne informative per sviluppare una coscienza collettiva di opposizione a questo fenomeno.

*D. L'altra faccia del caporalato è lo sfruttamento degli immigrati sul lavoro nei campi, utilizzati dalla criminalità e colpiti nella loro dignità. Secondo te è possibile rompere il cerchio dello sfruttamento e uscire dal giro della prostituzione?*

R. Personalmente credo di sì, ma penso anche che la risposta non possa

partire dal «piccolo» problema della prostituzione. Si tratta di un problema ben più grande che ci richiama a una riorganizzazione del nostro modo di fare politica.

## **PIÙ SI CONOSCE, PIÙ CI SI CONFRONTA E PIÙ SI COSTRUISCE**

*Parla monsignor Raffaele Nogaro, vescovo di Caserta*

*D. Un'altra faccia del caporalato che accompagna quella delle donne braccianti è costituita dagli immigrati che talvolta da sfruttati divengono sfruttatori. Si può fare una stima di quanti immigrati ci sono in Italia? Da dove vengono prevalentemente e con quali prospettive?*

R. Secondo una recente indagine della Caritas 991.000 sono gli immigrati regolari presenti in Italia, dei quali 725.822 provengono dai Paesi in via di sviluppo. Per quanto riguarda poi il territorio casertano non abbiamo stime statistiche, ma stiamo tentando in vari modi di approntare una mappa delle presenze. C'è tuttavia da evidenziare che il fenomeno durante la stagione estiva registra un incremento delle presenze, mentre durante l'inverno si verifica una contrazione. Tuttavia, in base ai dati confermati dall'Ufficio regionale, si stimano dalle tredicimila o quindicimila presenze di immigrati nel Casertano. Adesso ci sono tantissime persone provenienti dai paesi dell'Est, polacchi in particolare e tantissimi albanesi che arrivano sul nostro territorio senza essere censiti. In gran parte sono e rimangono clandestini. Nonostante quello che si dice del casertano, c'è tanta gente che li accoglie, mentre sono pochi quelli che mostrano impazienza nei confronti del diverso. Anche i nostri immigrati non hanno paura della gente. Temo invece che le forze dell'ordine non si limitino solo ad esercitare un'azione di controllo del territorio ma che talvolta arrivino a minacciare e perseguire gli immigrati. Non dimentichiamo l'incendio del ghetto di Villa Literno: io sono convinto che sia stato un «incendio politico». L'azione repressiva delle istituzioni non ha portato a risultati significativi: il nostro prefetto ha dichiarato di aver firmato 1.500 fogli di via. Gli immigrati, però, di fatto sono rimasti in Italia; la polizia li arresta, stanno un mese in carcere, poi però escono e si nascondono di nuovo. Questa presenza massiccia di immigrati, soprattutto irregolari, riesce a sopravvivere vivendo alla giornata.

ta. Praticano «l'ambulantato» che qui a Caserta è un lavoro redditizio. Il capogruppo dei circa 150 senegalesi presenti, dice di riuscire a guadagnare e vivere dignitosamente, e nutre speranze di ricongiungersi con la famiglia. Queste persone promuovono mille iniziative, per esempio lavano i vetri alle macchine, pur di guadagnare quel tanto che basta per pagare il fitto, che è sempre esoso, e riescono addirittura a inviare qualcosa in patria.

Vorrei dire inoltre ai nostri governi di non enfatizzare il fenomeno: ho l'impressione che si voglia parlare sempre di immigrati nascondendo invece i grossi mali che ha la nostra società e che non si è in grado di affrontare. Io penso che l'immigrato sia non solo una risorsa per la nostra comunità, ma anche un beneficio sotto il profilo economico, perché lavora e il capitale che egli produce è un capitale che gira sul nostro territorio. Del resto quei pochi soldi che mandano a casa sono davvero spiccioli. Agli immigrati vengono negati i più elementari diritti di cittadinanza, non hanno, ad esempio, assistenza legale e sanitaria se non quella offerta dal volontariato. Vorrei dire poi che sotto il profilo morale gli immigrati sono coloro che arricchiscono le nostre coscienze e danno vita nuova alle nostre anime, perché in questo «villaggio globale» la mescolanza delle razze, delle etnie, delle religioni, arricchisce le nostre personalità e potenzia i beni che possediamo. Il contatto con l'uomo è l'unico contatto veramente edificante per ognuno di noi. Più si conosce, più ci si confronta, più si costruisce e più si diventa autentici.

*D. Anche nel nostro paese c'è l'illusione che i flussi migratori possano essere fermati innalzando muri o risolversi con misure di polizia. Ciò è fomentato anche dai mass-media o da alcune forze politiche che in prosimità delle elezioni, usano queste problematiche per strumentalizzare gli animi contro un pericolo di invasione. È questa la strada da perseguire?*

R. I metodi persecutori non hanno mai risolto niente in nessun ambiente sociale; l'uomo viene promosso solo quando è aiutato nell'esercizio della libertà individuale e di gruppo. Solo quando viene represso diventa un ribelle e provoca e potenzia quel male che si vorrebbe debellare. Io ritengo che i nostri governi più che continuare sulla linea intrapresa, cioè produrre decreti di espulsione, debbano invece pensare concretamente ad una legge sull'immigrazione, per realizzare una accoglienza tale da rendere l'immigrato effettivamente cittadino con tutti i doveri e con tutti i diritti. Io credo che questo debba essere un obiettivo di tutti i paesi d'Europa da raggiungere attraverso una comune legge sugli ingressi.

Del resto con i soli decreti di espulsione non si risolve il problema, né tantomeno con il ricorso all'esercito. Mi chiedo se nella situazione in cui siamo non sia opportuno affermare una sanatoria d'urgenza degli immigrati, lasciando loro liberi di intraprendere un lavoro, e al contempo individuando quelli che hanno commesso particolari reati per allontanarli. Noi dobbiamo permettere agli immigrati di vivere con una certa serenità, senza creare loro problemi su problemi. Il decreto adottato dal governo si riduce ad una sceneggiata: i ragazzi che adesso vanno a chiedere il permesso di soggiorno rappresentano solo l'11 o 12% dei clandestini; gli altri comunque continueranno a vivere nella clandestinità e non torneranno in patria, dove non hanno alternative. Di tanto in tanto viene decretata qualche espulsione, ma in pratica restano tutti qui, si nascondono per un certo periodo e poi ricominciano la loro attività sul nostro territorio. Ritengo allora che tutte le forme di oppressione siano una perdita di tempo oltre che essere vergognose nei confronti della dignità dell'uomo e della civiltà dei popoli.

Si rende allora necessario un provvedimento legislativo che valorizzi l'immigrazione e che tenga presente che ci troviamo di fronte a un fenomeno irreversibile. Così come nessuno può fermare le onde dell'oceano, nello stesso modo gli immigrati tenderanno in tutti i modi di arrivare in Europa sino a quando permarranno le condizioni di fame e miseria nei loro paesi d'origine. Oggi poi viviamo sempre più all'interno di un «villaggio globale». Ogni territorio è la nostra patria e un po' alla volta il concetto stesso di patria svanirà.

*D. Che rapporto intercorre tra criminalità e immigrazione? C'è un processo di costruzione sociale della criminalità tra gli immigrati?*

R. Non so rispondere con dati oggettivi, ma da quello che emerge quotidianamente, mi pare di dover dire che una organizzazione criminale interna all'immigrazione non esiste, ma che si tratta piuttosto di una criminalità di riflesso. Il riflesso si esprime in due momenti. In primo luogo ci sono alcuni immigrati che arrivano senza possibilità di sostentamento e che spesso si lasciano raggirare dai criminali locali, ma non hanno vocazione alla criminalità. È il caso degli immigrati coinvolti nel contrabbando di sigarette o delle ragazze che stanno sulla strada. In una zona, a forte tasso di criminalità organizzata, l'immigrato è piuttosto oggetto che soggetto di reato, anche se qualche volta la criminalità si rivolge agli immigrati per la manodopera illecita.

Naturalmente però, poiché anche l'uomo immigrato non è solo figlio di

Dio, ma anche figlio di Adamo, ha tutti i difetti del presuntuoso, del prepotente, dell'arrivista, che potenzialmente appartengono a ognuno di noi e quindi è possibile che anche all'interno degli immigrati, i più spregiudicati organizzino clan criminali. Quando mi trovavo a Pescopagano per la prima volta venni a sapere che persone anziane, marocchini, senegalesi, da tempo residenti nel territorio, ingaggiavano lavoratori per l'estate, sia locali che immigrati. Anche nell'ambito della prostituzione ci sono delle protettrici provenienti generalmente dai paesi della Caucasia; sono immigrate anch'esse, esperte, e legate a certi ambienti criminali per i quali svolgono questo ruolo di «subappalto» nei confronti delle immigrate.

Sostanzialmente l'immigrato che viene sul nostro territorio è un uomo spiritualmente sano, è un uomo progettuale che vuole realizzare la sua vita; non dimentichiamo che l'immigrazione è un atto di coraggio come lo è stato per i nostri poveri nonni quando andavano in Germania, Francia, abbandonando le proprie famiglie e lo è oggi ad esempio per i senegalesi che sono a Caserta da 4-5 anni e che soffrono per la separazione dalle proprie famiglie. Sono loro che dobbiamo tenere presenti; questa umanità è sostanzialmente sana, giusta e volenterosa, nonostante la fame, la disperazione, la miseria li faccia qualche volta cadere nella trappola delle organizzazioni criminali.

*D. I comuni, le province, le regioni cosa fanno per contrastare i fenomeni di sfruttamento sul lavoro degli immigrati? E l'azione dei sindacati è efficace?*

R. Ho la sensazione che gli enti locali facciano poco, indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza. E anche quando tali enti sono stati gestiti da giunte di sinistra, cioè da persone particolarmente sensibili alle classi subalterne, è nato solo qualche grosso sogno e nulla più. Magari si è fatto qualche progetto di assistenza, si è cercato in generale di migliorare le condizioni di cittadinanza, ma sostanzialmente mai rivolte agli immigrati.

I sindacati invece cercano di dare una soluzione positiva a certe realtà di bisogno che sono sul nostro territorio e, personalmente, ho trovato tante risposdenze da parte della CGIL e adesso anche della CISL, in concomitanza con il cambio di gestione avvenuto sul nostro territorio. Se dobbiamo organizzare manifestazioni o dibattiti rispondono sempre ai nostri appelli. A mio giudizio, tuttavia, potrebbero fare di più, perché hanno un certo potere contrattuale e politico soprattutto sugli enti locali.

*D. Fermare questo decreto\*, assistenza sanitaria, diritto al voto, passaggio di competenza agli enti locali: possono essere questi quindi impegni precisi e urgenti?*

R. Direi di sì, bisognerebbe trovare modi e mezzi per poter accogliere gli immigrati, o meglio integrare maggiormente coloro che sono già sul territorio; i muri vanno abbattuti, anche ipotizzando soluzioni di ingresso in Italia di immigrati attraverso una forma particolare di controllo, con l'istituzione, ad esempio, di un calmiera giustamente inteso.

Ma accanto a questo è necessario promuovere politiche di pace, politiche di cultura umana con cui mettere a confronto quelle di potere e di interesse. Se saranno politiche di pace produrranno pace.

La Chiesa da parte sua deve assolutamente intervenire per provocare la conversione delle politiche mondiali e delle stesse economie. Finché le grandi imprese italiane difendono a parole la pace, ma poi producono mine che esportano in tutto il mondo, noi non abbiamo la possibilità di convertire la politica e l'economia attuali – che sono notoriamente liberiste e di profitto – in economie dell'uomo.

Come Chiesa dobbiamo fare tutto il possibile; non vale la pena fare convegni, elaborare documenti che invitano ad esempio al digiuno o a comportamenti rigorosi all'esterno o in famiglia; quello che è importante oggi è fare la pace, creare politiche di pace e rinunciare alla corsa agli armamenti per dare vita ad economie di sostegno, d'intervento, di condivisione.

Quando pensiamo alla nostra piccola realtà campana! Parlo di una regione che a me è sembrata a un certo punto ridursi ad una società per azioni, dove l'utile veniva diviso all'interno e non c'era la minima preoccupazione dei problemi della comunità. Nessun intervento per debellare la criminalità organizzata che impedisce realmente lo sviluppo del nostro territorio, nessun piano per offrire qualche possibilità di lavoro ai giovani e ai disoccupati. La Regione interviene per evocare un intervento dello Stato per controllare le forze camorriste, ma non interviene a sua volta per creare quelle infrastrutture che sono indispensabili per promuovere lo sviluppo. Non si elimina la camorra se non si promuove lo sviluppo, se non c'è occupazione. La Regione di fatto non agisce in questa direzione, non favorisce l'entrata dei giovani nel mondo occupazionale e non ha mai

\* Il decreto legge n. 489 sull'immigrazione del 18 novembre 1995, cosiddetto «decreto Dini».

puntato, per esempio, sull'industria agro-alimentare e sul turismo che nel nostro territorio potrebbero essere vincenti.

Quindici o venti anni fa la Regione aveva approntato dei corsi professionali importantissimi che però non hanno mai funzionato e solo cinque o sei anni fa si è saputo che gli insegnanti assunti non hanno mai svolto questo lavoro e sono stati poi utilizzati come impiegati.

Una Regione così incapace di promozione umana e di giusta distribuzione del bene comune è fallimentare, per non dire iniqua; dovrebbe invece aiutare e garantire la piccola e media impresa che non ha alcuna tutela. Nel nostro territorio non ci sono imprese, né infrastrutture e la gente spesso non ha alternative rispetto al lavoro nero, alla manovalanza nelle cosche criminali, all'emigrazione o all'entrata nei corpi militari.

In questa condizione anche la Chiesa dovrebbe fare la sua parte: svolgere il Vangelo della democrazia che prevede che per vivere tutti liberi e in modo più responsabile sia necessario essere tutti impegnati verso i fratelli e per questo parlo della necessità di un Vangelo della solidarietà, oltre che della legalità. Fermarsi al piccolo dettaglio morale, chiuso nelle chiese, non serve a nessuno e oggi è dannoso anche per le chiese stesse.

Al recente Convegno di Palermo ho chiesto un segno vivo, un segno attraverso il quale la Chiesa dichiarasse l'ingiustizia e l'inumanità del decreto sull'immigrazione; ho chiesto ancora che il Comune di Palermo chiedesse la riforma della legge De Lorenzo sugli ospedali, ridotti a un'azienda fonte di reddito.

Ho ricevuto tanti applausi, ma mi hanno anche pregato di non insistere su certe richieste che sono al di fuori delle possibilità di intervento della Chiesa; mi hanno anche detto che andare contro le leggi non è dignitoso. Ho replicato a costoro che mi sembrava incoerente aver prima criticato l'iniquità della legge sull'aborto, che compromette una vita che nasce, e poi tacere sulle persecuzioni di soggetti che sono alla ricerca di un po' di spazio per sperare di sopravvivere.

Ma è anche vero che ci sono tanti uomini di Chiesa che la pensano diversamente e si impegnano concretamente nella società, come sono stati don Diana e don Tonino Bello, noti per il loro impegno contro la criminalità organizzata. Così come è un grande segnale di speranza per tutti noi sapere che il prossimo Consiglio permanente discuterà in primo luogo sul tema dell'immigrazione, per cercare di formalizzare delle proposte concrete di soluzione da presentare al governo italiano. Si tratta di una iniziativa straor-

dinaria, considerato che la Chiesa non si era mai interessata a fondo di questo fenomeno. Insomma io penso che la Chiesa debba fare molto di più di quello che fa lo Stato: la Chiesa che protegge l'uomo deve andare incontro ai diseredati anche a costo della crocifissione. Io ho dichiarato che qualora si verificasse una vera e propria persecuzione degli immigrati la Chiesa deve essere pronta anche a esercitare il diritto d'asilo extraterritoriale, laddove sia ancora possibile applicarlo. A questo scopo ho incaricato due parroci di due chiese abbastanza ampie, che ben si prestano a questo scopo, di verificare la possibilità di agire in questo senso, perché la Chiesa non può rinunciare alla difesa dell'uomo anche a costo di andare contro i governi.

La Chiesa dovrebbe intraprendere una nuova missione umana e sociale, parlare della bellezza di Dio, ma dire anche che bisogna amare il prossimo. Preservare solo i precetti della Chiesa è poca cosa e significa essere fuori non tanto dall'uomo contemporaneo, ma dall'Uomo in quanto tale.

Io credo che in questo momento particolarmente felice, anche se coperto da mille incognite, il momento del «villaggio globale», della comunicazione a carattere planetario, la Chiesa dovrebbe produrre la Pace con tutti i mezzi che dispone. Farsi cioè missionaria di uguaglianza fra gli uomini, come ad esempio ha fatto Paolo nella lettera a Filemone: «Ricordati che quello sì è schiavo, ma tu devi accettarlo come mio amico, è il mio eguale e tu devi accettarlo come mio eguale». La Chiesa deve proprio produrre questa verità dell'uguaglianza tra gli uomini, deve lottare perché tra tutti gli uomini, comunque, venga praticata la cultura della giustizia sociale.

Credo che questa preoccupazione sostanziale per l'uomo sia proprio il nuovo criterio di Incarnazione: Cristo, figlio di Dio, ha assunto l'uomo perché il povero, il bisognoso, l'emarginato non venga solo assistito, ma promosso e possa essere liberato. Questi, credo, sono gli strumenti per la promozione del povero, dell'emarginato, per la creazione della pace, della giustizia sociale, di una ecologia che sia confortevole al benessere spirituale più che materiale dell'uomo. Non so immaginare un uomo che sappia salvarsi con le proprie forze. Le grandi forze della ragione, dell'illuminismo, della tecnologia, hanno portato l'uomo a minacciare in modo brutale la propria vita, il potenziale atomico che ha preparato, ha portato l'uomo alla disperazione. Si è così creato il pensiero debole laddove solo Cristo che porta continuamente nel mondo la vita di Dio, può dare all'uomo d'oggi una possibilità di cambiamento. È importante che i discepoli di Cristo sappiano renderlo presente nel mondo contemporaneo.

## LE PROPOSTE DI LIBERA IN TEMA DI IMMIGRAZIONE

di Leandro Limoccia

Noi siamo consapevoli che questa è una battaglia delicata, complessa, difficile, soprattutto nel Sud dove lo Stato sociale ha molte carenze. L'operazione è quella di coniugare gli interessi e unire gli obiettivi.

Urge un intervento non riparatore o tampone, ma teso a garantire l'accesso e l'effettivo godimento di diritti umani da parte degli immigrati. Chiediamo l'ingresso legale degli immigrati nel lavoro attraverso la regolarizzazione generalizzata del lavoro e ciò deve essere necessariamente accompagnato dal godimento reale dei diritti di cittadinanza. Nel ridefinire lo stato sociale non assistenziale, gli immigrati devono rappresentare un'architrave per le politiche positive, per i diritti e doveri, per la cultura della solidarietà. Le istituzioni, le forze politiche e sociali, il volontariato, l'associazionismo, devono promuovere questo processo di civiltà per diffondere la cultura dell'accoglienza, contro ogni intolleranza, xenofobia, razzismo.

Gli accordi di Schengen affrontano il fenomeno dell'immigrazione sul piano del controllo e dell'ordine pubblico; l'Europa deve essere invece il volano per promuovere, riconoscere, tutelare e valorizzare le differenze, le minoranze etniche, religiose e culturali. Favorire un nuovo rapporto tra il Nord e i vari Sud del mondo significa anche rilanciare processi di disarmo e di smilitarizzazione, riducendo la spesa militare, per politiche di cooperazione, sviluppo autonomo e occupazione. Si tratta di concertare politiche sociali ed economiche sull'immigrazione intrecciate a principi del Codice internazionale dei diritti umani.

Bisogna recuperare lo squilibrio tra i paesi forti e quelli deboli e determinare un'equa distribuzione delle risorse mettendo in discussione l'attuale modello di sviluppo ineguale, distorto, che ha creato profonde ingiustizie.

Bisogna quindi favorire una nuova cultura che respinga gli stereotipi dell'invasione: questi fratelli sono persone come noi, lavoratori, profughi, e non criminali.

È necessaria, a livello nazionale, una legge quadro attraverso la quale si affrontino i nodi giuridici sulla presenza degli immigrati; le proposte di regolamentazione degli ingressi attraverso forme di contingentamento appaiono inadeguate: in questo modo si favoriscono, più che combattere, clandestinità e traffico internazionale di braccia. Siamo contro le facili espulsioni che calpestano diritti inalienabili. I governi europei non possono innalzare muri: ciò crea uno spostamento di flussi e non certamente il loro contenimento.

Si tratta, intanto, di prevedere per gli immigrati irregolari e clandestini la regolarizzazione per motivi di lavoro autonomo e subordinato, e la possibilità di convertire i permessi per turismo e studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; introdurre una carta di soggiorno; concedere lo status di rifugiato anche per casi di guerra, carestia; bisogno di lavoro; introdurre un permesso di soggiorno per i lavoratori stagionali, con la possibilità di usufruirlo per l'anno successivo.

Perciò urge una legge quadro per i diritti di cittadinanza agli immigrati, per prevedere risorse necessarie e far sì che le Regioni e gli altri enti locali possano ottenere interventi e progetti sociali.

LIBERA propone due direzioni: una è quella del lancio di vertenze regionali per politiche sociali e culturali sui diritti degli immigrati, che preveda enti di accoglienza nei nostri porti, ma anche sportelli informativi e centri di tutele dei diritti sul territorio; la dotazione dei comuni di servizi all'infanzia; l'apertura di corsi di alfabetizzazione; l'istituzione della figura del difensore civico; la richiesta di partecipazione degli immigrati e degli apolidi ai referendum consultivi comunali e il diritto di voto amministrativo ai residenti, come acquisizione piena di cittadinanza; trasferimento ai comuni delle competenze in materia di soggiorno dei cittadini immigrati; convenzioni con affittacamere; punti di ristoro; servizi culturali; la tutela del diritto alla casa per mezzo di bandi di concorso; la garanzia del diritto all'assistenza sanitaria; la riconversione dei casolari della ex riforma fondiaria per centri di accoglienza; la realizzazione di corsi per la licenza di ambulante; l'istituzione di borse di studio; di servizi abilitativi e di mense per gli studenti immigrati; la realizzazione di corsi di formazione professionale.

Si tratta di dar vita ad un programma concreto di politiche sociali per l'immigrazione e una diversa idea di cooperazione e di sviluppo con i paesi del Mediterraneo.

Aprire quindi un tavolo di trattative con le Regioni e le associazioni di immigrati, forze sociali, chiese, volontariato, per una iniziativa che deve essere di progetto.

L'altra direzione è quella della costruzione di una ricerca che sappia fare chiarezza sui molti interrogativi irrisolti. Quale rapporto intercorre tra devianza, criminalità e immigrazione? Chi sono gli immigrati che vengono nelle regioni d'Italia? Chi sono quelli classificati devianti o criminali? Come si muovono nei loro confronti le istituzioni, l'amministrazione giudiziaria e le legislazioni? C'è un processo di costruzione sociale della criminalità tra gli immigrati? Quali le cause e l'evoluzione del processo stesso?

Ogni Regione dovrebbe attrezzarsi per un centro permanente di raccolta dati e di elaborazione sulla multiculturalità, così come sui problemi posti dal razzismo e dalla xenofobia.

L'immigrazione non è un problema di ordine pubblico, ma rischia di divenirlo se non ci sono politiche serie e interventi che prevengano fenomeni di collusione con la criminalità organizzata.

Perciò l'immigrazione non deve essere affrontata come una emergenza, ma con risposte strutturali che vadano verso una vita radicalmente «liberata» da ogni tipo di dipendenza o schiavitù e verso la costruzione di una società diversa multiculturale, giusta, umana, civile.

## Appendice

### Riferimenti normativi

#### 1. Costituzione della Repubblica

##### Articolo 34

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. [Cost. 9](1)

(1) Vedi la L. 2 dicembre 1991, n. 390, sul diritto agli studi universitari.

##### Articolo 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1) è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa [Cost. 71] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

(1) Tale organo è stato costituito con L. 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

##### Articolo 117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

– ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

## 2. Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (1)

*Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (1/a)*

[...] Articolo 3

Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000 (3), salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:

- chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
- chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
- chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata,

pensione, spaccio bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

- chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

- chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

- chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

- chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

- chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedono». [...]

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 marzo 1958, n. 55.

(1/a) Vcdi, anche, l'art. 3 DPR 15 gennaio 1972, n. 9, riportato alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

(3) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

## 3. Decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 (1)

*Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE*

Articolo 1

Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee già stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività indipendente.

Tale diritto è altresì riconosciuto, quale sia la loro cittadinanza:

- al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;
- agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, la autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee», conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.

Alle persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono essere inviati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente (1/a).

## Articolo 2

Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri della CEE in conformità agli articoli 48 e 49 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (2).

Tale diritto si estende a favore:

- a) del coniuge e dei discendenti minori di anni 21 o a carico;
- b) degli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

Analogo diritto può essere riconosciuto ad ogni membro della famiglia dei lavoratori di cui al secondo comma del presente articolo che sia a carico o con esso conviva nel paese di provenienza.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno l'autorità di pubblica sicu-

rezza del luogo in cui il lavoratore o i membri della sua famiglia vanno a stabilirsi rilascia gratuitamente un documento denominato «Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE».

Il rilascio della carta di soggiorno – conforme al modello stabilito con decreto del Ministero per l'interno – viene effettuato su presentazione dei documenti seguenti:

Per il lavoratore:

- il documento in forza del quale egli è entrato nel territorio della Repubblica;
- una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.

Per i membri della famiglia:

- il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica;
- un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante la esistenza del vincolo di parentela;
- un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, da cui risulti che i familiari sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto Paese.

La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile. Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la validità.

Ai membri della famiglia del lavoratore che non sono cittadini di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno la cui validità deve essere uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al lavoratore.

Un documento di soggiorno di validità almeno uguale al periodo di tempo del loro impiego nel territorio della Repubblica è rilasciato ai lavoratori che occupano un impiego di durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno o che svolgono la loro opera per conto di un prestatore di servizio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, sempreché non sia applicabile la disposizione di cui alla successiva lettera b).

Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno:

- i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi. Il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; tuttavia, la dichiarazione del datore di lavoro non è richiesta per i lavoratori che beneficiano della direttiva del Consiglio dei Ministri della CEE n. 64/224 del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;



– i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.

I lavoratori di cui ai precedenti commi a) e b) sono tenuti a segnalare la loro presenza nel territorio nazionale in conformità all'ultimo capoverso dell'art. 1, DPR 30 dicembre 1965, n. 1656.

Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro della CEE nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno (2/a).

#### Articolo 3

Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee che desiderano entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi.

Tale diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:

- al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;
- agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, alle persone di cui al primo e secondo comma del presente articolo è rilasciato un documento di soggiorno di pari durata.

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica equivale a documento di soggiorno; tuttavia l'interessato è tenuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia a segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova, la quale, accertata la identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al DPR 30 dicembre 1965, n. 1656.

Per il rilascio dei documenti di soggiorno può essere richiesta:

- l'esibizione del documento in forza al quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica;
- la prova che l'interessato rientra in una delle categorie indicate al primo o al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente (2/b).

#### Articolo 4

I cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea – diversi da quelli elencati negli articoli precedenti – che siano ammessi, a norma della vigente legislazione, ad esercitare un'attività sul territorio della Repubblica, hanno diritto a soggiornare per un periodo di durata almeno uguale a quello dell'autorizzazione accordata per l'esercizio di tale attività.

#### Articolo 5

Il soggiorno per i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si stabiliscono sul territorio della Repubblica per esercitarvi un'attività non subordinata ha la durata di cinque anni ed è prorogabile automaticamente.

Salvo misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza riferentisi al comportamento personale dell'individuo, le persone di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 possono soggiornare su tutto il territorio nazionale.

Nei confronti delle stesse persone non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 (2/c):

#### Articolo 5-bis

Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che hanno svolto un'attività lavorativa in uno Stato della Comunità, a condizione che siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e beneficino di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e a condizione che dispongano di un reddito che, sommato all'importo del trattamento di pensione, non sia inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico dei cittadini di cui al comma 1, purché l'importo minimo del reddito di cui al comma 1 risulti maggiorato di 1/3 per ciascun membro del nucleo familiare e dispongano ciascuno di una assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri:

- coniuge e discendenti;
- ascendenti propri e del coniuge.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi precedenti si stabiliscono rilascia un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato della CEE», valido per cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile.

Alle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, è rilasciato un documento di soggiorno di validità della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego (3).

#### Articolo 5-ter

Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica gli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea iscritti ad un istituto riconosciuto per conseguirci, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad un corso di studi presso università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale, i quali siano titolari di assicurazione per malattia, cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano in Italia di un reddito non inferiore all'importo minimo del regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

Analogo diritto è altresì riconosciuto al coniuge e ai figli a carico, purché il cittadino di cui sono a carico disponga di un reddito complessivo non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, all'importo minimo del regime italiano di assicurazione generale obbligatoria e gli stessi dispongano di un'assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi 2 e 3 si stabiliscono, rilascia un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» di validità uguale alla durata prevista per il corso di formazione ovvero, se questo ha una durata superiore all'anno o se si tratta di un corso di studi universitari, di validità per l'anno accademico, rinnovabile di anno in anno, per un periodo non superiore alla durata del corso di formazione o di studi universitari.

Alle persone di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego.

Il diritto di soggiorno sussiste finché permangono le condizioni di cui ai commi 1 e 2 (3).

#### Articolo 5-quater

Ai di fuori delle ipotesi previste nei precedenti articoli, possono soggiornare nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea a condizione che essi siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano di un reddito non inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sotto-indicati familiari a carico dei cittadini di cui al comma 1, purché questi dispongano di un reddito complessivo di misura non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, al minimo del trattamento di cui al comma 1:

- coniuge e discendenti;
- ascendenti propri e del coniuge.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi precedenti si stabiliscono rilascia un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE», valido per cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile.

Alle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego (3).

#### Articolo 5-quinquies

La carta di soggiorno è il documento di soggiorno di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater sono rilasciati su modelli conformi a quelli stabiliti con decreti del Ministro dell'interno, previa esibizione dei seguenti documenti:

- il documento in forza del quale il richiedente è entrato nel territorio della Repubblica;
- dichiarazione della competente autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro della Comunità, apposta polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio della Repubblica, ovvero copia autenticata del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano;
- per i cittadini di cui all'art. 5-bis, dichiarazione della competente autorità consolare attestante che il richiedente è titolare di pensione o di rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o di altro reddito, con indicazione del relativo importo;

- per gli studenti di cui all'art. 5-ter, apposita dichiarazione dell'interessato, resa davanti alla competente autorità di pubblica sicurezza, attestante l'importo del reddito disponibile, ovvero copia della documentazione di cui alla lettera e);
- per i familiari a carico e per i cittadini di cui all'art. 5-quater, copia della documentazione conforme alle disposizioni in vigore nello Stato di origine o di provenienza e vistata dalla competente autorità consolare, attestante la disponibilità del reddito richiesto, ovvero, per le fonti di reddito esistenti nel territorio della Repubblica rilasciata dagli organi competenti;
- per i familiari a carico, documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante la esistenza del vincolo di parentela nonché la condizione di familiare a carico;
- per gli studenti di cui all'art. 5-ter, certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e certificato di durata del corso.

La carta di soggiorno e il documento di soggiorno, nonché i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente (3/a).

#### Articolo 6

Alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea nel territorio della Repubblica, nonché il loro allontanamento dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.

La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tale provvedimenti.

Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'elenco allegato al presente decreto (allegato d).

Le malattie o infermità che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'art. 7, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro della Comunità.

La scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli artt. 1, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.

Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.

Di ogni rapporto o denuncia all'autorità giudiziaria a carico di stranieri deve essere data circostanziata notizia alla autorità provinciale di pubblica sicurezza.

#### Articolo 7

Il provvedimento di ammissione al soggiorno o di diniego di ammissione al soggiorno deve essere adottato entro sei mesi dall'avvenuta segnalazione della presenza sul territorio nazionale di cui all'ultimo comma dell'art. 1 (3/b).

L'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente sul territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di diniego del permesso di soggiorno.

#### Articolo 8

Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere inferiore ai 15 giorni – nel caso di diniego di ammissione al soggiorno – e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.

Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.

#### Articolo 9

Il provvedimento di diniego del rinnovo del soggiorno o quello di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo stesso è adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato può farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostri di possedere i seguenti requisiti:

- cittadinanza di uno degli Stati della Comunità economica europea e il godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

La Commissione di cui al precedente comma è istituita presso il Ministero dell'interno, e nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esterni, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. Un funzionario dell'Amministrazione dell'interno con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1° classe o equiparata adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

Su richiesta dell'interessato sono sottoposti all'esame della Commissione il provvedimento di diniego di ammissione al soggiorno o quello di allontanamento dal territorio della Repubblica che intervenga prima dell'ammissione al soggiorno.

L'interessato può, in tal caso, essere ammesso a presentare personalmente, i propri mezzi di difesa, a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello Stato.

## Articolo 10 (4) [...]

### Articolo 11

Per i minori degli anni diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà, o della persona che esercita la tutela.

Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.

Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio - rilasciato dalle autorità italiane - anche se questo è scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

### Articolo 12

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri della Comunità economica europea al fine di esercitarvi una attività indipendente oppure subordinata, e stabilita in anni cinque.

### Articolo 13

I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del corso dello stampato.

Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

### Articolo 14

Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 (5), nonché gli institori (6) ed i rappresentanti di case estere di cui all'art. 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635 (7), qualora siano cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualità mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorità del luogo dove ha sede la ditta.

### Articolo 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## Allegato A

Questura di ...

*Ricevuta segnalazione di presenza*

Il signor ... nato a ... il ... cittadino [1] ... munito di [2] ... rilasciato a ... in data ... di professione ... entrato in Italia il ... occupato presso [3] ... nel Comune di ... in qualità di [4] ... ha segnalato la sua presenza in territorio nazionale in data odierna.

Firma del denunziante ...

Il Questore ...

[1] Indicare la cittadinanza.

[2] Indicare gli estremi del passaporto o carta d'identità.

[3] Indicare - trattandosi di attività subordinata - il datore di lavoro e la località esatta ove l'interessato svolge la sua attività.

[4] Precisare - nel caso di lavoratori - se frontaliero, stagionale o se lavoratore occupato per un periodo non superiore a tre mesi.

## Allegato B

A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:

1) malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'organizzazione mondiale della sanità;

tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;

3) sifilide;

4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.

B) Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:

1) tossicomania;

2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1966, n. 55.

(1/a) Così sostituito dall'art. 1, L. 4 aprile, n. 127, riportata al n. Y/XII.

(2) Fra l'altro, al Trattato istitutivo della Comunità economica europea è stata data ratifica ed esecuzione con L. 14 ottobre 1957, n. 1203, riportata alla voce Comunità europee.

(2/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, DPR 29 dicembre 1969, n. 1225 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 75) che all'art. 2 ha così disposto: «Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Con due DD.MM. 9 luglio 1971 (rispettivamente con Gazz. Uff. 12 agosto 1971, n. 203 e 14 agosto 1971, n. 205), sono stati stabiliti i modelli per la «Carta di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro della CEE» e per

la «Carta speciale di soggiorno dei lavoratori frontalieri, cittadini di uno Stato membro della CEE».

(2/b) Così sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1977, n. 127, riportata al n. Y/XII.

(2/c) Riportato al n. A/I.

(3) Aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 novembre 1992, n. 470 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286).

(3/a) Aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 novembre 1992, n. 470 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286).

(3/b) Per la decorrenza del termine, vedi l'art. 4, L. 4 aprile 1977, n. 127, riportata al n. Y/XII.

(4) Modifica il terzo comma dell'articolo unico della L. 18 febbraio 1963, n. 224, il quale sostituiva l'art. del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riportato al n. A/I.

(5) Riportato al n. A/I.

(6) Così corretto con «Avviso di rettifica» pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1966, n. 63.

(7) Riportato al n. A/II.

#### 4. Legge 30 dicembre 1986, n. 943 (1)

*Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine*

TITOLO I. Principi generali. Istituzione della consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. Istituzione del servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

1.1 La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

2.1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);

f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei Paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f), istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

3.1. È istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi

dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

- a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;
- b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
- c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;
- d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;
- e) il reperimento di alloggi;
- f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;
- g) la tutela dell'associazionismo;
- h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
- i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
- l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

4.1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita (1/cost).

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.

3. Per motivi familiari è consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

## TITOLO II. Programmazione dell'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari in Italia.

5.1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

- a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;
- b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all'attuazione della lettera a);
- c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionale per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;
- d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro;

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia, questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogni qualvolta essi si rendano possibili.

6.1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l'instaurazione di una

pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno, e comunque non inferiori a 24 ore settimanali (1/a).

3. Gli studenti che frequentano gli istituti pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'articolo 5 (1/b).

7.1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

### TITOLO III. Procedure per l'accesso all'occupazione

8.1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e dalla massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 5.

2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

6. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni presenza, né rimborso di spese.

8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

9.1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.

3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all'articolo 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori.

5. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

10.1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

11.1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrono ventiquat-

tro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

12.1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

13.1. È istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per

tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

14.1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2:

- a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
- c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
- d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
- e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;
- f) i marittimi.

2. In deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

4. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.



15.1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

#### TITOLO IV. Regolarizzazione delle situazioni pregresse. Copertura finanziaria

16.1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.

2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio provinciale del lavoro rilascia la autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.

4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1.

5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.

7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere

la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L'ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimi della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché dichiarati ai sensi del comma 1 (2).

9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.

10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000 (3).

17.1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa.

2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 16.

18.1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al Paese di provenienza.

19.1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1968, n. 8.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 19 gennaio 1995, n. 28 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.

(1/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 marzo 1988, n. 81, riportata al n. A/VI.

(1/b) L'art. 9, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, riportato alla voce Sicurezza pubblica, ha abolito per gli studenti il limite delle 500 ore annue.

(2) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. dicembre 1987, n. 536, riportato alla voce Previdenza sociale, nonché l'art. 4, L. 16 marzo 1988, n. 81, riportata al n. A/VI.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, L. 16 marzo 1988, n. 81, riportata al n. A/VI.

## 5. Ministero della pubblica istruzione, Circolare 8 settembre 1989, n. 301

*Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio*

Con la circolare 301/1989 si introduce nelle disposizioni ministeriali il tema della presenza degli alunni stranieri. Un precedente può essere individuato nella circolare del 16 luglio 1986, n. 207, concernente la «scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi», che favorisce l'inserimento scolastico anche nei casi di mobilità sul territorio. È tuttavia emerso che la maggioranza degli zingari è attualmente stabilizzata, ponendo quindi il problema della diversità culturale alla stregua delle altre minoranze. Le successive circolari hanno pertanto ricondotto il problema degli zingari a quello più generale della integrazione degli alunni immigrati o minoritari.

La circolare n. 301 pone in evidenza, tra gli altri, il problema della comunicazione linguistica, suggerendo la mediazione di studenti e adulti stranieri, in grado di esprimersi in lingua italiana, e la valorizzazione in classe dei linguaggi non verbali, al fine di «individuare canali comunicativi efficaci e accendere nel contempo processi di reciproca acquisizione di espressioni linguistiche verbali».

Il passo finale della circolare dimostra un'incipiente ispirazione interculturale nel suggerire «attività didattiche orientate alla valorizzazione delle peculiarità delle diverse etnie: sollecitare gli alunni ad accettare e capire quelle peculiarità contribuisce a promuovere una coscienza culturale aperta».

L'immigrazione è fenomeno che esiste da tempo ma che, negli ultimi anni, ha

assunto dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessarie, da parte della scuola, una attenta considerazione ed una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio ed a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse nella prospettiva della cooperazione fra i popoli nel pieno rispetto delle etnie di provenienza.

La condizione primaria per realizzare le giuste condizioni di tutela giuridica e di dignità personale per il lavoratore immigrato e per la sua famiglia non può che fondarsi sulla uguaglianza delle opportunità formative: essenziale punto di partenza è, quindi, la scolarizzazione dei giovani immigrati nella fascia dell'obbligo.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nelle disposizioni di cui all'art. 14 del RD 4 maggio (n. 653) 1925 che prevede e disciplina l'inserimento nelle scuole italiane di «Giovani provenienti dall'estero».

Successivamente tale diritto è stato contemplato dalla Costituzione nonché dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo proclamata dall'ONU il 20 novembre 1959.

Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 722, recante l'attuazione della direttiva CEE n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti; tali disposizioni peraltro circoscrivono la tutela del diritto di accesso a scuole ai figli dei cittadini della CEE. Ulteriori forme di intervento in favore dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie sono stati poi previsti dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, che detta «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari e contro le immigrazioni clandestine».

La citata legge n. 943 prevede, fra l'altro, specifiche iniziative regionali che vanno ad integrarsi con tutto ciò che è già in atto, sui diversi territori, per l'esercizio del diritto allo studio. Poiché tale diritto può essere pienamente esercitato solo se agli interventi di competenza dell'Amministrazione scolastica si uniscono gli interventi contestuali e sinergici degli Enti istituzionalmente preposti alla erogazione dei servizi sociali e sanitari di cui alla legge 943/1986, appare necessario che i provveditori agli studi attuino le opportune modalità di coordinamento, al fine di promuovere, anche attraverso «protocolli d'intesa», progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza presente nel territorio.

Sarà cura dei provveditori agli studi promuovere, inoltre, incontri congiunti con i direttori didattici, i presidi e gli ispettori al fine di individuare ed elaborare strategie operative comuni e assicurare il necessario raccordo fra i diversi gradi scolastici. Sembra opportuno, fra l'altro, sottolineare la funzione della scuola materna la cui fruizione offre insostituibili stimoli ed opportunità sia sul piano cognitivo che su quello socio-affettivo.

L'attuale quadro normativo scolastico offre, d'altro canto, ampie possibilità progettuali.

È qui appena il caso di ricordare la legge 820/1971 (scuola elementare), la

legge 517/1977 e la legge 270/1982 (scuola materna, scuola elementare, scuola media): la applicazione integrata e finalizzata delle citate leggi consente infatti di acquisire risorse operative e di mettere in atto le modalità flessibili di intervento che si rendono necessarie.

Nel sottolineare, inoltre, le particolari possibilità offerte dagli artt. 2 e 3 del DPR 419/1974, si assicura, da parte di questo Ministero, attenta considerazione per tutti i progetti sperimentali specificamente predisposti.

Le molte e positive iniziative attivate sul territorio nazionale potranno costituire modelli flessibili di riferimento se opportunamente adattate alle diverse situazioni socio-ambientali e culturali specifiche.

Si ritiene opportuno ricordare talune circolari concernenti la materia in questione (ad es., la circolare n. 162 del 14 giugno 1983 in tema di permesso di soggiorno, la circolare n. 207 del 16 luglio 1986) le quali prevedono adempimenti specifici che, nei limiti del possibile, andranno rispettati.

Per quanto concerne l'aspetto organizzativo-didattico si forniscono alcune indicazioni circa i criteri di massima cui dovrà ispirarsi l'attività operativa dei competenti organi scolastici.

#### 1. Problemi e modi dell'intervento scolastico

Per corrispondere convenientemente all'impiego morale e sociale del nostro Paese di garantire alla generalità degli immigrati, anche provenienti da paesi extracomunitari, l'esercizio del diritto allo studio, la scuola deve preliminarmente aver presenti le condizioni entro le quali esso dovrà esercitarsi. Quelle più incidenti sono: la pluralità delle etnie che connotano il flusso migratorio; le difficoltà di reperimento degli immigrati che ancora non hanno adempiuto all'obbligo scolastico; la carenza, o, per alcune etnie, l'assenza di personale docente in grado di comunicare nella lingua materna degli immigrati e di facilitare loro l'acquisizione della lingua italiana.

Appare altresì pregiudiziale che l'intervento della scuola debba essere coordinato con gli interventi che, a norma della legge n. 943/1986, le regioni promuovono a favore dei lavoratori comunitari e extracomunitari e loro famiglie. Si deve pensare a forme di coordinamento non esauribili nell'ambito meramente organizzativo, bensì miranti ad accrescere i livelli culturali degli immigrati e qualificare la loro partecipazione alla vita della comunità.

È pertanto opportuno che ogni scuola, alla quale confluiranno immigrati, esperisca - direttamente o in collaborazione con enti, associazioni - iniziative di sensibilizzazione delle comunità e dei gruppi di immigrazione. Occorre infatti creare un clima interattivo valido al fine di rendere consapevoli delle opportunità che si potrà avere la possibilità di guadagnare ulteriore e più adeguata conoscenza dei livelli culturali, dei modelli di comportamento, delle condizioni sociali ed

economiche dei gruppi immigrati. È palese che queste conoscenze costituiscono un essenziale contributo alla progettazione didattica.

All'afflusso dei soggetti alla scuola consegue l'assegnazione di ciascuno di essi alle classi. Ciò implica la rilevazione della specifica condizione linguistica e culturale di ogni alunno, nonché la disponibilità di docenti idonei.

Una attenta analisi della situazione personale è premessa per un positivo inserimento di quei soggetti nelle classi. Si dovranno distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel nostro Paese è più remoto: i primi avranno non solo problemi di integrazione linguistica, ma manifesteranno problemi di adattamento alle nuove condizioni di vita. I secondi, di regola, dovrebbero in qualche misura possedere i rudimenti della nostra lingua e dovrebbero non più subire problemi acuti di adattamento ai nuovi costumi.

L'assegnazione degli alunni alle singole classi implica anche una prima ricognizione del livello di maturità culturale. Per i figli dei lavoratori della CEE residenti in Italia il DPR n. 722 prescrive che essi siano «iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza». Pare possibile estendere il disposto di questa norma anche agli alunni provenienti da Paesi extracomunitari, con l'avvertenza che sarà necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quella del Paese di appartenenza.

A tal fine si rappresenta la necessità che siano avviate le procedure attualmente seguite ivi compresa la delibera del Consiglio di classe e la dichiarazione della autorità diplomatica o consolare italiana sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.

Ove si presentino più alunni immigrati da uno stesso Paese e con analogo livello culturale, potrebbe essere didatticamente proficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che sarà bene non superare le quattro-cinque unità.

Peraltro gli Organi collegiali competenti, previa valutazione di specifiche esigenze e situazioni, indicheranno le soluzioni comunque più opportune, avendo cura di promuovere la partecipazione degli alunni in questione alle attività globali della classe, per evitare che essi rifluiscono in un più piccolo gruppo che certamente si segnalerà per forme progredienti di isolamento.

In questa situazione operativa, il problema dei docenti assume particolare rilevanza. La vigente normativa, particolarmente con la legge 270/1982 e con la legge 517/1977, consente la disponibilità di docenti per operare con «alunni che presentino specifiche difficoltà di apprendimento», quando attività educativo-didattiche in tal senso siano specificamente previste nella «programmazione di ciascun circolo didattico». Tuttavia rimane aperto il problema della disponibilità di docenti qualificati, cioè in possesso di requisiti idonei ad affrontare i problemi educativi con alunni portatori di lingua e cultura diverse.

È auspicabile che nelle località ove si vanno accentuando flussi migratori omogenei – avvalendosi naturalmente del supporto delle rappresentanze consolari – si dia avvio a iniziative accelerate di aggiornamento linguistico e culturale di nostri docenti disponibili, ai quali poi affidare la cura educativa degli alunni immigrati.

## 2. Orientamenti per l'attività didattica

La programmazione didattica è fattore determinante nelle attività di insegnamento. Ove nella classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni.

Notevole importanza didattica assume il clima relazionale da attivare nelle classi e nella scuola. Gli alunni appartenenti ad altre etnie, specie se di recente immigrazione, debbono trovare stimoli comunicativi dall'intervento di coetanei immigrati (che hanno già qualche consuetudine con la lingua italiana), dalla partecipazione di adulti che sono in grado di comunicare in lingua italiana e nell'altra lingua.

Inoltre, poiché la lingua verbale non è che uno – sia pure il principale – degli strumenti di comunicazione, sarà opportuno incentivare attività di manipolazione di materiale, di costruzione e di attività ludiche tramite le quali gli alunni della classe, dell'una e dell'altra etnia, individuino canali comunicativi efficaci, accendendo nel contempo processi di reciproca acquisizione di espressioni linguistiche verbali.

La scuola obbligatoria non può non avere come obiettivo educativo una sempre più acuta sensibilità ai significati di una società multiculturale. Ciò suggerisce attività didattiche orientate alla valorizzazione delle peculiarità delle diverse etnie.

Sollecitare gli alunni ad accettare e capire quelle peculiarità contribuisce a promuovere una coscienza culturale aperta.

## 6. Ministero della pubblica istruzione, Circolare 26 luglio 1990, n. 205

### *La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale*

La circolare 205/1990 rappresenta tuttora un riferimento essenziale per quanto riguarda l'inserimento degli stranieri nella Scuola sotto il profilo organizzativo e amministrativo. Si afferma, in particolare, che «l'iscrizione alla classe sarà disposta, in linea di principio, sulla base della scolarità pregressa, in considerazione delle responsabilità specifiche della Scuola dell'obbligo. L'inserimento in classe

inferiore potrebbe essere addirittura penalizzante per l'alunno, se disposto soltanto a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana».

La circolare n.205 si qualifica per l'introduzione del concetto di educazione interculturale e una sua prima illustrazione.

Il testo rileva che «l'obbiettivo primario dell'educazione interculturale si delinea come promozione della capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme» e che ogni intervento in questo ambito «tende, anche in assenza di alunni stranieri e nella trattazione delle varie discipline, a prevenire il formarsi di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture ed a superare ogni forma di visione etnocentrica, realizzando un'azione educativa che sostanzia i diritti umani attraverso la comprensione e la cooperazione fra i popoli, nella comune aspirazione allo sviluppo e alla pace».

### 1. Premessa

Le dimensioni sempre più ampie dei flussi migratori e la nuova disciplina prevista in materia di immigrazione dal DL 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rendono opportune – a complemento della CM 8 settembre 1989, n. 301, che si intende integralmente richiamata – alcune considerazioni sulla presenza degli alunni stranieri nella scuola italiana e ulteriori indicazioni operative per la scuola dell'obbligo, nella quale il fenomeno risulta più consistente e complesso.

È da rilevare che, mentre per gli alunni provenienti dai Paesi della Comunità Europea il DPR 10 settembre 1982, n. 722 – emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977 – contiene apposite norme in materia, per gli alunni provenienti da Paesi extracomunitari sono disponibili solo alcune indicazioni normative ricavabili dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943 (artt. 1 e 9).

Peraltro, le pressanti esigenze degli alunni extracomunitari richiedono più specifica attenzione e interventi di maggiore complessità.

### 2. La situazione attuale: dati e considerazioni

Sulla presenza degli alunni stranieri in Italia, nell'anno scolastico 1988/1989, una ricerca promossa dal Centro Studi Emigrazioni di Roma (CSER), in collaborazione con questo Ministero (v. CM Gab. Del 14 novembre 1988, n. 845) ha fornito, in via provvisoria, alcuni dati significativi, che riguardano oltre due terzi delle scuole interessate.

Degli alunni stranieri segnalati dalle Scuole che hanno risposto all'inchiesta CSER, il 14,3% frequenta le scuole dell'infanzia, il 46,3% le elementari, il 20,3% le medie e il 19,1% le superiori.

L'86% degli alunni stranieri gravita sulle scuole statali: la residua parte è presente, in prevalenza, nelle scuole dell'infanzia comunali o private.

Per quanto riguarda le provenienze geografiche, circa un terzo degli alunni stranieri proviene dai Paesi europei (per il 44% da Paesi CEE e per il 56% da Paesi extra-CEE). I Paesi asiatici e quelli africani forniscono un quinto ciascuno dell'intera utenza straniera.

In complesso gli alunni stranieri provengono da 114 Paesi diversi. Sono segnalati, in ordine decrescente di presenza, i cinesi (6,6%), gli jugoslavi (compresi i nomadi: 5,8%), i polacchi (5,1%), gli statunitensi (4,9%), i marocchini (4,7%), i tedeschi (4,7%), gli etiopi (3,9%), gli iraniani (2,6%), i cittadini del Regno Unito (2,3%), i francesi (2,3%), gli egiziani (2,3%), i vietnamiti (2,3%), i brasiliani (2,2%) etc.

L'indagine del CSER ha anche messo in evidenza che delle scuole che hanno segnalato la presenza di alunni stranieri, la stragrande maggioranza ne accoglie uno o due. Le scuole frequentate da un numero di alunni stranieri superiore a 20 sono relativamente poche e quasi sempre concentrate in alcune grandi città; raramente accolgono una sola etnia.

Un'analisi dei flussi migratori pone in rilievo la differenziazione tra stranieri con prospettive di stabilizzazione in Italia, stranieri in transito per altra destinazione e migranti in cerca di lavoro temporaneo. Tali realtà, oltre che il livello culturale, sociale ed economico delle famiglie, determinano aspettative e bisogni educativi differenziati e incidono in modo diverso sull'interesse per la lingua e cultura italiana e sulle richieste di valorizzazione della lingua e cultura d'origine.

Rispetto ad un fenomeno così complesso, le strategie di intervento educativo richiedono una elaborazione in sede locale sulla base della conoscenza puntuale delle situazioni, dell'analisi dei bisogni e della ricognizione delle risorse disponibili.

### 3. Competenze a livello periferico e coordinamento degli interventi

Si ritiene necessaria la costituzione presso i Provveditorati agli studi (ove non siano già operanti) di comitati o gruppi di lavoro e di un Ufficio di riferimento per le problematiche degli alunni stranieri, anche al fine di assicurare il necessario collegamento con gli Enti locali ed altre istituzioni interessate, la collaborazione con il servizio ispettivo, la consultazione dei sindacati e delle associazioni professionali e un rapporto costante con qualificate rappresentanze delle comunità straniere, per l'individuazione dei bisogni, la programmazione degli interventi e l'assistenza alle iniziative attuate dalle scuole, sulla base degli indirizzi contenuti nella CM n. 301/1989 e nel presente testo.

Saranno curate in particolare la raccolta e la diffusione di documentazione sulle esperienze attuate e in corso; l'informazione bibliografica e attinente ai sussidi audio-visivi; l'organizzazione di incontri per un confronto di esperienze fra i docenti coinvolti; il coordinamento di iniziative di aggiornamento, con la segnalazione alle scuole delle iniziative promosse da enti culturali e scientifici e da

associazioni professionali (v. appresso, paragrafo VII, aggiornamento degli insegnanti).

Sarà utile acquisire la collaborazione di docenti con competenze nel settore dell'educazione degli adulti e dell'alfabetizzazione nonché di esperti di comunicazione e di organizzazione.

È da ricordare che alle competenze degli Enti locali in materia di diritto allo studio si aggiunge, per la Regione, il compito di promuovere «appositi corsi di lingua e cultura italiana al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie», nonché «anche attraverso altri Enti locali», «programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari» (art. 9, 2° e 4° comma della legge n. 943/1986).

Una funzione di rilievo è esercitata dagli IRRSAE per la ricerca di strategie educativo-didattiche adeguate, l'aggiornamento degli insegnanti e l'assistenza a progetti sperimentali. Al riguardo risultano già assunte, in varie Regioni, iniziative di particolare interesse, anche con significativi apporti delle istituzioni universitarie.

In considerazione della pluralità dei soggetti abilitati a intervenire in materia di istruzione degli alunni stranieri, è da rinnovare l'invito, rivolto ai provveditori agli studi con la circolare n. 301, ad attuare «le opportune modalità di coordinamento, al fine di promuovere, anche attraverso protocolli di intesa, progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza presente nel territorio» (6° comma).

Il coinvolgimento dei Consigli scolastici distrettuali e dei Consigli scolastici provinciali potrà favorire una conoscenza più diretta della situazione e delle esigenze emergenti, anche al fine di una programmazione più articolata degli interventi.

Le Sovrintendenze scolastiche potranno costituire una sede di confronto delle esperienze nella dimensione regionale, per la più efficace collaborazione tra l'Amministrazione scolastica periferica, la Regione, gli IRRSAE e il Corpo ispettivo.

### 4. L'ammissione dell'alunno straniero nella scuola dell'obbligo. Riconoscimento dei titoli di studio

Al momento dell'ingresso nella scuola italiana, si pone l'esigenza di una ricognizione della situazione di partenza dell'alunno straniero ad un duplice fine: — determinazione della classe d'iscrizione; — elaborazione di un percorso formativo personalizzato.

Fin da questo primo momento i Capi d'Istituto promuoveranno la collaborazione della Scuola con le famiglie e con le comunità interessate.

Come già suggerito con la CM n. 301/1989 (punto 1, 5° comma) «si dovranno

distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel nostro Paese è più remoto: i primi avranno non solo problemi di integrazione linguistica, ma manifesteranno problemi di adattamento alle nuove condizioni di vita. I secondi, di regola, dovrebbero in qualche misura possedere i rudimenti della nostra lingua e dovrebbero non più subire problemi acuti di adattamento ai nuovi costumi». Si presterà altresì attenzione al tipo di immigrazione e alle condizioni delle famiglie (v. sopra, paragrafo II, penultimo comma).

La necessaria specificazione non deve tuttavia far dimenticare che gli alunni stranieri sono prima di tutto alunni: bambini e bambine, ragazzi e ragazze con le loro individualità e differenze, fra le quali l'appartenenza ad una diversa etnia si colloca come una delle variabili da prendere in considerazione, senza tuttavia escludere gli opportuni accertamenti sul piano motorio, cognitivo e socio-affettivo che sono alla base di una corretta azione programmatica per tutti gli alunni.

Per quanto riguarda la determinazione della classe d'iscrizione, l'art. 1, 1° comma, del DPR 722/1982 dispone che «gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza».

La CM n. 301/1989 ha già affermato la possibilità di estendere il disposto di questa norma agli alunni provenienti da Paesi extracomunitari, con l'avvertenza che sarà necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quella del Paese di appartenenza. Allo stesso tempo la circolare ha richiamato «la necessità che siano avviate le procedure attualmente seguite, ivi compresa la delibera del Consiglio di classe e la dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno» (punto 1, 6° e 7° comma).

Con riferimento alla citata circolare ministeriale, sono stati formulati quesiti sull'opportunità di iscrivere gli alunni, di cui si accerti un insufficiente livello di conoscenza della lingua italiana, a classe inferiore a quella cui aspirano in base agli studi pregressi, ricorrendo alla possibilità di «sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie e prove da stabilirsi» (prevista dall'art. 14 del RD 4 maggio 1925, n. 653).

Al riguardo si rileva che le prove, soprattutto per quanto concerne il livello di conoscenza della lingua italiana, risultano opportune, piuttosto che in funzione selettiva, ai fini della programmazione mirata delle attività didattiche.

L'iscrizione alla classe sarà disposta, in linea di principio, sulla base della scolarità pregressa (cfr. richiamata CM n. 301/1989) in considerazione delle responsabilità specifiche della scuola dell'obbligo. L'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare addirittura penalizzante per l'alunno, se disposto soltanto a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana.

Si impiegheranno pertanto le opportune strategie (es., formazione di gruppi, laboratori) e le risorse disponibili per colmare quel divario con interventi specifici di consolidamento linguistico (v. paragrafo V, «L'organizzazione scolastica in presenza di alunni stranieri»), in un clima di apertura interculturale (v. paragrafo VI, «L'educazione interculturale»).

In presenza di situazioni di particolare difficoltà, i Consigli di classe valuteranno responsabilmente la possibilità di iscrivere l'alunno alla classe immediatamente precedente a quella cui aspira per numero di anni di studio.

È ancora da tenere presente che, ai sensi del 4° comma dell'art. 10 del DL 30 dicembre 1989, n. 416, come modificato dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il riconoscimento dei titoli di studio (e professionali) dei cittadini extracomunitari sarà disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, con apposito decreto presidenziale.

Si ricorda, infine, che all'atto dell'ingresso dell'alunno straniero nella scuola italiana dovrà essere richiamata l'attenzione dei servizi sanitari, per gli interventi di competenza, con particolare riguardo alle necessità di vaccinazione. Saranno altresì tenute in considerazione le consuetudini alimentari connesse alle tradizioni del Paese di origine.

#### 5. L'organizzazione scolastica in presenza di alunni stranieri

La CM n.301 ha già rilevato che l'attuale quadro normativo (in particolare: legge 24 settembre 1971, n. 820 per la scuola elementare e leggi 4 agosto 1977, n. 517 e 20 maggio 1982, n. 270 per la scuola materna, elementare e media) offre alle scuole ampie possibilità progettuali per affrontare i problemi degli alunni stranieri ed ha assicurato l'attenta considerazione del Ministero per tutti i progetti sperimentali specificamente predisposti (cfr. artt. 2 e 3 del DPR 31 maggio 1974, n. 419).

Di immediata evidenza è il problema dell'integrazione linguistica.

Nelle esperienze in atto è risultata assai proficua l'alternanza di periodi di presenza degli alunni stranieri nelle classi con momenti di applicazione e attività di laboratorio linguistico in gruppi di soli stranieri.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del DPR 722/1982 richiamato dalla circolare n.301, l'assegnazione alle classi è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico, che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe. Al riguardo sembra opportuno ripartire gli alunni stranieri in ragione di qualche unità soltanto per classe, al fine di agevolare la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani, mentre può essere utile costituire gruppi anche superiori alle cinque unità nei momenti di specifiche attività linguistiche.

Il raggruppamento di più alunni stranieri in un'unica classe di scuola elementare è comunque da riferirsi agli iscritti nello stesso plesso.

Per quanto possibile, le attività di sostegno linguistico saranno intensificate nella fase iniziale dell'anno scolastico.

La specifica destinazione di insegnanti ex art. 14 legge n. 270/1982 favorisce, ove praticabile, l'adeguato svolgimento delle attività programmate.

È qui da richiamare il disposto dell'art. 4 del DM 12 aprile 1990 (trasmesso con CM 27 aprile 1990, n. 113), concernente la determinazione delle DOA per l'anno scolastico 1990/1991, per il quale «entro il limite fissato dall'art. 24 legge 11 marzo 1988, n. 67, i docenti appartenenti alle stesse dotazioni potranno essere impegnati nelle attività di cui al 6° e 9° comma dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, secondo i criteri indicati dall'OM sulle utilizzazioni di personale» (1° comma). «Ai fini indicati al precedente comma si terrà conto, prioritariamente, delle esigenze connesse... alle attività di sostegno, recupero e integrazione di alunni portatori di handicap o provenienti da paesi extracomunitari» (2° comma), (v. anche artt. 2 e 3 della stessa circolare).

Per la scuola elementare è da tener conto del nuovo assetto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 148. L'art. 9, 2° comma, prevede che «nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari».

Sempre per la scuola elementare, la CM 22 giugno 1990, n. 170, al punto 2, lettera c, prevede che «i posti DOA utilizzati per progetti particolarmente rilevanti sul piano sociale ed in armonia con gli aspetti portanti della riforma (ci si riferisce, in particolare, ai progetti relativi alla dispersione scolastica e all'integrazione degli extracomunitari) potranno essere mantenuti per le stesse iniziative qualora ancora necessarie».

È da ricordare che nelle scuole secondarie le attività di sostegno costituiscono anche una delle possibili forme di utilizzazione dei docenti tenuti a completamento di orario.

La presenza di alunni stranieri pone all'attenzione della scuola l'ulteriore tema della «valorizzazione della lingua e cultura d'origine».

Per gli alunni comunitari, il DPR n. 722/1982 prescrive di «promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine, coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie e comprese nel piano di studio» (art. 2, punto b) e prevede, per l'attuazione, apposite intese con le rappresentanze diplomatiche degli Stati dei quali gli alunni medesimi abbiano la cittadinanza (art. 4).

Per gli alunni extracomunitari la legge n. 943/1986 prevede che «analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura d'origine» (art. 9, punto 5).

Nella pratica scolastica, tale disposizione ha assunto una duplice valenza: in

primo luogo su cerca di includere la «valorizzazione della lingua e cultura d'origine» in progetti di educazione interculturale validi allo stesso tempo per gli alunni italiani e per gli alunni stranieri; sotto altro profilo, in presenza di richieste di corsi specifici di lingua e cultura del Paese d'origine e in carenza di apporti delle competenti rappresentanze diplomatiche, si favoriscono, per quanto possibile, le iniziative degli Enti locali e lo svolgimento dei corsi da parte delle comunità interessate.

Al riguardo è da raccomandare la massima collaborazione della scuola, sia per quanto riguarda la disponibilità dei locali e delle attrezzature, sia per il necessario coordinamento delle iniziative degli Enti locali e delle comunità interessate con le attività didattiche della scuola stessa, da realizzarsi possibilmente nella programmazione scolastica.

L'intervento degli Enti locali e la collaborazione delle comunità e delle famiglie consente in alcune sedi scolastiche l'impiego di «mediatori» di madre lingua per agevolare la comunicazione nell'ambito scolastico ed i rapporti scuola-famiglia, nonché l'utilizzo di «esperti» di madre lingua per attuare le iniziative per la valorizzazione della lingua e cultura d'origine. Risulta anche utile la collaborazione di studenti più anziani.

La materia può trovare al momento sistemazione nei protocolli d'intesa locali, in attesa di più organici interventi.

## 6. L'educazione interculturale

La realtà della presenza di stranieri, così come delineata, rende di particolare attualità una nuova e mirata attenzione della scuola alle tematiche connesse all'educazione interculturale quale condizione strutturale della società multiculturale. Il compito educativo, in questo tipo di società, assume il carattere specifico di mediazione fra le diverse culture di cui sono portatori gli alunni: mediazione non riduttiva degli apporti culturali diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli.

L'educazione interculturale – si osserva – avvalorata il significato di democrazia, considerato che la «diversità culturale» va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. Pertanto l'obiettivo primario dell'educazione interculturale si delinea come promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo l'accettazione ed il rispetto per il diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in un prospettiva di reciproco arricchimento.

È qui da sottolineare che l'educazione interculturale, pur attivando un processo di acculturazione, valorizza le diverse culture di appartenenza. Compito assai impegnativo, perché la pur necessaria acculturazione non può essere ancorata a

pregiudizi etnocentrici. I modelli della «cultura occidentale», ad esempio, non possono essere ritenuti come valori paradigmatici e, perciò, non debbono essere proposti agli alunni come fattori di conformizzazione.

Ogni intervento che si colloca su questo piano tende così, anche in assenza di alunni stranieri e nella trattazione delle varie discipline, a prevenire il formarsi di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture ed a superare ogni forma di visione etnocentrica, realizzando un'azione educativa che sostanzia i diritti umani attraverso la comprensione e la cooperazione fra i popoli nella comune aspirazione allo sviluppo e alla pace.

Può essere opportuno ricordare che nei documenti programmatici dei diversi ordini scolastici sono presenti numerose indicazioni in materia, di cui si riportano alcuni esempi significativi.

«Un contesto didattico così articolato potrà favorire, sulla scia di vissuti di socializzazione fra bambini appartenenti ad etnie nazionali ed internazionali diverse, prime forme di educazione multiculturale. La prossima apertura delle frontiere europee potrà avere già nella scuola del bambino una sede significativa di integrazione culturale, nella prospettiva di una educazione alla comprensione, alla solidarietà e al reciproco rispetto dei comportamenti e dei valori di bambini appartenenti a diverse culture regionali e nazionali» (rapporto della commissione per la revisione degli orientamenti per la scuola materna, cap. 3, par. 3, punto B).

«La scuola deve operare perché il fanciullo... abbia consapevolezza delle varie forme di diversità e di emarginazione allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture» (programmi didattici per la scuola primaria, premessa generale, parte I, paragrafo «educazione alla convivenza democratica»).

«Ponendo gli alunni a contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana, la scuola media favorirà anche la formazione del cittadino dell'Europa e del mondo, educando ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi ed avvicini all'intuizione di valori comuni agli uomini pur nella diversità della civiltà, delle culture e delle strutture politiche» (programmi della scuola media, premessa generale, parte IV, paragrafo 5).

È evidente che le dichiarazioni programmatiche prima citate e la consapevolezza di convergenze e differenze che le attività disciplinari potranno esplicitare, non possono restare mere enunciazioni di principi o semplici constatazioni.

Occorre, infatti, che il senso e il rispetto dell'«altro», il dialogo, la solidarietà vengano promossi soprattutto nel concreto quotidiano dei rapporti interpersonali all'interno del gruppo classe, tra i gruppi e, in collaborazione con la famiglia, anche nella dimensione extrascolastica.

#### 7. L'aggiornamento degli insegnanti

Si rammenta che la CM (Ufficio Studi e Programmazione) 18 aprile 1990, n. 3316, concernente il piano nazionale di aggiornamento per l'esercizio finanziario 1990, ha invitato i provveditori agli studi ad avviare, «in stretta relazione con le variabili territoriali», «attività di formazione in servizio, secondo moduli che saranno definiti in sede periferica, per la predisposizione di competenze e strumenti idonei che siano in grado di favorire l'inserimento di soggetti, culture e problematiche extracomunitarie nel sistema educativo nazionale» (quartultimo comma).

A tal proposito la circolare auspica «una fruttuosa collaborazione con altri soggetti istituzionali sui quali gravano problemi della stessa natura (gli IRRSAE, per esempio), o di altra (Enti locali territoriali), con i quali dovranno stabilirsi sistematiche intese» (terzultimo comma).

Le attività di aggiornamento nella materia in discorso dovranno inquadrarsi nel sistema organizzativo delineato dalla CM 18 maggio 1990, n. 136, considerando, in particolare, il ruolo delle Università (punto 2, terzultimo comma) e l'utilizzabilità delle iniziative proposte da enti culturali, scientifici ed associazioni professionali (punto 4, 9° comma).

Saranno tenuti presenti, in particolare, i temi dell'educazione interculturale, dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda e della valorizzazione della lingua e cultura d'origine.

Si ritiene opportuno riaffermare che «la concezione, implicita nel dettato costituzionale secondo cui la scuola è aperta a tutti (art. 34, primo comma, Costituzione), che vede nella scuola una comunità chiamata a realizzare il pluralismo delle scelte, esige che si faccia progressivamente strada nel personale interessato una attitudine relazionale, capace di istituire un collegamento non soltanto fra le persone, ma anche fra le diverse prospettive culturali» (CM n. 136, punto 3, 7° comma).

#### 8. Interventi per i lavoratori adulti

Con CM del 28 giugno 1990, n. 176 e con l'annessa ordinanza sono state emanate le disposizioni per il funzionamento dei «corsi sperimentali di scuola media per i lavoratori», con particolare considerazione dei problemi dei cittadini extracomunitari.

Per i «corsi di alfabetizzazione» a livello di scuola elementare, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

#### 9. Indagini ricognitive e dibattiti

L'emergenza dei problemi relativi alla presenza straniera nella scuola dell'obbligo richiede inoltre specifiche attività di studio e di ricerca per questo settore, nella prospettiva di una graduale estensione alle scuole di ogni ordine e grado.



Questo Ministero intende pertanto promuovere, nel corso del prossimo anno scolastico, un convegno nazionale di studio, per consentire, anche con il confronto di esperienze significative, l'approfondimento dei problemi organizzativi e didattici connessi con la presenza degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo e l'elaborazione di un quadro generale di riferimento per gli interventi da adottare.

Con lettera successiva sarà altresì trasmesso un modello per una indagine aggiornata sulla presenza e sulla condizione degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo.

Si rappresenta intanto ai provveditori agli studi l'opportunità di attivare il più ampio dibattito sulle problematiche dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri, sulla base degli indirizzi contenuti nella CM n. 301/1989 e nel presente testo, mediante incontri con gli ispettori tecnici e i capi d'istituto e successive riunioni dei Collegi dei docenti.

Si pregano inoltre i provveditori agli studi medesimi di trasmettere in duplice copia a questo Ministero (Direzione generale Istruzione elementare - Div. II e Direzione generale Istruzione secondaria di I grado - Div. I), entro il 15 ottobre c.a., una relazione di carattere generale sulla presenza scolastica degli alunni stranieri nelle rispettive province, con riferimento ai problemi emersi ed alle più significative esperienze in atto per la scuola dell'obbligo e di allegare i testi di eventuali protocolli d'intesa adottati per favorire la collaborazione interistituzionale in materia.

Si pregano, infine, gli IRRSAE e il CEDE di inviare ai medesimi uffici di questo Ministero le possibili notizie sulle attività di ricerca, assistenza e aggiornamento svolte o programmate in merito all'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

## **7. Decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389 (1)**

*Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia (2)*

Il Presidente della Repubblica

visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1636;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dei beni culturali e ambientali;

emana il seguente regolamento:

### **Articolo 1. Oggetto.**

1. I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra-comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunità europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l'obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, una denuncia di inizio attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell'attività sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente. L'amministrazione verifica d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l'esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Gli attestati rilasciati da scuole o organismi culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute italiane.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle scuole e dagli organismi culturali di proprietà o di diretta emanazione di persone o enti italiani indirettamente promossi da persone o enti stranieri, o da essi controllati, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi.

### **Articolo 2. Presentazione della domanda**

1. I cittadini e gli enti stranieri ai fini di cui al precedente articolo 1, devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, corredata l'indicazione del grado e del tipo di

scuola o di istituzione culturale che si intende istituire e dall'indicazione della sede ove si intende istituirla.

#### Articolo 3. Procedimento di autorizzazione al funzionamento di istituzioni extra comunitarie

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 1 del presente regolamento, è concessa previo parere del Ministero degli affari esteri, che si intende favorevolmente acquisito decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Le domande presentate nell'articolo 1, comma 1 del presente regolamento, si considerano accolte, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (3), qualora non venga comunicato agli interessati un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 1, comma 1.

#### Articolo 4. Attività di vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui al precedente articolo 1 spettano rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali. Il Ministero competente può richiedere ai soggetti interessati di fornire le notizie necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo.

2. Il Ministero competente ai sensi del comma 1 può, con provvedimento motivato, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole che non fossero ritenute idonee a continuare l'attività qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti.

3. In casi di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio può, con provvedimento motivato, ordinare la chiusura provvisoria di scuole ed organismi di cui al precedente articolo 2, informandone immediatamente il Ministero della pubblica istruzione ovvero il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per gli accertamenti previsti dal comma 2 di quest'articolo. In tali casi, il Ministero competente ai sensi del comma 1 può ordinare la soppressione o la chiusura definitiva entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento prefettizio, trascorsi i quali il provvedimento prefettizio si intende revocato.

#### Articolo 5. Verifiche periodiche

1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 (4), 24 dicembre 1993, n. 537 (5) e a quelle del presente regolamento.

2. Ai fini delle verifiche di cui comma precedente, i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali ed ambientali promuovono iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi all'amministrazione.

3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

#### Articolo 6. Modificazioni ed abrogazioni

1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali hanno facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (4), termini procedurali inferiori a quelli massimi previsti dal presente regolamento.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (5), la legge 30 ottobre 1940, n. 1636 (6), recante: «Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia».

#### Articolo 7. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.

(2) Vedi, anche l'O.M. 30 novembre 1995, riportata al n. C/VIII.

(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(6) Riportata al n. C/I.

### 8. Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (1)

*Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza*

1.1 I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati «cittadini dell'Unione» - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (2).

4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può richiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50 (3), come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295. [...]

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1996, n. 88.

(2) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

(3) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.

## 9. Consiglio dell'Unione europea, Azione comune del 16 dicembre 1996

*adottata sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (97/11/GAI)*

Il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b); considerando che l'articolo K.1 paragrafo 3 del trattato stabilisce che la politica d'immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi

sono una questione di interesse comune; considerando che è auspicabile armonizzare il modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dei paesi terzi; considerando che è indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, che sia idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presenti caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo; considerando che la presente azione comune stabilisce solo le caratteristiche del modello che non sono segrete; che tali caratteristiche vanno integrate da altre che devono restare segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni e che queste ultime non possono comprendere dati personali né riferimenti ad essi; che il Consiglio deve stabilire queste caratteristiche supplementari; considerando che, per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca a un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i permessi di soggiorno, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo; che, per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione al Consiglio e alla Commissione; considerando che, per quanto riguarda i dati personali da includere nel modello uniforme di permessi di soggiorno a norma dell'allegato del presente regolamento, si dovrebbe garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei dati personali, ha adottato la presente azione comune:

### Articolo 1

I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi hanno un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato.

Il modello uniforme può essere utilizzato come autoadesivo o documento separato.

Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e la persona interessata, comprese informazioni su un eventuale permesso di lavoro della persona in questione.

### Articolo 2

1. Il Consiglio adotta senza indugio le prescrizioni tecniche volte all'inserimento nel modello uniforme di permesso di soggiorno delle informazioni indicate nell'allegato.

Il Consiglio adotta senza indugio anche ulteriori prescrizioni tecniche miranti a impedire la contraffazione e la falsificazione del permesso di soggiorno. Tali prescrizioni sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi permessi di soggiorno. Esso comunica il nome di tale organismo al Consiglio e alla Commissione. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa il Consiglio e la Commissione.

3. Ciascuno Stato membro comunica al Consiglio e alla Commissione il nome dell'autorità o delle autorità competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno.

#### Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni più ampie applicabili in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

2. Il modello uniforme per i permessi di soggiorno non deve contenere nessuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti 10/11 dell'allegato o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

#### Articolo 4

Ai fini della presente azione comune, per «permesso di soggiorno» si intende un'autorizzazione rilasciata dall'autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, fatta eccezione per:

- visti;
- permessi rilasciati per soggiorni la cui durata, stabilita dalla normativa nazionale, non può superare i sei mesi;
- permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo.

#### Articolo 5

Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme di permesso di soggiorno per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 4, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4.

#### Articolo 6

La presente azione comune si applica ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi fatta eccezione per:

- familiari di cittadini dell'Unione europea che esercitano il loro diritto alla libera circolazione;
- cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

#### Articolo 7

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Gli Stati membri applicano l'articolo 1 non oltre cinque anni dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1. - L'introduzione del modello uniforme per i permessi di soggiorno non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni concesse con documenti rilasciati in precedenza, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.

#### Allegato

Per le restanti figure dell'Allegato si fa riferimento al supporto cartaceo della G. U. serie L N. 7 del 10 gennaio 1997

#### Descrizione

Il presente documento verrà prodotto sotto forma di autoadesivo, se possibile di formato ID 2, ovvero come documento separato.

1. In questa zona figura - nello o nelle lingue dello Stato membro di rilascio - la denominazione: permesso di soggiorno.
2. In questa zona figura - con una speciale protezione di sicurezza - il numero del documento preceduto da una lettera di identificazione.

La zona da completare si compone di 9 sottosezioni

#### 3. Prima sottosezione

Nella sottosezione «Cognome e nome» vanno inseriti cognome, nome/nomi in quest'ordine.

#### 4. Seconda sottosezione

Nella sottosezione «valido fino a» va iscritta la corrispondente data di validità o, se del caso, un'espressione che ne precisa la validità illimitata.

#### 5. Terza sottosezione

Nella sottosezione «Luogo/data del rilascio» vanno iscritti luogo e data del rilascio del permesso di soggiorno.

#### 6. Quarta sottosezione

Nella sottosezione «tipo di permesso» va iscritto il tipo specifico di permesso

di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino straniero.

7. Quinta-nona sottosezione

Sottosezione «annotazioni»: nella sottosezione 5 e nelle sottostanti 6, 7, 8 e 9 gli Stati membri possono inserire dati nazionali e indicazioni necessari in base al diritto nazionale sui cittadini di paesi terzi, (ad es. dati relativi al permesso di lavoro).

8. Nella sottosezione «Data/Firma/Autorizzazioni» possono essere inseriti – se necessario – la firma e il sigillo dell'autorità emittente e/o del titolare del documento.

9. In questa zona figura – immagine impressa – l'emblema dello Stato membro per distinguere i permessi di soggiorno e a garanzia dell'origine nazionale.

10. Questa casella è riservata allo spazio per la lettura ottica da utilizzare in base alle direttive ICAO.

11. Nello spazio di questa casella è riportato esclusivamente il nome del corrispondente Stato membro. L'impressione meccanica di tale scritta non deve danneggiare lo spazio per la lettura ottica.

12. In questa zona figura un effetto di immagine latente metallizzata con il corrispondente codice alfabetico dello Stato membro.

13. In questa zona figura un OVD (cinegramma o segno analogo).

14. Se il permesso di soggiorno è costituito da un documento separato, in questa casella viene apposta la fotografia da assicurare con una pellicola OVD (cinepellicola o altra pellicola di sicurezza).

15. Se si tratta di un documento separato la parte posteriore deve prevedere delle caselle per le seguenti informazioni aggiuntive:

- data/luogo di nascita
- cittadinanza
- sesso
- annotazioni

Può essere altresì indicato l'indirizzo del titolare del permesso.

## Elenco completo dei riferimenti normativi\*

\* Costituzione della Repubblica, artt. 34, 99, 117

Codice civile, art. 1665

Codice di procedura civile, artt. 737-742-bis

Codice penale, artt. 163, 388, 731

Codice di procedura penale, artt. 12, 380-381, 391, 444

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, artt. 150-151

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 *Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità*, art. 1

\* Legge 20 febbraio 1958, n. 75 *Abolizione della regolamentazione della prostituzione elotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*, art. 3

Legge 7 dicembre 1959, n. 1083 *Costituzione di un Corpo di polizia femminile*, art. 12

Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 *Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi*

Legge 31 maggio 1965, n. 575 *Disposizioni contro la mafia*, art. 1

\* Decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 *Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE*

Legge 20 maggio 1970, n. 300 *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 *Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 [...], artt. 35 e 72*

Legge 18 maggio 1973, n. 304 *Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969*

Legge 22 maggio 1975, n. 152 *Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*, art. 25

Legge 29 luglio 1975, n. 405 *Istituzione dei consultori familiari*

Decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*, artt. 42-46

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 *Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*

Legge 22 maggio 1978, n. 194 *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*

\* I testi preceduti da un asterisco sono quelli riportati, in parte o per esteso, nelle pagine precedenti.

Legge 5 agosto 1978, n. 457 *Norme per l'edilizia residenziale*  
 Legge 5 agosto 1978, n. 468 *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*, art. 11  
 Decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge con l'art. 1 legge 29 febbraio 1980, n. 33 *Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile*, art. 5  
 Legge 23 marzo 1981, n. 91 *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*  
 CIPE Deliberazione 19 novembre 1981 *Edilizia sovvenzionata. Criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni. Fissazione dei limiti di reddito*  
 Legge 24 novembre 1981, n. 689 *Modifiche al sistema penale*  
 Ministero dei lavori pubblici - CER Circolare 1° aprile 1982 *Legge 5 agosto 1978, n. 457: requisiti e procedure per l'edilizia agevolata*  
 Decreto legge 12 settembre 1983, n. 462 *Modificazione agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata*  
 \* Legge 30 dicembre 1986, n. 943 *Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine*  
 Legge 3 agosto 1988, n. 327 *Norme in materia di misure di prevenzione personali*  
 Legge 23 agosto 1988, n. 400 *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, art. 17  
 Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale*  
 \* Ministero della pubblica istruzione, Circolare 8 settembre 1989, n. 301 *Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio*  
 Decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39 *Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*  
 Legge 19 marzo 1990, n. 55 *Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*, art. 14  
 Legge 11 maggio 1990, n. 108 *Disciplina dei licenziamenti individuali*  
 \* Ministero della pubblica istruzione, Circolare 26 luglio 1990, n. 205 *La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale*

Legge 19 novembre 1990, n. 341 *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*, art. 1  
 Legge 27 maggio 1991, n. 176 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*  
 Legge 2 dicembre 1991, n. 390 *Norme sul diritto allo studio*  
 Legge 17 febbraio 1992, n. 179 *Norme per l'edilizia residenziale pubblica*  
 Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 *Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica*, art. 11  
 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, artt. 8, 12  
 Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 *Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia*  
 Ministero della pubblica istruzione, Circolare 12 gennaio 1994, n. 5 *Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di soggiorno. Modifiche e integrazioni del paragrafo 7 della Circolare ministeriale 31 dicembre 1991, n. 400*  
 Legge 18 gennaio 1994, n. 50 *Modifiche della disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati*  
 CIPE Deliberazione 16 marzo 1994, *Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95*  
 Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1994 *Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario*  
 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*, artt. 2, 76-81, 111-116, 131, 455  
 \* Decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389 *Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia*  
 Decreto ministeriale 5 agosto 1994 *Criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata*  
 CIPE Deliberazione 13 marzo 1995 *Edilizia residenziale pubblica: criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni*  
 Decreto ministeriale 6 marzo 1995 *Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile*  
 Decreto legge 21 aprile 1995, n. 120 *Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università*, art. 5  
 Legge 8 agosto 1995, n. 335 *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*, art. 3

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*, art. 3

\* Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 *Attuazione della direttiva 94/80 CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza*, art. 1

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*, art. 1, co. 71

\* Consiglio dell'Unione europea, *Azione comune del 16 dicembre 1996 adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato nell'Unione europea relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno*

#### Proposte e disegni di legge

Camera dei deputati n. 1283, *Norme in materia di lavoro stagionale e di ingresso nello Stato dei cittadini non appartenenti all'Unione europea*, proposta di legge d'iniziativa del deputato Gasparri, presentata il 29 maggio 1996

Camera dei deputati n. 3225, *Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari*, proposta di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo, Volpini, Lucà, Lucidi, Chiusoli, Stelluti, Maselli, Moroni, Pistone, Cananzi, Saonara, De Benetti, Monaco, Gardiol, Boato, Soda, Olivo, Ciani, Giovanni Bianchi, Valpiana, Nardini, Carotti, Mantovani, presentata il 17 febbraio 1997

Camera dei deputati n. 3240, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, disegno di legge presentato dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 1997

## Bibliografia

D. Turturra, *Quante morti perché i ministri s'interessano di caporalato*, «L'Unità», 25.5.1980

Atti della Commissione Giugni sul caporalato, 1986, Senato

N. Santoro, *Caporalato anno zero*, «Quotidiano», 31.1.1986

N. Villani, *Cento donne e un pullman contro i caporali*, «Il Manifesto», 3.7.1986  
*Contro il caporalato trasporti autogestiti*, «La Gazzetta del Mezzogiorno», 12.7.1986

G. Summa, *Donne senza paura contro il caporalato*, «L'Unità», 23.7.1986

A. Leo, *Autogestione una possibile fuoriuscita dal caporalato*, «Notiziario n. 5» CGIL Puglia, 20.10.1986

S. Bocarddi, *Il caporalato una piaga, le proposte del PCI di Puglia e Basilicata*, «La Gazzetta del Mezzogiorno», 6.12.1986

G. Ricordy, *Senza diritti, storie dell'altra Italia*, Feltrinelli, Milano 1990

G. Mola, *Siamo uomini o caporali? Un sistema malavitoso*, «La terra vista dalla luna», n. 12, febbraio 1990

M. Bianchi, F. Mendese, *Sono uomini o caporali*, «Tribuna del Sud», 22.6.1990  
FLAI CGIL Puglia, *Dieci anni di lotta al caporalato per il controllo del mercato del lavoro*, Atti del Convegno nazionale, 22.6.1990 - Ceglie Messapica (BR)

G. Ricordy, *Padroni del lavoro*, «Il Mondo», 23-30.7.1990

G. Di Napoli, *Minorermi schiave dei caporali*, «Quotidiano», 31.1.1993

C. Santoro, *Le braccia violate*, «Il Manifesto», 31.1.1993

Mita, Vendola, Bolognesi, *Interrogazione a risposta scritta al ministro del lavoro e al ministro dell'interno*, 3.12.1993

C. Santoro, *Puglia caporali all'attacco*, «Il Manifesto», 5.2.1993

*Dall'incendio di un ufficio ad una truffa miliardaria*, «La Gazzetta del Mezzogiorno», 18.3.1993

A. Leo, *Caporalato fuorilegge e sempre più violento*, «Quotidiano», 18.3.1993

M. Palermi, *Antonietta, Teresa e le altre*, «Fuorilinea», aprile 1993

C. Santoro, *Campi di sfruttamento*, «Il Manifesto», 14.4.1993

C. Santoro, *La legge del caporale*, «Il Manifesto», 25.4.1993

- E. Plotino, *Il caporalato. Un moderno sistema di sviluppo*, «Il Foglio del Paese delle donne», 26.4.1993
- E. Plotino, *Puglia, una inchiesta sul lavoro femminile*, «Avvenimenti», 22.12.1993
- A. Ciciniello, *Morire di caporalato*, «Liberazione», 3.9.1993
- P. Mongi, *Donne o caporali. Intervista ad Angelo Leo*, «Movimenti», 22.12.1993, supplemento al n. 49 di Avvenimenti
- G. Ruotolo, *La Quarta Mafia*, Pironti, Napoli 1994
- V. Sparviero, *Braccianti solo sulla carta*, «La Gazzetta del Mezzogiorno», 10.3.1994
- D. Leondeff, *Caporalato in Puglia, la tratta delle braccianti*, «Noi Donne», aprile 1994
- Caporalato in agricoltura*, Convegno nazionale PRC, 14.3.1994 - Ceglie Messapica (BR)
- P. Alò, *Proposta di inchiesta parlamentare sul caporalato*, 21.4.1994, Senato
- M. Bozza, *La deregulation dei caporali*, «Il Manifesto», 8.7.1994
- A. Leo, *Sindacalisti o caporali*, «Liberazione», 5.8.1994
- M. Triglia, *Schiave del duemila*, «Donna moderna», 18.8.1994
- FLAI CGIL Puglia, *Legalità e criminalità in agricoltura*, Atti Convegno regionale, 12.9.1994 - Bari
- N. Piacente, *L'industria delle braccia*, «Narcomafie», novembre 1994
- N. Occhiofino, *Caporalato: controllo mafioso sul mercato del lavoro*, «Narcomafie», novembre 1994
- A. Amendola, *Di caporalato si muore* («Storie vere»), 31.1.1995, videocassetta RAI 3 nazionale, regia A. Vergine
- Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del caporalato*, 7.2.1996, Senato
- P. Ingrao, *Tempo sacro e profano*, «Il Manifesto», 19.10.1997

## Sigle

AIMA	Azienda interventi agricoltura Mezzogiorno
FISBA	Federazione italiana salariati braccianti agricoli (CISL)
FLAI	Federazione lavoratori agroindustria (CGIL)
SCAU	Servizio contributi agricoli unificati
TLE	Tabacchi lavorati esteri
UILA	Unione italiana lavoratori agroindustria
UISBA	Unione italiana salariati braccianti agricoli

## Libera

Coordinamento nazionale di oltre 600 associazioni, gruppi, realtà di base territorialmente impegnati nella lotta alle mafie, per costruire sinergie politico-culturali e organizzative. Stare assieme valorizzando le differenze per costruire una antimafia della società civile, per liberare la solidarietà, la giustizia sociale, la legalità e promuovere nuovi bisogni, affermare i diritti e la democrazia.

La legge sulla confisca dei beni, l'educazione alla legalità, campi di formazione nonviolenta antimafia, progetti su lavoro, sviluppo, legalità, sono alcuni dei concreti impegni di LIBERA sul territorio, con progetto e mobilitazione.

## L'Osservatorio

È una associazione di volontariato del mondo laico e religioso che studia e combatte nonviolentemente la cultura mafiosa. Nato dal Forum delle associazioni ecopacifiste pugliesi, ha sede a Bitonto (BA) ed è decentrato su tutto il territorio regionale. È attualmente composto da circa 40 associazioni. L'Osservatorio è impegnato concretamente contro l'usura, il caporalato, il traffico dei rifiuti, per la qualificazione dello sviluppo. Affronta il tema dell'informazione e dell'educazione alla legalità.



## Indice

<i>Prefazione</i> di Piero Luigi Vigna .....	7	
<i>Introduzione</i> di Leandro Limoccia .....	9	
 <i>Parte prima. Partire dalla soggettività</i>		
Il caporalato dalle origini a oggi <i>di Angelo Leo</i> .....	21	
Caporalato tra criminalità organizzata e inefficienza pubblica. Uno sguardo dal punto di vista legislativo <i>di Nicola Piacente</i> .....	34	
La voce delle protagoniste <i>a cura di Leandro Limoccia</i> .....	42	
Proposte per combattere il caporalato <i>di Leandro Limoccia</i> .....	56	
 <i>Parte seconda. L'altra faccia dello sfruttamento</i>		
L'immigrazione non come emergenza, ma come risorsa per costruire una società nuova <i>di Leandro Limoccia</i> .....	65	
Le storie <i>a cura di Leandro Limoccia</i> .....	69	
Le proposte di LIBERA in tema di immigrazione <i>di Leandro Limoccia</i>	88	
 <i>Appendice. Riferimenti normativi</i> .....		91
<i>Bibliografia</i> .....	141	
<i>Sigle</i> .....	142	